

VERBALE DI INCONTRO

In data 9 settembre 2008, a Roma,

presso gli uffici di ASSOJETRO, via Barberini 67, si sono incontrati:

- Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro (ASSOJETRO);
- Associazione Nazionale Fabbricanti lampade elettriche, valvole termoioniche, tubi luminescenti e apparecchi termostatici (ASSOLAMPADE)

e

- Federazione Italiana Lavoratori Chimica Energia, Manifatture (FILCEM-CGIL);
- Federazione Energia, Chimica, Moda e Affini (FEMCA-CISL);
- Unione Italiana Lavoratori Chimica, Energia e Manifatturiero (UILCEM-UIL)

in attuazione ai contenuti dell'Accordo ASSOJETRO/ASSOLAMPADE/FILCEM-FEMCA-UILCEM dell'8.5.08 (allegato 1) e hanno siglato l'“Accordo di Confluenza” allegato al presente verbale di incontro (allegato 2).

Le Parti si danno atto che la data di decorrenza di cui al punto f), Accordo 8.5.08, cui si riferisce anche l'art. 81 dell'“Accordo di Confluenza”, vada riferita al 30 agosto 2010 e non già al 30.7.10 e la data di scadenza di cui all'art. 81 dell'“Accordo di Confluenza” vada riferita al 31 agosto 2010 e non già al 31.7.10.

Le Parti, inoltre, si danno atto che il testo di “Accordo di Confluenza” al momento stesso della sua entrata in vigore si intende automaticamente integrato per le parti di rispettiva competenza dei due accordi di rinnovo biennale, parte economica, 2008/2010 del settore del vetro e del settore delle lampade.

Fatto, letto e sottoscritto

ASSOJETRO
ASSOLAMPADE
FILCEM-CGIL
FEMCA-CISL
UILCEM-UIL

ACCORDO ASSOJETRO/ASSOLAMPADE/FILCEM-FEMCA-UILCEM

In data 8 maggio 2008, a Roma, presso gli uffici di ASSOJETRO, via Barberini 67

tra

- ASSOJETRO
- ASSOLAMPADE

e

- FILCEM-CGIL
- FEMCA-CISL
- UILCEM-UIL

premesse che

- (a) ASSOJETRO associa le Aziende industriali che fabbricano e trasformano il vetro; il settore applica il CCNL 4.5.07 (di seguito denominato CCNL Vetro);

- (b) ASSOLAMPADE associa le Aziende produttrici di lampade elettriche, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità, cinescopi, semiconduttori, valvole termoioniche, quarzi pilota e apparecchi termostatici; il settore applica il CCNL 5.6.07 (di seguito denominato CCNL Lampade);
- (c) FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL sono le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di cui ai precedenti punti a) e b);
- (d) le Aziende associate ad ASSOLAMPADE hanno manifestato interesse e volontà di aderire ad ASSOVETRO perché ritenuta l'Associazione di categoria più aderente alle problematiche delle aziende del settore della produzione delle lampade e display;
- (e) ASSOVETRO ha valutato favorevolmente l'adesione delle aziende del settore delle Lampade alla propria Organizzazione, anche nell'ottica di un processo di aggregazione di categorie industriali all'interno del sistema confindustriale;
- (f) ASSOVETRO, ASSOLAMPADE e FILCEM-CGIL/FEMCA-CISL/UILCEM-UIL ritengono di dover procedere a una armonizzazione del CCNL Lampade all'interno del CCNL Vetro, che viene riconosciuto dalle parti firmatarie del presente accordo come contratto di riferimento;
- (g) nonostante vi siano importanti analogie tra le linee di impostazione e l'impianto normativo del CCNL Vetro e del CCNL Lampade, si rende necessario comunque mantenere alcune specificità dei settori lampade e display attraverso apposite norme finalizzate alla salvaguardia delle caratteristiche dei settori medesimi

si conviene che

- (a) nessuna norma contrattuale del CCNL Vetro subirà alcuna modifica o integrazione;
- (b) si procederà alla confluenza dei settori lampade e display nel CCNL Vetro (CCNL di riferimento), all'interno del quale le norme contrattuali che disciplinano i rapporti tra le aziende dei settori lampade e display e i lavoratori da esse dipendenti saranno così definite:
 - norme previste dal CCNL Vetro, salve le eccezioni di cui ai due punti seguenti;
 - norme integralmente sostitutive o integrative di quelle corrispondenti previste dal CCNL vetro espressamente e specificamente introdotte;
 - disposizioni contrattuali specifiche, inserite in calce o evidenziate all'interno degli articoli contrattuali;
- (c) un gruppo di lavoro misto, composto di un numero massimo di 18 componenti, individuati su base paritetica da ASSOVETRO e da ASSOLAMPADE da un parte e da FILCEM-CGIL/FEMCA-CISL/UILCEM-UIL dall'altra, ne curerà l'armonizzazione del CCNL Lampade nel CCNL Vetro secondo il metodo indicato al precedente punto b);
- (d) l'applicazione del CCNL armonizzato alle aziende delle lampade e display, frutto del lavoro del gruppo di cui al precedente punto c), sarà realizzata senza oneri e vantaggi per le aziende e per i lavoratori;
- (e) al termine del lavoro di cui alla precedente lett. c) le parti firmatarie del presente accordo ne daranno applicazione attraverso il raggiungimento di un accordo di confluenza contrattuale;
- (f) l'accordo di confluenza di cui al precedente punto e) avrà comunque decorrenza 30.7.10, per consentire alle aziende delle lampade e display di prepararsi alla introduzione della nuova disciplina;
- (g) fino alla data di cui al precedente punto f) le aziende delle lampade e display continueranno ad applicare il CCNL 5.6.07 (CCNL Lampade e display).

Fatto, letto e sottoscritto

ASSOVETRO
ASSOLAMPADE

FILCEM-CGIL
FEMCA-CISL
UILCEM-UIL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER LE AZIENDE INDUSTRIALI CHE PRODUCONO E TRASFORMANO ARTICOLI DI VETRO, PRODUCONO LAMPADE E DISPLAY E PER I LAVORATORI DA ESSE DIPENDENTI

SFERA DI APPLICABILITA' DEL CONTRATTO

Il presente CCNL si applica a tutte le aziende e ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili; trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere, nonché a tutte le aziende che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati e apparecchi termostatici (denominate anche aziende che producono lampade e display).

Capitolo I

1) RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE

1.1) Osservatorio.

1)

Le Parti, al fine di analizzare congiuntamente quei fenomeni sociali ed economici che abbiano un riflesso sulle scelte contrattuali ritengono di sviluppare l'attività del già costituito Osservatorio nazionale quale sede permanente di incontro tra le Parti.

L'Osservatorio - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali - analizzerà e valuterà con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque di norma con periodicità annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore del vetro e dei singoli comparti che lo compongono, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e i momenti di eventuale criticità.

Le analisi svolte dalle Parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno fornire elementi oggetto di valutazione per l'attività di competenza delle stesse.

Saranno oggetto di esame congiunto:

- l'andamento del mercato nazionale e internazionale, nonché le prospettive produttive del settore, l'andamento dell'import-export e i dati previsionali sugli investimenti e sulla ricerca con la indicazione relativa ai comparti produttivi di più significativa rilevanza e gli effetti sulla occupazione, con particolare riguardo alle aree di crisi;
- le problematiche occupazionali e gli effetti sulla organizzazione del lavoro derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali in relazione anche alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- i problemi relativi ai conferimenti di servizi e attività di appalto con riferimento alla occupazione e alla sicurezza sul lavoro nel contesto della terziarizzazione delle attività;
- l'andamento della contrattazione aziendale;
- le modalità di applicazione della normativa sull'orario di lavoro;
- gli sviluppi della normativa sia nazionale che comunitaria in materia di orario di lavoro, valutandone gli impatti sul settore;
- lo stato di attuazione degli accordi interconfederali sui CAE;
- i temi generali che riguardano i lavoratori con qualifica di Quadro;
- le prospettive di allineamento sul fronte della legislazione italiana e comunitaria del trattamento normativo di operai e impiegati;
- le novità legislative italiane e della UE che hanno diretto riflesso sul settore del vetro e sulle normative contrattuali;
- l'elaborazione e il sostegno di programmi di sviluppo settoriali, in funzione anche della loro capacità di favorire azioni mirate all'incremento dei consumi vetrari nell'economia nazionale, al risparmio energetico, alla difesa dell'ambiente e della occupazione da presentare alle pubbliche Autorità e agli Organi legislativi;
- l'andamento dei costi, compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali Paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro stesso e le leggi in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche ai fini di una valutazione della competitività internazionale;
- l'andamento delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi, con periodicità e metodologie da definire congiuntamente;
- l'andamento della occupazione in particolare di quella giovanile nei diversi settori merceologici con riferimento alle aree di crisi;
- le tematiche inerenti le molestie sessuali;
- le tematiche inerenti il 'mobbing';
- le tematiche relative ai lavoratori di cui alla legge n. 190/85 (Quadri);
- la presenza di lavoratori immigrati nella industria del vetro e la loro integrazione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al loro grado di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana;

- valorizzazione della figura del delegato sociale, ove esistente;
- l'andamento della occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari opportunità secondo le previsioni delle leggi nn. 903/77 e 125/91 e del D.lgs. n. 196/00, nonché di quanto dovesse essere stabilito da nuove disposizioni legislative in merito.

Su questa ultima problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia.

Saranno individuate azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:

- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori extracomunitari, disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali, oltreché comunitarie;
- le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.

2)

Qualora talune delle problematiche affrontate in sede di Osservatorio nazionale dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenza locale, le problematiche stesse formeranno oggetto di esame all'interno dell'Osservatorio nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie il CCNL che opereranno nel rispetto delle competenze previste dal Protocollo interconfederale 21.4.89, con le rispettive Organizzazioni territoriali competenti, per studiare eventuali iniziative nei confronti degli Enti locali interessati.

Nei casi previsti al comma precedente l'Osservatorio nazionale, su segnalazione anche delle Organizzazioni territoriali imprenditoriali e sindacali e di concerto con tali Organizzazioni, potrà articolarsi a livello territoriale.

Saranno oggetto d'esame congiunto:

- i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con la specificazione relativa ai comparti produttivi e l'indicazione degli effetti sull'occupazione derivanti;
- i problemi relativi ai conferimenti di servizi e attività di appalto con riferimento alla occupazione e alla sicurezza nel contesto della terziarizzazione delle attività;
- l'andamento della occupazione con riferimento ai contratti di lavoro speciali;
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato delle categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi regionali, oltreché comunitarie;
- la individuazione all'interno della RSU delle competenze del delegato sociale.

Per le Regioni con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli settori, le Associazioni a livello nazionale potranno individuare consensualmente aree interregionali.

3)

L'Osservatorio esaminerà altresì le problematiche delle aree del comparto del vetro artistico, con l'eventuale partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali.

1.2) Sezione ambiente e sicurezza.

Le tematiche relative all'ambiente e sicurezza nei loro riflessi all'interno e all'esterno delle fabbriche e i problemi della sicurezza, anche alla luce di quanto previsto dal D.lgs. n. 626 del 19.9.94 (e successive modifiche) attuativo della Direttiva quadro n. 89/391 CEE, saranno oggetto di una sezione apposita nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.

Le Parti riserveranno momenti di verifica a tali temi nelle loro ripercussioni nazionali e comunitarie, anche allo scopo di valutare congiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli Organi di governo e legislativi competenti.

Saranno oggetto di esame congiunto:

- i problemi connessi ai siti produttivi complessi caratterizzati dalla presenza di più imprese ivi comprese quelle che svolgono lavori in appalto;
- la definizione di criteri di gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza nei lavori in appalto;
- le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo;
- le proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge e modalità di eventuali rapporti con le Istituzioni nazionali;
- i contenuti e le formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla Commissione Ambiente di cui al successivo paragrafo, in collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- le modalità di costituzione di una anagrafe delle CA/RLSSA, nel rispetto della legge n. 675/96, al fine di agevolarne lo scambio di esperienze e informazioni. In tale ambito saranno approfondite inoltre le modalità per la predisposizione di una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e degli infortuni occorsi nel settore;
- le tematiche riguardanti le emissioni nella atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- l'evoluzione in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici della normativa nazionale e comunitaria e in mancanza della normativa ACGIH. Eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH, a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference, andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali;
- le problematiche eventualmente poste dal D.lgs. 15.8.91 n. 277 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione al rumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti una azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano anche i progettisti e i costruttori di macchinari e attrezzature ad uso della industria vetraria;
- le problematiche concernenti l'uso di videoterminali alla luce anche del D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche;
- il grado di applicazione dell'Accordo Europeo multisetoriale sulla protezione dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione e utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono, sottoscritto, il 25.4.06, dalle Organizzazioni imprenditoriali rappresentative dei settori estrattivi e utilizzatori della silice e le Organizzazioni sindacali, in attuazione degli artt. 138 e 139 del Trattato di Amsterdam – modificativo del trattato sulla Unione Europea.

1.3) Sezione formazione.

Per quanto attiene ai temi della formazione, questi costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di promuovere la valorizzazione professionale delle risorse umane.

Saranno oggetto di particolare attenzione i seguenti temi:

- il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello nazionale che comunitario;
- l'individuazione delle specifiche esigenze formative del settore;
- la promozione presso i Ministeri competenti delle iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore;
- la creazione del collegamento con l'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione e con gli Organismi paritetici regionali di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93;
- l'individuazione delle iniziative italiane e comunitarie per il finanziamento dei processi formativi;
- l'individuazione delle modalità per poter disporre delle risorse generate dal contributo a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua;
- l'analisi del tema complessivo della formazione, in considerazione della rilevanza della questione e in relazione alla evoluzione delle esigenze formative derivanti anche dalla introduzione di nuove tecnologie;
- l'analisi delle necessità formative di carattere linguistico derivanti dalle verifiche sulla presenza di lavoratori immigrati di cui al precedente punto 1.1);
- la verifica delle condizioni di realizzazione di 'stage' con particolare riferimento alle opportunità offerte da percorsi formativi in collaborazione con la scuola e l'università.

In considerazione della specificità delle problematiche proprie della industria del vetro tradizionale, le Organizzazioni territoriali competenti studieranno le opportune iniziative per favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

1.4) Sezione mercato del lavoro.

Al fine di rendere funzionale il rapporto tra imprese e lavoratori all'interno del mercato del lavoro in relazione sia alle innovazioni previste dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente sia alle opportunità offerte dalla innovazione tecnologica, le Parti riservano alla analisi del mercato del lavoro una sezione dell'Osservatorio nazionale.

Saranno oggetto di esame congiunto:

- la valutazione delle modalità di applicazione dei rapporti di lavoro speciali con riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro e ai contratti a tempo parziale;
- l'analisi dell'utilizzo degli 'stage' con particolare attenzione alle iniziative che coinvolgono le università e le imprese;
- l'approfondimento, delle possibilità e le opportunità di sviluppo del telelavoro.

1.5) Responsabilità sociale dell'impresa.

Per quanto attiene ai temi della responsabilità sociale della impresa saranno oggetto di esame congiunto:

- riferimenti utili ad orientare l'impegno del settore sul tema della responsabilità sociale dell'impresa;
- monitoraggio sulla adozione volontaria da parte delle imprese di certificazioni ambientali e sociali;
- valorizzazione e diffusione anche congiunta delle esperienze più significative che salvaguardino una corretta concorrenzialità, contrastando il 'dumping' ambientale, sociale ed etico;
- utilizzo nella contrattazione di 2° livello di parametri quali l'adozione di codici etici e certificazioni ambientali e sociali.

1.6) Formato di presentazione.

In relazione al numero e alla complessità dei temi indicati all'interno del presente paragrafo 1), le Parti convengono di selezionare i temi da approfondire in un apposito incontro annuale.

ASSOVETRO si impegna comunque a fornire annualmente un formato di presentazione sintetico sull'insieme dei temi indicati nel CCNL sulla base dello schema riportato in allegato 11).

Il formato di tale schema ha carattere sperimentale e potrà essere modificato dalle Parti, tenendo conto delle esperienze che verranno effettuate.

2) RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE

2.1) Sistema di informazione nell'industria vetraria.

1)

Annualmente, in occasione di uno specifico incontro ASSOVETRO, per i Gruppi industriali individuabili nei complessi produttivi aventi più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porterà a conoscenza della FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL congiuntamente alle RSU:

- (a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi alla occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ambientali, con la necessaria riservatezza;
- (b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
- (c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
- (d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione della occupazione femminile;
- (e) la spesa globale destinata alla ricerca, la sua incidenza sul totale degli investimenti, con l'indicazione delle sue principali finalizzazioni;

- (f) gli effetti sulla organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sulla occupazione derivanti dalla introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche alla eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- (g) l'andamento della occupazione giovanile e di quella femminile, in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nella osservanza di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77, 125/91 e del D.lgs. n. 196/00, nonché delle future specifiche disposizioni legislative in materia;
- (h) elementi conoscitivi sulla utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, apprendistato, part-time, contratti a termine, nonché prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;
- (i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili e i congedi per la formazione disciplinati dalla legge 8.3.00 n. 53;
- (j) l'andamento delle iscrizioni dei lavoratori dell'impresa a FONCHIM;
- (k) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili.

Per quanto concerne in particolare le problematiche della occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.

Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.

Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i lavoratori disabili.

A richiesta di FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL si darà luogo a un incontro, a livello nazionale, tra il Gruppo e FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL, presso ASSOVETRO, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni di investimento e ai loro effetti indicati alla lett. a). La verifica nell'ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le Parti, con l'intervento della Direzione aziendale e delle RSU.

2)

Annualmente, le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 130 dipendenti porteranno a conoscenza dei competenti sindacati dei lavoratori:

- (a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi alla occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, con la necessaria riservatezza;
- (b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
- (c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
- (d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione della occupazione femminile;
- (e) gli effetti sulla organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sulla occupazione derivanti dalla introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni in relazione anche alla eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- (f) l'andamento della occupazione giovanile e di quella femminile, in relazione all'Accordo interconfederale 20.1.93 sui contratti di formazione e lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, della osservanza di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77, 125/91, nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
- (g) elementi conoscitivi sulla utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, apprendistato, part-time, contratti a termine, nonché prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;
- (h) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- (i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili e i congedi per la formazione disciplinati dalla legge 8.3.00 n. 53.

Per quanto concerne in particolare le problematiche della occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.

Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto.

Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i portatori di handicap. La informativa e la verifica avverranno, in appositi incontri tra le Parti, con l'intervento delle RSU.

Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 100 le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto c).

Nota a verbale.

Le Parti si danno atto che, con riguardo alla informativa di cui al presente capitolo, la cadenza della informazione relativa agli argomenti previsti rispettivamente dalle lett. f) ed e) potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustifichino.

Capitolo II - PREVIDENZA COMPLEMENTARE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, IMPRESE DI DIMENSIONE COMUNITARIA, DECENTRAMENTO, RISTRUTTURAZIONI, MODIFICHE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, APPALTI E LAVORO A DOMICILIO

Previdenza complementare.

Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno attivato una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l'adesione del settore vetrario al FONCHIM (Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini).

Contributi e spese di gestione.

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al FONCHIM sono:

sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1.9.01):

- 1,20% a carico dell'impresa
- 1,20% a carico del lavoratore

sulla quota di TFR da maturare nell'anno (a decorrere dall'1.1.00):

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.93
- 33% per tutti gli altri

A decorrere dall'1.1.08 l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore contributo destinato esclusivamente al Fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli Organi sociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente.

Contratti a termine.

1)

A decorrere dall'1.9.01 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con CFL, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.

2)

Diritti e obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova.

Permessi per i componenti l'assemblea.

Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di FONCHIM per la partecipazione alle riunioni di tale Organo sono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a 1 giorno per ogni assemblea.

L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONCHIM.

Specificità settoriali lampade e display.

Contributi e spese di gestione.

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al FONCHIM sono:

sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1.1.04):

- 1,50% a carico dell'impresa
- 1,50% a carico del lavoratore

sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.93
- 33% per tutti gli altri

A decorrere dall'1.7.08 l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore contributo destinato esclusivamente al Fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli Organi sociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente.

Assistenza Sanitaria Integrativa.

Le parti stipulanti, dopo la firma del presente contratto, con apposito gruppo di lavoro, si incontreranno per concordare un sistema di assistenza sanitaria integrativa, individuato nel FASCHIM, al quale possano congiuntamente aderire, su base volontaria, i lavoratori e le aziende, all'interno degli accordi della contrattazione di 2° livello e con le compatibilità previste nell'Accordo interconfederale 23.7.93.

In tale ambito le parti nazionali definiranno le condizioni, i criteri di rappresentanza, le prestazioni, la decorrenza, comunque successiva alla scadenza del biennio economico e i costi relativi, nonché le problematiche connesse alla eventuale presenza di forme di assistenza sanitaria integrativa già in essere.

Imprese di dimensione comunitaria.

Allo scopo di favorire il dialogo sociale europeo le Parti, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale, valuteranno le problematiche connesse con la Direttiva n. 94/45/CE, recepita con l'Accordo interconfederale 27.11.96 nelle imprese o gruppi di dimensione comunitaria.

Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive.

Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite le locali associazioni imprenditoriali, il competente sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o della organizzazione del lavoro che influiscano sulla occupazione complessiva.

Appalti.

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie della azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per

le quali sia accertata, previo esame con le RSU, l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.

Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.

Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.

I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.

Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.

Nei casi di attività affidate con contratti di appalto continuativi saranno comunicate alle RSU le eventuali variazioni inerenti i soggetti appaltatori di tali attività.

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, verifica l'idoneità tecnico-professionale di tali soggetti e fornisce informazioni sia sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sulla natura delle attività conferite in appalto.

Lavoro a domicilio.

Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.

L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sulla occupazione.

Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.

Formazione professionale.

Premessa.

Le Parti, nel quadro delle previsioni in materia di formazione di cui al capitolo II, CCNL 29.11.02, considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità e il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori.

Nel quadro degli indirizzi espressi dalla bilateralità e ferme restando le iniziative formative che ciascuna impresa potrà autonomamente progettare e attivare, le Parti convengono di promuovere iniziative congiunte in materia di formazione

con particolare riguardo a quelle sostenute da risorse finanziarie pubbliche, o ricadenti negli indirizzi espressi dal Fondo interprofessionale FONDIMPRESA costituito da CONFINDUSTRIA e CGIL-CISL-UIL nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1) e ss., art. 118, legge n. 388/00.

Per le finalità di cui al presente accordo, col termine “formazione continua” si intende anche la formazione comunque sostenuta da risorse finanziarie pubbliche.

Allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua nelle imprese le Parti, a livello nazionale, costituiscono un Comitato tecnico per la formazione continua (CTF) formato da esperti interni alle proprie Organizzazioni, con la finalità di individuare gli ambiti e i temi della formazione continua.

Coerentemente con quanto indicato in premessa, si conviene:

A) PER LA FASE DI PROGETTAZIONE:

- il CTF definisce ambiti e temi nei quali sviluppare la formazione continua, predispone i progetti promossi dalle Parti a livello nazionale e territoriale, fornendo supporti contenutistici e metodologici. In tali ambiti il CTF individua le modalità di svolgimento della formazione, l'entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente ad essa, la compatibilità con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa nel caso di coincidenza con l'orario di lavoro;
- le imprese possono proporre progetti autonomi aziendali/locali, anche in collaborazione con il CTF;
- i progetti promossi nei termini del presente accordo devono essere comunicati preventivamente al CTF che, fermo restando il principio del silenzio assenso decorsi 15 giorni dal ricevimento, ne verifica la congruenza con le finalità del presente accordo;
- il CTF individua le aree di intervento formativo per cui è possibile la partecipazione dei lavoratori ai costi di frequenza residui, anche attraverso l'utilizzazione dei vari istituti contrattuali;
- il CTF individua le aree di intervento formativo per le quali possa essere regolamentata dalle Parti, in via di eccezione al principio generale, la salvaguardia della eventuale non adesione individuale.

B) PER LA FASE DI ADESIONE:

- le imprese, mediante la stipula di apposito accordo con le RSU (sulla base dello schema allegato), possono aderire ai progetti nazionali/ territoriali o agli specifici progetti aziendali;
- le imprese nelle quali non fosse costituita la RSU possono aderire tramite accordi con le Organizzazioni sindacali territoriali;
- le imprese inviano al CTF gli accordi di adesione;
- negli accordi, tra impresa e RSU/OOSS territoriali, devono essere specificati:
 - la tipologia degli interventi formativi;
 - i contenuti e le metodologie didattiche;
 - il numero dei lavoratori/lavoratrici interessati;
 - i criteri sulla base dei quali verranno individuati i lavoratori/ lavoratrici chiamati a partecipare ai corsi;
 - la sede, le date e gli orari di svolgimento dei corsi;
 - eventuali altre indicazioni che si riterranno utili.

C) PER LA FASE DI MONITORAGGIO:

- il CTF verifica, attraverso azioni di monitoraggio effettuate anche da singoli componenti del CTF, la coerenza dei singoli accordi di adesione con i relativi progetti e la loro realizzazione pratica.

Le Parti indirizzano l'attività del CTF anche verso iniziative che favoriscano la riqualificazione delle figure aziendali a rischio nei processi di riorganizzazione industriale, in particolare sia la manodopera femminile soggetta a contrazione delle posizioni professionali tradizionali sia i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni d'età, con appositi progetti loro dedicati che tengano conto dell'effettivo fabbisogno formativo.

La regolamentazione contenuta nella presente premessa ha carattere sperimentale e verrà adeguata sulla base delle esperienze effettuate e dei risultati conseguiti.

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA E PARTECIPAZIONE AI COSTI

Nel quadro del processo di internazionalizzazione delle imprese e delle necessità emergenti da questo fenomeno le Parti riconoscono l'importanza strategica per la competitività delle imprese della valorizzazione delle risorse umane realizzata attraverso interventi che possano contribuire a favorire la crescita professionale.

Le Parti concordano sulla rilevanza dei seguenti elementi:

- evoluzione dei sistemi di formazione professionale funzionale alla introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
- motivazione dei lavoratori all'aggiornamento connesso con lo sviluppo della cultura di impresa;
- miglioramento delle capacità da parte dei lavoratori di soddisfare le esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative dagli obiettivi di qualità e dal mercato.

All'interno dell'Osservatorio nazionale è istituita una sezione sulla formazione professionale.

L'utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative formative deve contribuire a finanziare in maniera significativa i costi della formazione professionale.

I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione devono essere ripartiti, previo confronto con la RSU, sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.

Per la frequenza ai corsi di formazione i lavoratori utilizzano i permessi e riposi a vario titolo spettanti, ivi comprese le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all'art. 19.

Capitolo III - OCCUPAZIONE E ORARIO DI LAVORO

Le Parti, consapevoli che eventuali casi di crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o riconversioni aziendali che determinino problemi occupazionali debbano essere oggetto di un attento controllo, convengono sulla opportunità di una azione di orientamento e di salvaguardia delle imprese e della occupazione che - fatte salve le singole specifiche esigenze tecnico-organizzative delle imprese stesse e nel rispetto della autonomia del livello aziendale - contribuisca a individuare possibili soluzioni che ne riducano le conseguenze sociali.

Per rispondere all'obiettivo sopra indicato le Parti, ferma restando la utilizzabilità, in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in materia di contratti di solidarietà (leggi nn. 863/84 e 236/93), Cassa Integrazione Guadagni e mobilità (legge n. 223/91), contratti part-time (legge n. 863/84) e altri e successivi interventi, indicano alle Direzioni e alle RSU delle imprese i seguenti strumenti e percorsi, che dovranno tenere conto delle compatibilità tecnico-organizzative delle imprese:

1) Utilizzo collettivo della riduzione dell'orario nel ciclo annuale.

Previa valutazione della entità delle eccedenze, della tipologia del lavoro e della omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno prendere in considerazione la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell'orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero che per quello turnista:

- tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti agli artt. 15, 16, 17 del contratto;
- i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non ancora goduti;
- la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le 4 settimane.

2) Ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà così come previsto dalla vigente legislazione.

In sede di Osservatorio nazionale saranno esaminate le esperienze che dovessero essere realizzate e ne sarà diffusa la conoscenza nel settore.

Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.

1)

Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita della occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le

opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nel capitolo I del presente contratto la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

2)

In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, in particolar modo nel Mezzogiorno, le parti stipulanti potranno verificare, nel quadro della specifica disciplina legislativa, richiamata dal capitolo precedente, la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali, nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.

Capitolo IV - ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE

Art. 1 — Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

1)

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi prevista.

Sempreché abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre associazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti associazioni previste al punto 4), parte II del richiamato accordo interconfederale (*).

In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.

2)

La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole associazioni firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.

Per la composizione delle liste le associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità lavorativa.

3) Il numero dei componenti la RSU è pari a:

- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti
- 25 componenti nelle unità dal 1.501 a 2.000 dipendenti
- 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni

I componenti la RSU restano in carica 3 anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della associazione industriale territoriale competente.

(*)

La UGL, a seguito della sottoscrizione con il Governo del Protocollo d'intesa per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico, politico dei redditi e rilancio della occupazione, nonché l'elezione dei nuovi Organismi di rappresentanza di base, si impegna a partecipare al sistema elettivo delle RSU secondo le regole previste dall'Accordo interconfederale 20.12.93.

4)

Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi per i rapporti con la Direzione aziendale, di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi componenti.

5)

La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art. 1, CCNL 21.11.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Nei confronti di ciascun componente la RSU eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3) si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/70.

Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione industriale territoriale.

6)

Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza alla unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.

I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della RSA sensi dell'art. 23, legge n. 300/70.

Nelle unità produttive che occupano da 16 a 40 dipendenti i componenti della RSU disporranno di un monte ore annuo pari a 100.

Le Associazioni sindacali FILCEM, FEMCA e UILCEM, per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità produttive, disporranno annualmente di 1/3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione delle RSU.

I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.

Tali permessi saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate Associazioni.

7)

Le operazioni connesse con l'elezione della RSU saranno svolte compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'accordo interconfederale.

Dichiarazione a verbale.

1)

Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.

2)

Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 2 – Assemblee.

Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle RSU e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dalla azienda nella unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con le RSU.

Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la normale prosecuzione dell'attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le RSU.

Nelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.

Le assemblee saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera.

Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la RSU o che ha promosso l'assemblea, previamente indicati al datore di lavoro.

Le RSU e le Organizzazioni provinciali di cui al comma 1) del presente articolo, che intendono convocare l'assemblea, dovranno far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno.

Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.

Le RSU e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione della assemblea mediante avviso negli albi aziendali.

Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 12 ore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.

Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l'orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.

Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare.

Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri di cui al precedente comma 10). Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Chiarimento a verbale ai commi 3) e 4), art. 2 (Assemblee).

Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee durante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di partecipare all'assemblea da parte dei lavoratori e la esigenza della normale prosecuzione dell'attività produttiva.

Specificità settoriali lampade e display.

In deroga a quanto previsto dal comma 10) del presente articolo lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 10 ore all'anno.

Art. 3 - Permessi per cariche sindacali.

Ai lavoratori che siano membri di Organi direttivi di Organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico-aziendale.

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi nell'ambito di ogni stabilimento, per il disimpegno delle loro funzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 ore annue per aziende fino a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 ore annue per le aziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie.

Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle Organizzazioni predette all'Azienda, tramite l'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro.

L'appartenenza agli Organi di cui al comma 1) e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette a quella territoriale degli Industriali, che provvederà a comunicarle alla azienda cui il lavoratore appartiene.

Art. 4 — Aspettative per cariche sindacali e pubbliche.

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi precedenti è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di 2 anni.

Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna e il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto contrattuale.

Per il TFR detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione di cui al comma 4), art. 1, legge n. 297/82.

Art. 5 – Affissioni.

Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da uno dei segretari dei sindacati medesimi.

Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 6 - Versamento contributi sindacali.

Per la riscossione dei contributi sindacali l'impresa provvederà a trattenere, sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l'importo del contributo associativo su delega.

Alla impresa verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La delega dovrà contenere l'indicazione della Organizzazione sindacale cui l'impresa dovrà versare il contributo, nonché della percentuale dell'1% da calcolare sul minimo tabellare e IPO per le aziende delle prime lavorazioni del vetro ovvero sul minimo tabellare e indennità di contingenza per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende della produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.

Tale delega, rilasciata secondo le indicazioni del presente articolo, si intenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo esplicita disdetta da parte dell'interessato, da comunicare almeno 30 giorni prima della normale scadenza.

L'impresa trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento a un Istituto bancario sul conto corrente dallo stesso indicato.

Le trattenute e i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente.

Art. 7 — Reclami e controversie.

Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.

Sono escluse, dalle procedure che seguono, le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore.

A) Controversie individuali e plurime.

Il lavoratore, che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest'ultimo, entro 1 settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l'accettazione o il rigetto del reclamo stesso.

In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la RSU dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.

Qualora problemi relativi alla applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la RSU può assumere l'iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta della RSU.

Qualora non si raggiunga un accordo tra Direzione aziendale e la RSU, il lavoratore interessato, o la RSU in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all'esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere, entro 10 giorni dal mancato accordo, alla Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.

In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all'esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.

B) Controversie di interpretazione contrattuale.

Qualsiasi controversia sulla interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.

Art. 7 bis — Relazioni sindacali.

Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità le Parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa 22.1.83, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge, nonché l'informazione di cui al capitolo I del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Nota a verbale.

In considerazione della particolare delicatezza e specificità dei processi di lavorazione a ciclo continuo della industria vetraria di fabbricazione, le Parti, tenuto anche conto di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 25.1.90 sulle procedure per la prevenzione del conflitto, convengono sulla esigenza di integrare i contenuti del suindicato articolo, prevedendo un codice di comportamento nell'ipotesi di conflitti aziendali di lavoro.

In tale spirito le Parti concordano sulla utilità che in sede locale vengono realizzati accordi, assoggettabili ad eventuali verifiche, aventi l'obiettivo di garantire in ogni occasione le condizioni di sicurezza dei lavoratori e l'integrità degli impianti.

Art. 8 – Patronati.

Le Parti, in merito allo svolgimento della attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell'art. 12, legge 25.5.70 n. 300, all'interno della azienda convengono quanto segue:

1)

I Patronati svolgeranno i compiti previsti dal DLCPS 29.7.47 n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.

2)

I predetti rappresentanti dei patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione per l'esercizio della loro attività.

3)

Per lo svolgimento della stessa verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori al di fuori dell'orario di lavoro.

Capitolo V - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 9 – Assunzione.

Per le assunzioni valgono le norme di legge.

All'atto dell'assunzione, l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:

- (1) la data di assunzione;
- (2) l'inquadramento ai sensi del successivo art. 11;
- (3) la località ove deve prestare servizio;
- (4) il trattamento economico iniziale;
- (5) la durata dell'eventuale periodo di prova;
- (6) l'indicazione che il rapporto viene regolato dal presente contratto collettivo di lavoro e da eventuali sue successive modifiche;
- (7) tutte le altre condizioni eventualmente concordate;
- (8) documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa FONCHIM, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.

All'atto della assunzione il lavoratore deve presentare i documenti richiesti dalla azienda per la costituzione e l'amministrazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a comunicare all'atto della assunzione la propria residenza e domicilio e a notificare poi i successivi eventuali mutamenti.

L'azienda terrà presso l'Ufficio Personale una copia del presente CCNL, che potrà essere consultata dai lavoratori.

Art. 10 - Periodo di prova.

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le categorie alle cui mansioni il lavoratore è stato assegnato.

Durante il suddetto periodo la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due Parti, in qualsiasi momento senza preavviso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non procederà alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione.

La durata del periodo di prova è disciplinata dalle seguenti tabelle:

SETTORI MECCANIZZATI

durata	categoria/P.O.
--------	----------------

6 mesi	A e B
5 mesi	C2
4 mesi	C1-D2 (gr. 1 e 2)
35 giorni di effettiva prestazione	D1-D2 (gr. 3) – D3
25 giorni di effettiva prestazione	E2-E3
20 giorni di effettiva prestazione	F1-E1

SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE

durata	livelli	
6 mesi	8 - 7	
5 mesi	6	
4 mesi	5 – 6	gruppi 1 e 2
35 giorni di effettiva prestazione	5 – 5a	gruppo 3
35 giorni di effettiva prestazione	4	
25 giorni di effettiva prestazione	3	
20 giorni di effettiva prestazione	1 - 2	

SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE

durata	livelli	
6 mesi	9 – 8	gruppo 1
4 mesi	6	gruppo 1
45 giorni di effettiva prestazione	8a	gruppo 3
35 giorni di effettiva prestazione	7 e 6	gruppo 3
35 giorni di effettiva prestazione	5	gruppo 1
25 giorni di effettiva prestazione	4 – 5	
20 giorni di effettiva prestazione	1 – 2 – 3	

SETTORI DELLA PRODUZIONE DI LAMPADE E DISPLAY

durata	livelli		
6 mesi	A	gruppo 1	quadri
6 mesi	B, C	gruppo 1	impiegati
3 mesi	D, E, F, G, H, I	gruppo 1	impiegati
3 mesi	D, E, F	gruppo 2	Q.S.
1 mese e 1/2	E, F, G	gruppo 3	operai
1 mese	H, I	gruppo 3	operai
1/2 mese	L	gruppo 3	operai

Per i lavoratori di cui al gruppo 3), ai fini del raggiungimento del periodo di prova di cui alle precedenti tabelle, sono considerate le prestazioni effettuate nella stessa azienda e medesima mansione per altri rapporti (anche come lavoratori interinali) nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

Nei casi di cui al comma precedente viene comunque fissato un periodo di prova minimo di 1 settimana dal momento dell'assunzione.

Il periodo di prova è ridotto da 6 a 4 mesi e 1/2, da 5 a 3 mesi e 1/2, da 4 a 3 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1):

- (a) per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno 1 biennio, presso altre aziende;

- (b) per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno 1 biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attività.

Per i lavoratori di cui al gruppo 1) assunti nel livello 3 dei settori meccanizzati e della trasformazione o nel livello 4 dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche, è ammessa la proroga consensuale, risultante per iscritto, del periodo di prova rispettivamente di ulteriori 20 giorni di effettiva prestazione.

Per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1) non è ammessa la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo e per licenziamento, durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori di cui ai livelli 6, 7, 8 e 9 del gruppo 1) e durante i primi 10 giorni di effettiva prestazione per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1) la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, al lavoratore di cui al gruppo 1) verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

I lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3), che nel corso o al termine del periodo di prova non vengano trattenuti o si dimettano, hanno diritto al pagamento della retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

Ai lavoratori di cui al gruppo 1) che vengano licenziati durante il periodo di prova verranno concessi i ratei della 13a mensilità con le disposizioni di cui al successivo art. 33.

Specificità settoriali lampade e display.

Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1):

- (a) per gli amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno 1 biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività;
- (b) per i tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno 1 biennio presso altre aziende che esercitano la medesima attività.

Capitolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEI SETTORI MECCANIZZATI, DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO E DEI SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE

Art. 11 - Classificazione del personale delle aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati).

I lavoratori sono inquadrati nella scala classificatoria composta delle seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente considerate equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative:

categorie	posizioni organizzative	qualifica	parametro
A	2	Q	207
	1	Q	201
B	2	I	184
	1	I	179
C	2	I	161
	1	QS	157
D	3	O	152
	2	I-QS-O	147
	1	I-QS-O	134
E	3	O	128
	2	I-QS-O	125
	1	I-O	112

F	1	O	100
---	---	---	-----

L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili come indicato nelle successive tabelle.

La declaratoria determina per ciascuna categoria le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa.

I profili distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative descrivono il contenuto professionale delle mansioni in esso individuate.

Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili verranno inquadrare nell'ambito della medesima qualifica, sulla base della declaratoria della categoria pertinente, con l'ausilio del riferimento analogico ai profili delle posizioni organizzative.

La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali etc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento e il trattamento normativo è indicato nella tabella precedente (gruppo 1: quadro e qualifica impiegatizia; gruppo 2: qualifica speciale; gruppo 3: qualifica operaia).

Nota a verbale.

Le Parti concordano sulla attivazione di una Commissione Paritetica, formata da 18 componenti, per procedere alla valutazione della necessità di eventuale introduzione nell'attuale articolazione di Categorie e Posizioni Organizzative/Livelli, di nuove attività professionali in relazione all'evoluzione tecnica e organizzativa.

Le Parti concordano che i lavori della Commissione che si articoleranno nel rispetto del principio della invarianza del costo termineranno entro il 31.7.08.

CATEGORIA A)

categoria	pos.org.	qualifiche
A	A1	I
	A2	I

Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori con la qualifica di Quadro.

Profili

Posizione organizzativa 1:

categoria	pos.org.	qualifiche
A	A1	I

Profili

Quadri (gruppo 1):

- lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero lavoratore con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

Profili

posizione organizzativa 2:

categoria	pos.org.	qualifiche
A	A2	I

Profili

Quadri (gruppo 1):

- lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché il lavoratore al quale sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

CATEGORIA B)

categoria	pos.org.	qualifiche
B	B1	I
	B2	I

Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che in possesso di notevoli conoscenze tecniche o amministrative o commerciali e con notevole esperienza svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali, nonché lavoratori con funzioni specialistiche di livello equivalente.

Profili

posizione organizzativa 1:

categoria	pos.org.	qualifiche
B	B1	I

Profili

Impiegati (gruppo 1):

- lavoratore che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolge con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali, nonché il lavoratore con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.

Profili

posizione organizzativa 2:

categoria	pos.org.	qualifiche
B	B2	I

- lavoratore che in possesso di competenze professionali elevate e adeguata specializzazione svolge con discrezionalità di poteri, autonomia e facoltà di iniziativa funzioni direttive che possono prevedere la gestione sia di unità organizzative che di gruppi di lavoro oppure di pluralità di discipline in ambiti organizzativi complessi.

CATEGORIA C)

categoria	pos.org.	qualifiche
-----------	----------	------------

C	C1 C2	QS I
---	----------	---------

Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati e con qualifica speciale che in possesso di adeguate conoscenze tecniche o amministrative e con rilevante specifica esperienza, in condizioni di autonomia operativa, svolgono compiti di guida e coordinamento, nonché i lavoratori con funzioni equivalenti per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.

Profili

posizione organizzativa 1:

categoria	pos.org.	qualifiche
C	C1	QS

Profili

qualifica speciale (gruppo 2):

- lavoratore che, in possesso di capacità tecniche particolarmente elevate nel settore della manutenzione esercita, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito dei propri compiti e con ampio potere di iniziativa, la guida, il controllo e il coordinamento di squadre di lavoratori.

Profili

posizione organizzativa 2:

categoria	pos.org.	qualifiche
C	C2	I

Profili

Impiegati (gruppo 1):

- lavoratore che, in possesso di particolari e approfondite conoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante specifica esperienza, svolge con ampia autonomia operativa nell'ambito dei propri compiti importanti mansioni di concetto che possono anche implicare la conduzione e il coordinamento di unità organizzate.

CATEGORIA D)

categoria	pos.org.	qualifiche
D	D1	I-QS-O
	D2	I-QS-O
	D3	O

Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono una approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica, nonché i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o amministrativa comunque acquisita.

Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale il cui compito consiste nella guida, coordinamento controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica, nonché i lavoratori che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori.

Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che, in autonomia operativa, compiono a regola d'arte lavori particolarmente difficili o eseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite con specifica preparazione professionale, nonché i lavoratori con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico-professionale che svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l'ottimale funzionamento degli impianti e/o apparecchiature, coordinando all'occorrenza altri lavoratori.

Profili

posizione organizzativa 1:

categoria	pos.org.	qualifiche
D	D1	I-QS-O

Profili

Impiegati (gruppo 1):

- operatore esperto di Centro elettronico;
- disegnatore che provvede autonomamente allo sviluppo grafico di particolari costruttivi, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche;
- segretaria stenodattilografa che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche e con conoscenza di lingue estere, redige corrispondenza semplice, esegue lavori di archivio e provvede al reperimento di dati.

Profili

Operai (gruppo 3):

Settore "Vetro piano":

- operatore sala comandi 'float' (spout bagno);
- primo operatore linea 'float';
- operatore bagno, capace di sostituire completamente l'operatore sala comandi 'float';
- operatore linea taglio computerizzato che in condizione di autonomia operativa imposta il programma di taglio sul computer di processo, ottimizzando la resa del prodotto, attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, nell'ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'unità centrale;
- stimatore di processo della qualità che, dopo adeguato addestramento tecnico specifico, teorico e pratico e con notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità nella mansione, in base a standard produttivi prestabiliti, oltre ad eseguire i controlli e le rilevazioni statistiche delle proprietà visive, chimico-fisiche e dimensionali del prodotto con l'ausilio di apposita strumentazione, autonomamente determina gli standard qualitativi ed effettua proiezioni sulla base dei controlli eseguiti, consentendo così alla produzione di intervenire tempestivamente sul processo per il mantenimento di condizioni ottimali di qualità;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue sulla base di metodologie standardizzate e avvalendosi della strumentazione di laboratorio, analisi chimico-fisiche di prodotti, materie prime e altri componenti ausiliari. Riporta i risultati su appositi moduli o, all'occorrenza, su carte diagrammate fornendo in tempo reale alla produzione i risultati e i parametri indispensabili per il controllo del processo vetrario, con particolare riferimento al vetro colorato. Provvede, altresì, alla taratura delle apparecchiature di laboratorio, quali spettrofotometri, spettrometri a raggi X etc. con l'ausilio di standard.

Settore "Vetro temperato e accoppiato, edilizia e auto, argentato":

- lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata conduce, in condizioni di autonomia operativa, linee a più presse automatiche per costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, impostando i programmi di pressatura su computer e gestendo l'ispezione finale per l'ottimizzazione della resa del prodotto; esegue interventi correttivi di regolazione e manutenzione che assicurino la continuità produttiva e la qualità del prodotto, con compiti di coordinamento meramente operativo; trasmette a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore;

- conduttore linea a freddo computerizzata per vetri temperati o accoppiati che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di taglio del vetro sul computer, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, nell'ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore e assicurando direttamente e da solo la qualità del prodotto con la relativa ispezione;
- conduttore linea di assemblaggio e ispezione finale automatizzata per vetri accoppiati auto che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di pressatura su computer e segue il programma della linea di ispezione finale, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, anche per l'autoclave, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore e assicurando la qualità del prodotto;
- conduttore di linee autoclave automatizzate che, in condizioni di autonomia operativa, imposta cicli di produzione per vari tipi di prodotto, attraverso interventi adattivi rispetto all'andamento della qualità, trasmettendo i dati produzione all'elaboratore;
- conduttore di linee completamente robotizzate di controllo e saldatura e imballo del vetro temperato e accoppiato che, tramite elaboratore, compila schede e istogrammi per il controllo del processo produttivo trasmettendo i dati dal terminale all'elaboratore;
- conduttore impianto tempera;
- conduttore forni di curvatura dei vetri accoppiati;
- tagliatore e molatore a mano per prototipi auto fuoriserie (mansione prevalente).

Settore “Vetro cavo”:

- lavoratore, in possesso di notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità nella mansione, preposto alla conduzione di macchine formatrici con responsabilità della produzione delle medesime, che esegue difficili operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo alle relative registrazioni, anche a mezzo videoterminale;
- lavoratore, in possesso di particolare e approfondita conoscenza tecnico-operativa specifica derivante anche da notevole esperienza, che esegue con autonomia operativa ed eventualmente in base a disegno, qualsiasi lavoro di costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ogni tipo di impianto elettrico, elettronico e strumentale, effettuandone la messa a punto e regolazione secondo gli standard di funzionamento e che in grado di individuare qualsiasi guasto effettua interventi che risultino risolutivi, con eventuali compiti di coordinamento operativo;
- lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza teorico-pratica derivante da addestramento specifico e pluriennale esperienza nella mansione esegue, in unità organizzative complesse, su tutte le linee di produzione in modo autonomo il controllo delle caratteristiche di qualità del prodotto (funzionali, dimensionali, estetiche), definite nelle relative schede tecniche, mediante l'utilizzo di apparecchiature anche elettroniche, coordinando i flussi informativi e l'operatività che ne consegue consentendo alla produzione - anche attraverso tempestive segnalazioni - il raggiungimento e il mantenimento dei livelli qualitativi espressi nei capitoli tecnici; che valuta altresì la conformità del prodotto anche con riferimento alle normative di certificazione; che compila l'apposita modulistica anche tramite videoterminale, ivi comprese le schede di conformità.

Settore “Tubo di vetro”:

- fonditore

Settore “Fibre isolanti”:

- fibratore;
- lavoratore di produzione che, in possesso di notevole esperienza e preparazione, con autonomia operativa provvede alla regolazione e al controllo di più macchine di produzione, secondo le prescrizioni di esercizio, assicurandone il regolare funzionamento, con eventuali compiti di coordinamento e provvedendo alle relative registrazioni anche a mezzo videoterminale.

Settore “Fibre tessili”:

- regolatore filiere;
- regolatore appretti con compiti di controllo della preparazione appretti, effettuando anche analisi di laboratorio e coordinamento del personale addetto alla preparazione appretti;

- lavoratore che, in condizione di autonomia operativa assicura, oltre alle normali operazioni di fine linea unifilo, l'eventuale avviamento in manuale dell'impianto, la regolazione della linea e la esecuzione completa di cambi di programma nel quadro di un sistema integrato della gestione della produzione.

Settore "Fibre ottiche":

- lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, ha maturato una considerevole esperienza nella conduzione degli impianti di fabbricazione della fibra ottica su più fasi di lavorazione (deposizione e compattamento filatura e 'stretching'; deposizione e compattamento caratterizzazione prodotto; filatura e 'stretching' caratterizzazione prodotto) e che, nel quadro di specifici piani di addestramento definiti, dopo avere ricevuto adeguata qualificazione da parte degli istruttori provvede, su indicazione di questi ultimi, all'addestramento tecnico e operativo di altri lavoratori per metterli in condizione di assicurare il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle specifiche di produzione, di qualità e del ciclo di lavoro, suggerendo gli eventuali correttivi.

Profili comuni a tutti i settori (gruppo 3):

- lavoratore che, in possesso di adeguata esperienza, conduce congiuntamente forni fusori e impianti di composizione centralizzati effettuando le opportune manovre di regolazione e di controllo, eseguendo i necessari interventi in caso di guasti e provvedendo altresì alle annotazioni prescritte;
- lavoratore di manutenzione che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche e capacità pratiche con poliprofessionalità nei rami meccanico-elettrico-elettronico - con una alta specializzazione in almeno uno dei 3 rami suindicati - effettua interventi che assicurano l'efficienza e il regolare funzionamento degli impianti e delle macchine, con eventuali compiti di coordinamento meramente operativo.

Profili
posizione organizzativa 2:

categoria	pos.org.	qualifiche
D	D2	I-QS-O

Profili
Impiegati (gruppo 1):

- impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi;
- impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni;
- impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito commerciale;
- programmatore di Centro elettronico che, sulla base d'istruzione e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e apportandovi variazioni e migliorie;
- segretaria stenodattilografa con ottima conoscenza di lingue estere che, servendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza, gestisce gli archivi, appronta prospetti e statistiche, tiene aggiornata l'agenda degli impegni e provvede alla organizzazione logistica di riunioni e viaggi.

Profili
Operai (gruppo 3):

- lavoratore che, in possesso di diploma tecnico-professionale o di preparazione equivalente, con notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di formazione del vetro cavo responsabile di più macchine e/o linee formatrici, individua i difetti le cause dei guasti e opera difficoltosi interventi che risultino risolutivi ai fini del regolare andamento della lavorazione, effettua l'avvio e la regolazione delle macchine formatrici in condizioni di autonomia operativa, difficoltosi interventi per la sostituzione di parti delle macchine, nonché interventi meccanici per il buon funzionamento delle stesse;
- strumentista manutentore che, in possesso di adeguata competenza tecnica applicata a più rami di specializzazione (meccanica, elettrica, idraulica) opera sulla pluralità degli impianti e/o apparecchiature esistenti in azienda, purché

siano tra loro differenti per caratteristiche, al fine di individuare ed eliminare qualsiasi guasto. Provvede alla revisione e alla messa a punto dei singoli componenti con interventi che risultino risolutivi;

- strumentista elettronico che, sull'intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse (analizzatori, etc.) o, in mancanza, sulla pluralità di quelle esistenti in azienda, purché siano tra loro differenti per caratteristiche, opera per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto e per la taratura (sia dopo la revisione sia all'atto della installazione), effettuando interventi che risultino risolutivi. Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa alla formulazione di proposte migliorative;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue varie analisi di laboratorio chimico-fisiche di prodotti, materie prime e altri componenti chimici di lavorazione, effettua vari tipi di analisi mediante l'uso di tutte le strumentazioni esistenti in azienda e ne sintetizza i risultati con apposite annotazioni coordinando all'occorrenza altri analisti di laboratorio.

Profili

posizione organizzativa 3:

categoria	pos.org.	qualifiche
D	D3	O

Profili tassativi Operai:

- strumentista manutentore, in possesso di diploma tecnico-professionale o di preparazione equivalente e con notevole esperienza che, operando sulla intera gamma degli impianti e delle apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche di tecnologia particolarmente complessa effettua interventi risolutivi per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto: provvede alla revisione e alla messa a punto dei singoli componenti, nonché alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, contribuendo alla formulazione di proposte migliorative;
- lavoratore che, in possesso di diploma tecnico-professionale o di preparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di formatura vetro/cavo, opera in unità organizzative complesse in condizione di autonomia operativa e potere di iniziativa, intervenendo sulla conduzione dei canali e sul coordinamento dei cambi di lavorazione: imposta e assicura, mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, la corretta regolazione delle macchine al fine di conseguire l'ottimizzazione del processo produttivo sia in termini qualitativi che quantitativi, curando anche la registrazione, l'aggiornamento e l'archivio delle schede di temporizzazione delle macchine stesse per ogni singolo articolo;
- lavoratore che, in possesso di diploma tecnico-professionale o di preparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dell'area produttiva di appartenenza e dei processi produttivi connessi, all'interno della produzione 'float' ovvero della lavorazione per il vetro auto, esercita, in condizioni di autonomia operativa, compiti di supporto e coordinamento di una squadra di lavoratori verificando la rispondenza della produzione in termini qualitativi e quantitativi mantenendo l'attività di conduzione di una parte/macchina del processo produttivo.

CATEGORIA E

categoria	pos.org.	qualifiche
E	E1 E2 E3	I-O I-QS-O O

Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che svolgono semplici mansioni d'ufficio che richiedono una generica preparazione professionale, nonché i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una adeguata preparazione professionale comunque acquisita.

Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli altri addetti della qualifica "Operai".

Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche, nonché i lavoratori che, nel rispetto degli standard fissati, compiono lavori od operazioni le cui complessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, nonché i lavoratori che in possesso di approfondita conoscenza eseguono sulle linee di produzione controlli qualitativi con riferimento alle normative sulla certificazione.

Profili

posizione organizzativa 1:

categoria	pos.org.	qualifiche
E	E1	I-O

Profili

Impiegati (gruppo 1):

- addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonché dattilografi addetti a centralini telefonici di normale difficoltà.

Profili

Operai (gruppo 3):

Settore “Produzione lastre”:

- lavoratore che esegue operazioni secondo procedure definite che richiedono l'impiego di macchine o attrezzature di normale difficoltà o che esegue lavori manuali di equivalente impegno;
- lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.

Settore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia e auto, argentato”:

- lavoratore che, su macchine e con l'ausilio di attrezzature, esegue operazioni di normale difficoltà secondo procedure definite o che effettua operazioni manuali di equivalente impegno;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno;
- lavoratore che esegue il controllo di qualità visivo e dimensionale secondo le specifiche previste;
- lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
- lavoratore che esegue l'imballo e il confezionamento del prodotto finito, secondo le specifiche previste.

Settore “Vetro cavo”:

- lavoratore che, addetto al funzionamento di macchine, esegue operazioni richiedenti il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche, ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno;
- lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
- lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari;
- lavoratore che, in possesso di esperienza derivante da anzianità nello svolgimento della medesima mansione effettua, secondo procedure definite, la determinazione di qualità di prodotti e materiali che richiedono selezioni particolarmente accurate;
- lavoratore di officina e di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.

Settore “Tubo di vetro”:

- lavoratore che predispone ed esegue normali e semplici regolazioni di macchine, anche con l'ausilio di tabelle e indici di riferimento, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni;
- lavoratore che esegue il controllo di qualità visiva e dimensionale con l'ausilio di semplici strumenti di misura provvedendo alle relative annotazioni;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno;
- lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
- aiutanti di lavoratori del livello superiore.

Settore “Fibre”:

- lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue misure chimico-fisiche correnti su un solo prodotto o materia prima anche con l'aiuto di strumenti, provvedendo alle relative annotazioni;
- lavoratore che predispone, secondo le consegne ricevute, le normali e semplici regolazioni di macchine, previste su opportune scale o indici di riferimento, al fine di assicurarne il regolare funzionamento o esegue altri lavori di equivalente impegno;
- lavoratore incaricato del controllo visivo ed eventuale scarto dei prodotti prima dell'imballo;
- lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica dei carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.

Settore “Fibre ottiche”:

- lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati, coadiuva il conduttore degli impianti di filatura eseguendo semplici interventi in fase di avviamento e a ciclo, curando l'evacuazione del ridotto, effettuando misure geometriche sul rivestimento sulla base di scale opportune e indici di riferimento e controllando visivamente la conformità del prodotto stesso;
- lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati, cura la bobinatura su bobine di misura, la ribobinatura su bobine di spedizione e il controllo finale della fibra eseguendo semplici operazioni manuali e normali regolazioni/controlli di processo, effettuando le relative registrazioni.

Profili

posizione organizzativa 2:

categoria	pos.org.	qualifiche
E	E2	I-QS-O

Profili

Impiegati (gruppo 1):

- addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti
- addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici
- disegnatore non esclusivamente lucidista

Profili Operai (gruppo 3):

Settore “Produzione lastre”:

- lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine di produzione, che esegue operazioni difficoltose che comportano anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare funzionamento o che effettui altri lavori, anche manuali, di equivalente impegno;

- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.

Settore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia e auto, argentato, etc.”:

- lavoratore addetto alle fasi di lavorazione manuale difficoltosa su lastre in relazione alla loro dimensione o forma o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà o incaricato della conduzione di impianti di tempera o simili (per simili si intendono anche le macchine che richiedono operazioni la cui difficoltà è equivalente a quella dell'impianto di tempera) che esegue operazioni che comportano anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare ciclo di funzionamento;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso;
- lavoratore addetto al taglio semi-automatizzato del vetro su linee collegate a forni di tempera (vetro temperato) e piegatura (vetro accoppiato) che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualità del prodotto;
- lavoratore addetto alla saldatura di terminali su lunotti termici (vetro temperato), che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualità del prodotto;
- lavoratore addetto al costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualità del prodotto.

Settore “Vetro cavo”:

- lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di impianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo ad eventuali relative registrazioni;
- lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provvede alla successiva messa a punto e regolazione degli stessi;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso;
- lavoratore che, in possesso di particolare ed elevata capacità - derivante anche da notevole esperienza specifica acquisita nello svolgimento della medesima mansione - effettua con perizia e carattere di continuità, in modo autonomo, nel rispetto delle procedure e degli standard definiti, la determinazione di qualità di prodotti per la profumeria, aventi caratteristiche estetico-qualitative accentuate, richiedenti selezioni particolarmente complesse e accurate;
- lavoratore addetto in modo continuativo al controllo di qualità che, in possesso di particolare ed elevata capacità derivante anche da notevole esperienza, esegua in modo autonomo nel rispetto delle prescrizioni di esercizio la determinazione del livello qualitativo della produzione mediante il controllo statistico delle sue caratteristiche morfologico/ dimensionali avvalendosi di adeguata strumentazione, effettuando le relative registrazioni su appositi moduli e dando tempestiva segnalazione di eventuali anomalie, in modo da assicurare risultati aderenti agli standard fissati.

Settore “Tubo di vetro”:

- lavoratore che esegue difficoltose operazioni che comportano conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche e richiedono interventi correttivi e controlli per la conduzione di uno o più apparecchiature o forni fusori per vetro, al fine di assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, provvedendo alle relative annotazioni;
- lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di più macchine tiratrici, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo ad eventuali relative registrazioni;
- lavoratore che, in base a metodi di lavoro prestabiliti esegue controlli e rilievi statistici delle proprietà dimensionali, visive e chimico-fisiche del prodotto, con l'ausilio di apposita strumentazione, provvedendo alle relative annotazioni;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura e di carpenteria su apparecchiature, macchinari e impianti, ovvero che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.

Settore “Fibre”:

- lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine o di forni produttivi per vetro, le cui operazioni, che comportano conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, richiedono interventi correttivi o controlli di apparecchiature con le eventuali relative annotazioni;
- lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue varie analisi e rilievi chimici o fisici di una certa difficoltà provvedendo alle relative annotazioni;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici od elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.

Settore “Fibre ottiche”:

- lavoratore addetto alla conduzione di torni di deposizione e fornaci di compattamento e ad operazioni ausiliarie sulle preforme che, in base a procedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare e con specifiche conoscenze tecniche esegue, nel rispetto di standard prefissati, le operazioni di preparazione, conduzione e controllo delle macchine con le relative registrazioni;
- lavoratore addetto alla conduzione complessiva di impianti di filatura e ‘stretching’ e, in possesso di specifiche conoscenze tecniche e sulla base di procedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare, esegue, nel rispetto di standard prefissati, le operazioni di preparazione, conduzione e controllo degli impianti in ciascuna posizione lavorativa prevista con le relative registrazioni;
- lavoratore che, in base a procedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di lavorare con specifiche conoscenze tecniche, esegue, nel rispetto degli standard prefissati, la bobinatura e ribobinatura e il controllo finale del prodotto, i controlli dimensionali e fisico/ottici della fibra per determinare la caratterizzazione completa del prodotto avvalendosi delle strumentazioni di misura a lettura diretta ed effettuando le relative registrazioni.

Profili

posizione organizzativa 3:

categoria	pos.org.	qualifiche
E	E3	O

Profili Operai (gruppo 3):

Settore “Produzione lastre”:

- operatore di linea di taglio su ciclo continuo che determina la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, trasmettendo i dati di produzione alla fabbricazione.

Settore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia e auto, argentato, etc.”:

- operatore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata, esegue le operazioni di stampa serigrafica provvedendo alla preparazione delle paste, al settaggio delle macchine e garantendo la qualità del prodotto;
- lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata, è in grado di sostituire i titolari su più posizioni organizzative 2 della categoria E), garantendo comunque la qualità del prodotto in autocontrollo e svolgendo manutenzioni di primo livello sugli impianti;
- lavoratore con compiti di coordinamento nella fase di collaudo finale qualitativo e dimensionale di volumi con relative annotazioni o segnalazioni.

Settore “Vetro cavo”:

- lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza tecnico-pratica derivante da addestramento specifico e/o pluriennale esperienza nella mansione, esegue su tutte le linee di produzione in modo autonomo la determinazione dei livelli qualitativi della produzione mediante il controllo delle caratteristiche tecniche del prodotto, definite nei capitolati e/o nelle schede tecniche utilizzando apparecchiature e strumentazioni (di cui cura il funzionamento e il ripristino) curando il flusso delle informazioni alla produzione per la gestione e il miglioramento dei processi, facendo riferimento nella operatività alle eventuali normative di certificazione.

Settore “Fibre tessili”:

- lavoratore addetto appretti con compiti di preparazione e verifica delle specifiche di fabbricazione e di controllo e interventi sugli impianti; effettua anche analisi, utilizzando strumenti di laboratorio e apparecchiature informatiche con compiti di registrazione sull'andamento dell'attività;
- lavoratore, capo macchina velo, che assicura la corretta conduzione dell'impianto, compresa la fase di avviamento e quella di fermata, con compiti di controllo e regolazione, secondo i parametri e i processi di qualità indicati dal reparto. Il controllo e la regolazione comprendono l'impianto automatico della preparazione legante, il processo completo di formazione e impregnazione compresi i fili di rinforzo, l'impianto di caricamento automatico della fibra e l'impianto di abbattimento fumi;
- lavoratore, operatore fine linea velo che, oltre alle normali operazioni proprie della mansione (inserimento tubotti in macchina, controllo e ripristino di dispositivi di regolazione e di sicurezza, impianto automatico di imballo dei rotoli, impianto evacuazione degli sfridi) assicura, in collegamento con il capo macchina, gli interventi necessari per permettere una corretta fabbricazione del prodotto nel rispetto dei parametri di processo e di qualità indicati dal reparto.

CATEGORIA F

categoria	pos.org.	qualifiche
F	F1	O

Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che svolgono mansioni, lavori e operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità pratiche.

Profili

posizione organizzativa 1:

categoria	pos.org.	qualifiche
F	F1	O

Profili Operai (gruppo 3):

- addetti a lavori di carico e scarico a mano, generici di pulizia, lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica e aiutanti di operai a livello superiore.

Art. 11 bis - Classificazione del personale delle seconde lavorazioni del vetro e settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.

I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria composta da 8 livelli nei settori delle seconde lavorazioni del vetro e da 9 livelli nei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.

L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come più sotto indicato.

La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.

I profili determinano il livello minimo del contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.

Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili minimi verranno inquadrate, nell'ambito della medesima qualifica, sulla base della declaratoria pertinente, con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo minimo e a quelli contigui.

La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali etc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento e il trattamento normativo è il seguente:

Gruppo 1): Quadro e qualif. impiegatizia: livelli 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

Gruppo 2): Qualifica Speciale: livelli 6, 5, 4, 3

Gruppo 3): Qualifica operaia: livelli 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Note a verbale.

1)

I livelli di inquadramento definiti nel presente contratto sono raggruppati nelle seguenti aree:

I e II lavorazioni		tradizionale	
livelli	aree	livelli	aree
8	1	9	1
7	2	8	2
6	3	7	3
5		6	

4		5	
3	4	4	4
2		3	
1	5	2	5
		1	

2)

Secondo quanto stabilito all'art. 11, paragrafo "Commissione paritetica sulla classificazione", comma 11), CCNL 23.4.99, le Parti ribadiscono che per il settore del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e per quello delle seconde lavorazioni del vetro, entro dicembre 2003 sarà avviata una verifica per dare attuazione a quanto previsto dal medesimo comma 11) e dal successivo comma 12).

Declaratorie e profili

Settore seconde lavorazioni del vetro:

Livello 8 A

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Livello 8

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

Livello 7

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali, nonché i lavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.

Livello 6 A

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che, in possesso di particolari e approfondite conoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante e specifica esperienza svolgono, con ampia autonomia operativa nell'ambito dei compiti loro attribuiti, importanti mansioni di concetto che possono implicare anche la conduzione e il coordinamento di unità organizzate.

Livello 5

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o amministrativa comunque acquisita.

Profili minimi (gruppo 1):

- impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi;
- impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni;
- impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o industriale, o nell'ambito commerciale;
- programmatore di Centro elettronico che, sulla base di istruzioni e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e apportandovi variazioni e migliorie.
- i lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo coordinamento di un gruppo di lavoratori;
- i lavoratori (gruppo 3) con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico-professionale che svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l'ottimale funzionamento degli impianti e/o apparecchiature, coordinando all'occorrenza altri lavoratori.

Livello 4

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono una approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica.

Profili minimi (gruppo 1):

- segretaria stenodattilografa con perfetta conoscenza di almeno una lingua estera che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza e gestisce gli archivi;
- i lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica;
- i lavoratori (gruppo 3) che, in autonomia operativa, compiono a regola d'arte lavori particolarmente difficili ed eseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite con specifica preparazione professionale.

Profilo comune a tutti i settori (gruppo 3):

- lavoratore responsabile della manutenzione che, in possesso di particolari conoscenze teorico-pratiche, ed eventualmente in possesso di diploma tecnico-professionale, effettua in condizioni di autonomia operativa interventi risolutivi che assicurano l'efficienza e il regolare funzionamento degli impianti e delle macchine, con compiti di coordinamento meramente operativo.

Livello 3

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono una adeguata preparazione professionale comunque acquisita;
- i lavoratori (gruppo 2) che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli altri addetti;
- i lavoratori (gruppo 3) che, nel rispetto degli standard fissati, compiono lavori od operazioni le cui complessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.

Profili minimi (gruppo 1):

- addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti
- addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici
- disegnatore non esclusivamente lucidista

Profili minimi (gruppo 3):

settore “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani - vetri uniti al perimetro e accoppiati”:

- lavoratore addetto alla lavorazione manuale o con macchinari anche di parti accessorie di metallo o simili, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà;
- lavoratore addetto alla posa in opera di qualunque volume piano e curvato su qualsiasi tipo di serramento o con parti metalliche accessorie su qualsiasi vano, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà;
- lavoratore addetto ad impianti di argentatura, molatura, tempera o simili il quale esegua operazioni che comportano interventi correttivi e controllo di apparecchiature e preparati per assicurarne il regolare completo ciclo di funzionamento;
- lavoratore che, addetto alla conduzione di autocarri con mansioni di meccanico, esegue operazioni di carico e scarico anche con mezzi di sollevamento;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.

Settore “Fiale Siringhe”:

- lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di uno o più impianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio, provvedendo al cambio lavoro e relative registrazioni;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici od elettronici, idraulici, su apparecchiature macchinari e impianti o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.

Settore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:

- lavoratore che esegue a mano o a macchina difficoltose operazioni che comportano conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche per il controllo di qualità e il funzionamento di qualsiasi tipo di strumento finito a perfetta regola d'arte;
- lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provveda alla successiva messa a punto e regolazione degli stessi o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.

Settore “Decorazione”:

- lavoratore incaricato della regolazione, messa a punto e controllo di apparecchiature, impianti o macchine, che esegue difficili interventi al fine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione secondo le prescrizioni di esercizio;
- lavoratore di servizi ausiliari che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, svolge tutti i lavori inerenti al proprio mestiere;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficili interventi elettrici, elettronici, idraulici, meccanici, di montaggi, revisione, cambio macchine o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;
- lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.

Livello 2

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni d'ufficio che richiedono una generica preparazione professionale;
- i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche.

Profili minimi (gruppo 1):

- addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonché dattilografi, addetti alle macchine fatturatrici e contabili, addetti a centralini telefonici di normale difficoltà.

Profili minimi (gruppo 3):

Settore “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani - vetri uniti al perimetro e accoppiati”:

- lavoratore che su impianti di argentatura, molatura, tempera o simili o con l'ausilio di attrezzature, esegua operazioni di normale difficoltà, secondo procedure ben definite o che effettui altri lavori manuali di equivalente impegno e difficoltà anche di parti accessorie di metallo o simili;
- lavoratore addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su qualsiasi tipo di serramento con mastici e regoli fermavetro che richiedono operazioni di normale impegno;
- lavoratore di officina, di falegnameria o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.

Settore “Fiale – Siringhe”:

- lavoratore che, addetto al funzionamento e conduzione di una o più macchine, esegue, secondo procedure definite, impegnative operazioni richiedenti il possesso di capacità pratiche e normali conoscenze tecniche che consentano di garantire il livello qualitativo del prodotto - dimensioni e serigrafia - provvedendo ad eventuali registrazioni ovvero esegua altri lavori di equivalente impegno;
- lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari;
- lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari.

Settore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:

- lavoratore che esegue, secondo procedure definite, adeguate lavorazioni a mano o a macchina, richiedenti buone capacità pratiche e normali conoscenze tecniche e capacità pratiche per il controllo di qualità e il funzionamento di un solo tipo di strumento;
- lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari.

Settore “Decorazione”:

- lavoratore che, addetto alla conduzione di macchine esegue, secondo procedure definite, operazioni richiedenti il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno;
- lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari;
- lavoratore che esegue normali interventi di regolazione, manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, attrezzature o macchine;
- lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.

Livello 1

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici.

Profili minimi (gruppo 3):

Settori “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani - vetri uniti al perimetro e accoppiati”:

- lavoratore che esegue operazioni, secondo procedure definite, che richiedono l'impiego di attrezzature di semplice uso o che esegue semplici lavori manuali anche su linee produttive;
- aiutanti di lavoratori di livelli superiori.

Settore “Fiale - Siringhe”:

- lavoratore addetto all'assistenza di macchine che secondo procedure definite esegue sulle stesse operazioni semplici o complementari che richiedono il possesso di capacità pratiche;
- lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta e di confezionamento del prodotto finito anche con l'impiego di attrezzature di semplice uso;
- aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.

Settore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:

- lavoratore che, secondo procedure definite, è addetto all'assistenza di macchine e attrezzature per l'esecuzione di operazioni limitate o complementari che richiedono il possesso di capacità pratiche;
- lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta del prodotto anche con l'impiego di attrezzature o macchinari di facile uso;
- aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.

Settore “Decorazione”:

- lavoratore che, secondo procedure definite, è addetto all'assistenza di macchine o attrezzature per l'esecuzione di operazioni semplici che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche;
- lavoratore che effettua, secondo procedure definite, la cernita e il confezionamento del prodotto anche con l'uso di attrezzature;
- aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.

DECLARATORIE E PROFILI

Settori non meccanizzati

Livello 9 A

Declaratoria:

Appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Livello 9

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

Livello 8 A

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di elevata capacità professionale, con spiccate doti creative e sensibilità artistica, realizzano articoli di particolare pregio e singolare maestria, guidando, controllando e coordinando un gruppo di operai (piazza).

Profili minimi (gruppo 3):

Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:

- primo maestro soffiatore e apritore assortimento oltre O 50.

Vetro artistico:

- primo maestro.

Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche, bulbi per lampade elettriche, etc., vetro neutro soffiato, canna massiccia, etc.

Flamrex a soffio, a pressa e hardex:

- maestro soffiatore prima piazza.

Livello 8

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali, nonché i lavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.

Livello 7

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 3) che in possesso di notevole capacità tecnica e professionale, derivata da comprovata esperienza acquisita nell'intera gamma delle lavorazioni, coordinando, guidando e controllando un gruppo di lavoratori (piazza) realizza articoli di difficile fattura aperti a mano, soffiati o modellati a caldo con il particolare sistema di lavorazione definito a “mano volante”.

Profili minimi (gruppo 3):

Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:

- apritore e soffiatore piazza assortimento e contenitori;
- soffiatore globi oltre O 40 di grande difficoltà.

Vetro artistico:

- maestro attacca gambi;
- secondo maestro;
- maestro molatore e/o incisore in grado di ricavare sculture, figure e oggetti di alto valore, attraverso modifiche sostanziali di manufatti grezzi.

Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche:

Bulbi per lampade elettriche etc., vetro neutro soffiato, canna massiccia, etc.:

- apritore

Flamrex a soffio, a pressa e hardex:

- maestro soffiatore seconda piazza.

Livello 6

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o amministrativa comunque acquisita.

Profili minimi (gruppo 1):

- impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi;
 - impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni;
 - impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito commerciale;
 - impiegato amministrativo con compiti di controllo e particolare competenza nel settore magazzino;
 - programmatore di Centro elettronico che, sulla base di istruzioni e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati ed effettuando interventi risolutivi nell'ambito dei compiti assegnatigli.
- i lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di operai;
 - i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di approfondite conoscenze tecniche e di affinate capacità pratiche, svolgono responsabilmente e a regola d'atte, nelle fasi finali delle lavorazioni, interventi su prodotti di notevoli dimensioni e/o di difficile realizzazione.

Profili minimi (gruppo 3):

Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:

- levatore pressa grande fantasia

- levavetro piazza assortimento
- cannellatore rifinito
- levaparaision oltre O 40
- levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaision)
- levatore a centrifuga oltre i 6 kg. di vetro
- soffiatore globi da O 30 a O 40
- maestro molatore
- apritore piazza bastarda

Vetro artistico:

- primo forcellante
- servente
- levaparaision oltre O 40
- levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaision)
- soffiatore globi da O 30 a O 40
- maestro molatore.

Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche.

Bulbi per lampade elettriche, etc.:

- soffiatore bulbi per valvole speciali

Vetro neutro soffiato, canna massiccia, etc.:

- maestro cannettista
- maestro soffiatore prima piazza.

Livello 5

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono una approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica;

Profili minimi (gruppo 1):

- operatore esperto di Centro elettronico;
- impiegato con ottima conoscenza di almeno una lingua estera che svolge, in condizioni di autonomia operativa, complesse funzioni amministrative o commerciali;
- lavoratore, che in condizioni di autonomia operativa e con responsabilità in ordine ai risultati e adempimenti, attende alle movimentazioni di magazzino e sovrintende alle spedizioni, con l'ausilio del Centro elettronico;
- i lavoratori (gruppo 3) che in possesso di particolari conoscenze tecniche e con notevole capacità pratica compiono, a regola d'arte, lavori od operazioni complessi, e difficili, coordinando gruppi di lavoratori di grado inferiore;

profili minimi (gruppo 3):

Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:

- fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette);
- coupaggista senza piede e articoli speciali;
- responsabile piazza piastra;
- primo compositore;
- levavetro alla centrifuga oltre 2 kg.;
- giantilé calici a gambo tirato;
- responsabile magazzino;

- soffiatore globi fino a O 30;
- attacca piedi calici;
- soffiatore calici;
- operatore pressa grande fantasia;
- apritore piazza riflettori;
- levaparaion da O 30 a O 40;
- levatore pressa piccola fantasia oltre O 30 o criteri equivalenti;
- levavetro piazza bastarda;
- macchinista e levavetro macchine semiautomatiche oltre O 30 o criteri equivalenti.

Vetro artistico:

- levaparaion da O 30 a O 40
- incisore a mola
- fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette)
- primo molatore
- primo montatore
- primo imballatore
- primo compositore
- responsabile del magazzino

Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche:

- maestro fiascaio lavori speciali;
- tagliatore e levavetro macchine semiautomatiche a cammelloni;
- tagliatore, levavetro e soffiatore macchine semiautomatiche a damigiane oltre 5 litri, lavori speciali e cammelli.

Bulbi per lampade elettriche, etc.:

- primo fonditore a padelle
- soffiatore bulbi, palloncini e thermos

Vetro neutro soffiato, canna massiccia, etc.:

- maestro soffiatore seconda piazza
- primo compositore

Flamrex a soffio, a pressa e hardex

Ottica e semiottica

- soffiatore globi e cilindri.

Livello 4

Declaratoria:

appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono una adeguata preparazione professionale comunque acquisita.

Profili minimi (gruppo 1):

- addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti
 - addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici
 - disegnatore non esclusivamente lucidista
- i lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;

- i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni la cui complessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche coordinando, all'occorrenza, altri lavoratori di grado inferiore;

profili minimi (gruppo 3):

Vetro bianco, a soffio, a pressa o con macchine semiautomatiche:

- levatore alla piastra;
- tagliatore e levatore a pressina;
- addetto preparazione e montaggio stampi in metallo;
- primo sottofonditore a padelle;
- macchinista e levavetro alla centrifuga;
- pallinaio oltre O 25;
- fonditore a bacino (ciclo continuo);
- smerigliatore a lucido;
- scalottatore e ribruciatore a caldo;
- operatore pressa piccola fantasia (fino a O 35) o criteri equivalenti;
- pressatore prismi e pendagli;
- scannellatore;
- macchinista e levavetro macchine semiautomatiche fino a O 30 o criteri equivalenti;
- levaparaision;
- incamiciatore e levavetro fino a O 35;
- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista, elettricista, elettromeccanico).

Vetro artistico:

- velatore;
- molatore;
- serventino;
- primo sottofonditore a padelle;
- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista, elettricista, elettromeccanico).

Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche:

- tagliatore e levavetro macchine automatiche

Bulbi per lampade elettriche, etc.:

- fonditore a padelle o a bacino giornaliero

Vetro neutro soffiato, canna massiccia, etc.:

- soffiatore fialone e biberons
- fonditore a padelle o a bacino giornaliero
- levaparaision piazza assortimento

Flamrex a soffio, a pressa e hardex:

- stampatore serigrafico
- primo molatore
- levavetro e pressatore
- primo rettificatore
- primo apritore
- maestro soffiatore terza piazza

Ottica e semiottica:

sbacchettatore

Livello 3

Appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni di ufficio che richiedono una generica preparazione professionale;
- i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche;

profili minimi (gruppo 3):

Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:

- secondo sottofonditore a padelle
- sabbiatore
- foratore al trapano
- sceglitore
- spianatore
- leva piedi, leva gambi, leva cordoni
- montatori articoli da illuminazione
- appuntellatore
- acidatore
- molatore
- tagliatore dischi diamantati
- soffiatore semiautomatiche
- lucidatore a nastro, a sughero e ad acido
- autista e carrellista
- temperista/sceglitore
- pallinaio fino a O 25
- scalottatore e ribruciatore a freddo
- aiuto stenditore/sagomatore alla piastra

Vetro artistico:

- secondo sottofonditore a padelle
- sabbiatore
- acidatore
- foratore al trapano
- spianatore
- leva piedi, leva gambi, leva cordoni
- montatore articoli da illuminazione
- imballatore
- tagliatore a sega circolare
- lucidatore a nastro e a sughero
- autista/carrellista

Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche:

- temperista con responsabilità conduzione tempera e scelta
- autista e carrellista meccanici

Bulbi per lampade elettriche, etc.:

- primo composizioniere
- macchinista responsabile macchine automatiche

Vetro neutro soffiato, canna massiccia, etc.:

- levaparaision
- fonditore a bacino
- temperista
- personale di officina

Flamrex a soffio, a pressa e hardex:

- primo ribruciatore
- tiracanne
- secondo apritore

Ottica e semiottica:

- pressatore
- padellista
- fonditore

Livello 2

Appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori e operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che eseguono interventi manuali specifici;

profili minimi (gruppo 3):

Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:

- smerigliatore a lucido prismi e pendagli con macchine semiautomatiche
- incartatore
- serraforme
- tranciatore
- staccatore
- tiragambi
- scaricatore alle tempere
- portiere con centralino
- addetto a manutenzioni semplici
- decoratore artistico a pennello

Vetro artistico:

- impaccatore
- incartatore
- scaricatore alle tempere
- portiere con centralino
- addetto a manutenzioni semplici

Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche:

- sorvegliante carico e scarico
- carrellista
- serraforme
- fonditore a bacino
- scaricatore alle tempere
- arrangiatore a damigiane
- staccatore
- compositore
- addetti a manutenzioni varie (falegname, muratore, etc.)
- aiutante maestro lavori speciali
- portiere con centralino

Bulbi per lampade elettriche:

- conduttore macchine automatiche palloncini e tubo
- staccatore

- levavetro bulbi, palloncini e thermos
- primo gassometraio

Vetro neutro soffiato, canna massiccia, etc.:

- sottofonditore a padelle
- portiere con centralino
- addetto al controllo ribrucitura e calibratura
- tiracanna e tagliacanna
- serraforme

Flamrex a soffio, a pressa e hardex:

- molatore
- addetto al montaggio e al tiro isolatori
- conduttore macchine per verniciatura 'mouflage'

Ottica e semiottica:

- sottofonditore
- compositore
- levaposte
- addetti a mansioni varie (falegname, muratore, etc.)
- copritore

Livello 1

Appartengono a questo livello:

- i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori e operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici;

profili minimi (gruppo 3):

Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:

- lavatore
- portantino
- macinatore
- aiuto compositore
- manovale generico

Vetro artistico:

- lavatore
- portantino
- manovale generico

Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche:

- rivestitore/ice damigiane
- impaccatore
- portantino
- tranciatore
- ferraziere
- macinatore
- addetto al magazzino materiali e merci varie
- manovale generico

Bulbi per lampade elettriche, etc.:

- ballatore
- impastatore
- macinatore
- aiuto compositore
- manovale generico

Vetro neutro soffiato, canna massiccia, etc.:

- portantino
- sceglitore/ice
- aiuto bruciatore
- manovale generico

Flamrex a soffio, a pressa e hardex:

- portantino
- calibratore
- tagliatubo
- vuotamescolo
- chiudistampo
- addetti alla capsulazione, laccatura, paraffinatura
- manovale generico

Ottica e semiottica:

- pallinaio
- manovale generico

Dichiarazione comune.

Le Parti - rilevate e considerate favorevolmente, specie per il settore del vetro tradizionale a mano, anche le opportunità di cui alla legge 19.12.84 n. 863 e successive integrazioni (leggi nn. 407/90 e 169/91), relativamente ai contratti di formazione e lavoro così come regolati dagli accordi interconfederali 8.5.86 e 18.12.88 e ss. - prospettano la possibilità di utilizzare lavoratori - in particolare "primi maestri" - quiescenti per limiti d'età e in possesso di attestato di ex maestro vetraio, per finalità formative onde conservare il patrimonio professionale maturato nella tradizione e promuovere, attraverso lo stimolo e il confronto, lo sviluppo della creatività della sensibilità artistica.

Art. 12 — Quadri e lavoratori con funzioni direttive.

Ai Quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da parte della azienda, di professionisti nell'ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta.

Quanto sopra verrà riconosciuto in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Ai Quadri si conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà della azienda, un trattamento - aggiuntivo al TFR - pari a 1/3 della indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.

Nel caso di assegnazione provvisoria a mansioni corrispondenti al livello di Quadro che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di Quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 5 mesi.

Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore al Quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso con riguardo alle specifiche attività svolte.

Ai lavoratori suindicati si conviene di riconoscere interventi formativi e di aggiornamento professionale per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionale, quale supporto delle responsabilità loro affidate.

Dichiarazione a verbale.

Le Parti, nel convenire che con la regolamentazione di cui agli artt. 11 e 12 si è data attuazione al disposto della legge n. 190/85, si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei Quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere di continuità di autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali, nonché dalla attribuzione di funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

Art. 13 - Cumulo di mansioni.

Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati).

Al lavoratore, al quale nell'ambito della categoria di appartenenza vengano affidate mansioni relative a una o più posizioni organizzative, è riconosciuta la posizione organizzativa superiore, purché lo svolgimento delle mansioni relative a quest'ultima abbia carattere di prevalenza e avvenga con normale continuità.

Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.

Ai lavoratori di cui al gruppo 3) che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diversi livelli, sarà attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore sempre che quest'ultima abbia almeno carattere di equivalenza di tempo.

Per le aziende della produzione di lampade e display.

Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diversi livelli sarà attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore sempre che quest'ultima abbia almeno carattere di equivalenza di tempo.

Art. 14 — Passaggio temporaneo di mansioni.

Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati).

Mobilità e cumulo delle mansioni nella categoria professionale.

1)

Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali organizzative, tecniche, produttive e di mercato, può essere adibito a qualunque mansione relativa alle posizioni organizzative della categoria nella quale risulta inquadrato nel rispetto dei gruppi (qualifica) di appartenenza (gruppo 1: impiegati e quadri, gruppo 2: intermedi, gruppo 3 operai). Il passaggio definitivo dalla qualifica impiegatizia a quella operaia è consentito previo consenso del lavoratore.

1.1)

Al di fuori dei casi di cui al successivo punto 1.2), il lavoratore adibito continuativamente a mansioni relative a una diversa posizione organizzativa passa, a tutti gli effetti, dopo 60 giorni di effettiva prestazione nella nuova posizione organizzativa. Nel caso di passaggio a una posizione organizzativa inferiore sarà mantenuta l'indennità di posizione organizzativa di provenienza.

1.2)

L'effettuazione di mansioni relative a una posizione organizzativa diversa da quella di originario inquadramento non dà luogo al passaggio di posizione quando è motivata da:

- sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto di lavoro.

Con riferimento a queste fattispecie:

- l'effettuazione di mansioni relative a una posizione organizzativa superiore comporta il riconoscimento della differenza fra le relative indennità di posizione organizzativa per il periodo relativo alla loro effettuazione;
- l'effettuazione di mansioni relative alla posizione organizzativa inferiore comporta il mantenimento della indennità di posizione organizzativa di provenienza.

Per le aziende delle seconde lavorazioni e per le aziende della produzione del vetro eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e per le aziende della produzione di lampade e display.

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.

Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al proprio dovrà essere corrisposta la retribuzione contrattuale inerente al predetto livello superiore.

Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello ha diritto al passaggio definitivo al livello superiore, salvo le eccezioni di cui al penultimo comma:

- decorsi 2 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3);
- decorsi 3 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia.

Per i lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia - agli effetti del passaggio di livello previsto dal presente articolo, l'anzidetto periodo di 3 mesi potrà anche non essere svolto continuativamente purché, entro 8 mesi dall'inizio del mutamento delle mansioni, venga compiuto nella nuova mansione un periodo continuativo di mesi 2 e questo sia completato con ulteriori periodi comunque non inferiori ciascuno a giorni 6.

Il passaggio di livello non può aver luogo nei casi in cui le mansioni in livello superiore sono esplicate in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, maternità, ferie, aspettativa, chiamata alle armi, richiamo alle armi (di durata non superiore a quella del servizio di leva per i lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia - e di durata non superiore a 7 mesi per gli altri lavoratori), salvo il caso di mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

Per i lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia - la disciplina di cui al precedente comma si applica anche nel caso di sostituzione per trasferta, a condizione che l'assenza per quest'ultimo motivo non superi il periodo di 1 anno.

* * * * *

Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro.

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le Parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico/economica passa anche attraverso un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche e umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercate mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.

Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili non superiori a 6 mesi supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento.

Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con le RSU.

Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di 2 livelli contigui.

Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrare nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.

L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato.

Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.

Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico/economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori, soprattutto in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, potranno essere sperimentate - con carattere di reversibilità - nuove forme di organizzazione del lavoro caratterizzate anche da figure professionali polivalenti.

Capitolo VII - ORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E FERIE

Art. 15 - Orario di lavoro.

Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.

Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro previste negli ultimi 3 commi del presente articolo.

In attuazione di quanto previsto all'art. 4, D.lgs. n. 66/03, si conviene che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66/03, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la RSU, le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda ovvero al livello di distretto industriale.

Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.

Quando gli operai addetti alla piazza semiautomatica come sopra specificati producono damigiane inferiori a 5/7 litri osserveranno l'orario di 40 ore settimanali.

L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni.

Diverse distribuzioni dell'orario, nonché l'applicazione dell'orario di cui al comma 2), saranno attuate qualora le esigenze tecnico-produttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la RSU, lo richiedessero. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle norme particolari di cui all'allegato 1). In relazione alle esigenze tecnico-produttive la possibilità di eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclo continuo, nonché quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e RSU.

Ferma restando la durata settimanale dell'orario contrattuale in 40 ore, le quote orarie di riduzione dell'orario di lavoro sono state pari a 40, in ragione d'anno, sino al 31.12.87, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa 22.1.83.

Ulteriori 16 ore di riduzione dell'orario di lavoro sono state riconosciute, in ragione d'anno, con decorrenza 1.1.88 dal CCNL 7.3.87.

Inoltre, a decorrere dall'1.1.94, l'orario di lavoro è stato ridotto di ulteriori 8 ore sempre in ragione d'anno; per il settore della trasformazione (cosiddette seconde lavorazioni del vetro) questa riduzione è entrata invece in vigore dall'1.1.95.

Dichiarazione a verbale.

Conformemente al disposto dell'art. 18, comma 2), legge 26.4.34 n. 635, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto a 1 ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere e a mezzora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere.

Nota a verbale.

Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa 22.1.83, al punto 11).

Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo.

Ferma restando la durata dell'orario settimanale di lavoro di cui al precedente art. 15, l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo - intese come tali quelle che si svolgono su turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni, nonché quelle dei lavoratori addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni - è stato pari a 236,5 giornate lavorative annue sino al 31.12.91, a 236 giornate lavorative sino al 31.12.93, a 235 giornate lavorative annue sino al 30.6.00, a 234,5 giornate lavorative annue sino al 30.6.01, pari a 234 giornate lavorative sino al 30.6.02, è pari a 233,5 giornate lavorative annue sino al 30.6.06; a decorrere dall'1.7.06 è pari a 232,5 giornate lavorative annue.

Fermo restando quanto previsto dal comma 2), art. 16, CCNL 7.3.87, la collocazione in ragione d'anno delle 7,5, delle 8, delle 9, delle 9,5, delle 10, delle 10,5 e delle 11,5 giornate di riposo che comprendono le 40 ore di riduzione d'orario di cui al Protocollo d'intesa 22.1.83 e le ulteriori 6,5 giornate sarà definita con la RSU, tenendo conto delle flessibilità connesse alle esigenze tecnico-produttive delle aziende e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione e il numero delle festività lavorate.

Le giornate di riposo di cui al comma precedente assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle aziende.

Nella ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare, sostanziali scostamenti tra l'orario contrattuale annuo e l'orario di fatto, la RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale scostamento.

Fermi restando i criteri applicativi dell'orario di cui al presente articolo, la RSU e la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi di orario che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, siano tali da superare gli scostamenti obiettivamente non giustificati.

Norme di attuazione del trattamento economico dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo.

Per le festività lavorate il relativo trattamento retributivo sarà costituito dalla normale retribuzione mensilizzata di cui all'art. 29 con l'aggiunta del compenso per le ore effettivamente prestate nelle festività stesse maggiorate della percentuale per lavoro in giorni festivi.

Note a verbale.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili, fino a concorrenza, in quote di riduzione di orario eventualmente definite da provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o provvedimenti di istituzione di nuove festività.

Le Parti confermano che le riduzioni di orario di lavoro concordate a partire dall'1.7.06 sono da applicarsi su base annua. Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa 22.1.83, al punto 11).

Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro.

I lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo hanno diritto di godere annualmente, sotto forma di permessi individuali, di 4 giorni di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 26.1.77 per le ex festività religiose, nonché dalla legge n. 54 del 5.3.77 e successivo DPR 28.12.85 n. 792.

Inoltre, a fronte della ex festività nazionale del 4 novembre, sarà corrisposto, in occasione del pagamento della retribuzione di agosto, un trattamento economico complessivo pari a 4/175 della retribuzione mensile. Sempre in occasione del pagamento della retribuzione di agosto, ulteriori 4/175 verranno riconosciuti a partire dal 2004.

I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (3 turni per 5 giorni o 3 turni per 6 giorni) che prestino la loro attività nel turno notturno, hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1) concessi a fronte delle ex festività religiose, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque di 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

I riposi di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato in azienda.

In materia di riduzione dell'orario di lavoro si richiama quanto stabilito agli ultimi 2 commi del precedente art. 15.

Note a verbale.

Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa 22.1.83, al punto 11).

Per i lavoratori del comune di Roma, tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), i giorni di riposo a fronte delle festività religiose soppresse sono 3.

Il pagamento degli ulteriori 4/175 della retribuzione mensile previsto a partire dal 2004 deve ritenersi assorbibile in caso di riduzioni di orario eventualmente definite da provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o provvedimenti di istituzione di nuove festività.

Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore.

Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro, stabilita ai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia rimane fissata come segue:

- discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali: ore 48
- discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali: ore 43
- discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali: ore 40

Per le ore di lavoro prestate secondo i rispettivi orari contrattuali di cui al precedente comma, ai suddetti lavoratori verrà corrisposta la retribuzione determinata in base ai criteri di cui alle "Clausole generali" che precedono le tabelle retributive allegate al presente contratto, fatto salvo quanto indicato nella Nota a verbale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 15, fermo restando che i criteri applicativi relativi alla riduzione dell'orario di lavoro dovranno risultare compatibili con la particolare natura delle mansioni svolte dai lavoratori discontinui, di semplice attesa o custodia.

Agli effetti delle modalità di corresponsione della retribuzione, fermo restando quanto previsto all'art. 29, il coefficiente di cui al punto b) di detto articolo risulterà dal seguente rapporto:

- 175/175 per i discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali
- 186/175 per i discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali
- 208/175 per i discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali

Agli effetti della determinazione della retribuzione oraria, i divisori di cui all'art. 28 saranno rispettivamente pari a 175, 186, 208.

Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.

Nota a verbale.

La retribuzione afferente all'ultima ora dell'orario settimanale pari a 48 e 43 ore è maggiorata con la percentuale del 18%.

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Il lavoro straordinario (oltre l'orario di legge di 40 ore settimanali di cui al comma 1, art. 13, legge 24.6.97 n. 196) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.

Rientrano ad esempio in tali ipotesi l'esigenza di soddisfare l'andamento del mercato in relazione a stagionalità, a situazioni di punte produttive impreviste, a specifiche operazioni di magazzino, a inderogabili termini di consegna, a situazioni anomale di assenze dal lavoro; la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, l'assolvimento di indifferibili incombenze amministrative e di legge in particolari periodi dell'anno.

Le esigenze di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alla RSU.

Al di là dei casi previsti dal comma 2) eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.

Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al comma 2).

Salvo il caso di urgenza per il lavoro straordinario, la prestazione di lavoro oltre l'orario contrattuale potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze personali del lavoratore.

Fermo restando che dovrà essere assicurata la continuità del processo produttivo e la regolarità della produzione, ribadito inoltre che il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione escludendo correlazioni con l'organico, nelle lavorazioni in turno di cui ai precedenti artt. 16 e 17, comma 3), il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il posto di lavoro senza avere avuto la necessaria sostituzione che dovrà avvenire entro il periodo di tempo massimo di 2 ore con l'iniziativa della azienda per le ricerche del sostituto, fatti salvi eventuali accordi aziendali in atto.

Le ore di prestazione relative alla protrazione del turno saranno compensate con le percentuali di maggiorazione sottoindicate.

E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.

E' lavoro festivo, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro domenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive di cui all'art. 23.

Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

- | | |
|--|-----|
| • lavoro straordinario (dalla 41a alla 48a): | 18% |
| • lavoro straordinario diurno feriale (49a ora): | 22% |
| • lavoro straordinario diurno feriale (ore successive): | 30% |
| • lavoro straordinario notturno: | 50% |
| • lavoro in giorni festivi: | 55% |
| • lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: | 32% |
| • lavoro straordinario festivo: | 65% |
| • lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni avvicendati: | 10% |

Le maggiorazioni in percentuale sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le percentuali suddette verranno calcolate, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile, indicati nell'art. 28, ottenuta secondo i criteri contemplati nello stesso articolo.

Ai fini di cui sopra, la quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.

Per i lavoratori di cui al gruppo 2) la quota oraria, agli effetti di cui sopra, si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di cui all'art. 28.

Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 17, D.lgs. n. 66/03, potranno essere concordate deroghe alla durata minima del riposo giornaliero, previsto all'art. 7 del citato Decreto n. 66/03, mediante accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la RSU, le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda ovvero al livello di distretto industriale. Sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore dal presente contratto.

Conto ore individuale.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo.

Per quanto attiene alle quote orarie le Parti convengono che - al di fuori delle ipotesi previste all'ultimo comma del presente articolo - a partire dall'1.1.02 le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, la propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse.

Le quote orarie non retribuite e accantonate nel conto ore individuale possono essere fruito, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall'anno di maturazione.

Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60% delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse.

L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche organizzative e produttive dell'azienda.

I lavoratori oltre che per le attività formative potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e familiari.

Con decorrenza semestrale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate.

Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di lavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie:

- assenze improvvise nell'avvicendamento dei turni;
- manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino della efficienza produttiva degli impianti;
- montaggio e rifacimento degli impianti;
- assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge.

Note a verbale.

Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1) la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni di cui agli artt. 19 e 20, viene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile composta dagli elementi di cui all'art. 28.

Per i lavoratori di cui al gruppo 2), agli effetti di quanto previsto al comma 15) del presente articolo, sono fatte salve le situazioni individuali in atto all'1.5.83.

Le Parti si incontreranno all'interno dell'Osservatorio per valutare eventuali problematiche relative al conto ore.

Le Parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di monitoraggio sullo strumento del conto ore in funzione della situazione economico-produttiva dei settori al fine di verificarne l'effettiva praticabilità.

Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni.

Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, aventi carattere continuativo, saranno calcolate sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile, indicati all'art. 28, ottenuta secondo i criteri nello stesso contemplati.

Ai fini di cui sopra, la quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo:

- lavoro svolto in turno diurno feriale (1° e 2° turno avvicendato (dall'1.10.03): 02,00%;
- lavoro svolto in turno diurno feriale (1° e 2° turno per i turni avvicendati semicontinui e a ciclo continuo articolati su 3 turni) (dall'1.10.03): 01,33%;
- lavoro notturno compreso in turni avvicendati (fino al 30.9.03): 42,00%;
- (dall'1.10.03): 43,34%;
- lavoro svolto normalmente di notte: 32,00%;
- lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti): 38,00%;
- lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati: 58,00%

L'importo delle suddette percentuali di maggiorazione sarà computato nelle ferie, festività, gratifica natalizia e TFR nell'intera misura per il lavoro svolto normalmente di notte e nella misura che risulterà dalla incidenza delle prestazioni effettuate in turni per le altre maggiorazioni.

Lavoro notturno: indennità in cifra fissa per le prestazioni effettivamente fornite.

Per il lavoro effettuato in turno notturno in aggiunta alle maggiorazioni previste dal presente articolo, per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6 ore tra le ore 22 e le 6, sarà corrisposto un importo in cifra fissa pari ad E 1,00 per turno con decorrenza 1.1.05; a partire dall'1.1.06 l'importo passerà ad E 2,5; a partire dall'1.1.08 l'importo passerà ad E 3,5.

Tali importi si devono intendere in senso onnicomprensivo e tengono conto di ogni incidenza senza riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere. Inoltre, in attuazione di quanto previsto al comma 2), art. 2120 CC., le Parti convengono che tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.

L'indennità di cui sopra è assorbibile da analoghe erogazioni concordate a livello aziendale anteriormente al 23.9.04 ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.

Dichiarazioni a verbale.

Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro (trasformazione) e per le aziende del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche le decorrenze previste dal presente articolo a partire dall'1.10.03 sono spostate all'1.12.03.

In relazione alla introduzione delle percentuali di maggiorazione per il 1° e 2° turno e al passaggio della maggiorazione per lavoro notturno compreso in turni avvicendati dal 42% al 43,34% (decorrenza 1.10.03) le Parti convengono l'assorbimento di importi riconosciuti a tale titolo per accordi aziendali anteriori al 29.11.02, ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.

Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti.

A decorrere dal 21.11.90 al lavoratore turnista a ciclo continuo in forza da oltre 20 anni e con una anzianità contributiva IVS di almeno 30 anni che venga definitivamente adibito dalla azienda, per esigenze tecnico- produttive, a lavori in

regime di orario giornaliero, sarà conservata a titolo di EDR, in cifra fissa, l'indennità media di turno precedentemente percepita, in ragione di tanti 30simi per quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno, con un massimo di 30/30.

A decorrere dall'1.1.08 al lavoratore turnista a ciclo continuo in forza da oltre 20 anni e con una anzianità contributiva IVS di almeno 28 anni che venga definitivamente adibito dalla azienda, per esigenze tecnico- produttive, a lavori in regime di orario giornaliero, sarà conservata a titolo di EDR, in cifra fissa, l'indennità media di turno precedentemente percepita, in ragione di tanti 28simi per quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno, con un massimo di 28/28.

Note a verbale.

Le Parti chiariscono che quanto previsto nel presente articolo è esteso al lavoratore che esegue le sue prestazioni in turni 3 x 6.

Art. 21 - Lavoro delle donne.

Al personale femminile si applicano le norme di cui alle leggi 9.12.77 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne e 10.4.91 n. 125.

Art. 22 - Riposo settimanale.

Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende o ai lavoratori regolati dal presente contratto.

Nel caso in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge 22.2.34 n. 370 sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo, con diritto al trattamento previsto dai precedenti artt. 19 e 20.

Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo compensativo prefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima sarà dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.

Chiarimento a verbale.

Il lavoratore che, in relazione alle mansioni svolte, gode del riposo settimanale normalmente di domenica e che venga chiamato a sostituire altro lavoratore turnista, in tale giorno sarà retribuito con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

Art. 23 - Festività - Trattamento economico.

Sono considerate festività:

- (a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo delle stesse
- (b) l'anniversario della Liberazione (25 aprile)
la festa del Lavoro (1° maggio)
la festa della Repubblica (2 giugno)
- (c) Capodanno (1° gennaio)
Epifania (6 gennaio)
lunedì di Pasqua (mobile)
Assunzione (15 agosto)
Ognissanti (1° novembre)
Immacolata Concezione (8 dicembre)
S. Natale (25 dicembre)
S. Stefano (26 dicembre)
- (d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con una delle ricorrenze di cui alle lett. a), b), e c), le Organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori interessate stabiliranno di comune accordo la sostituzione della festa del S. Patrono con altra giornata.

Il lavoratore il quale esegua la prestazione di lavoro nelle giornate di cui alle lett. a), b), c), d) avrà diritto, oltre alla retribuzione mensile, a tante quote orarie di retribuzione quante sono le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Qualora taluna delle festività di cui alle lett. b) e c) cada di domenica, è dovuta ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1 giornata di retribuzione nella misura di 1/25 della retribuzione mensile, composta dagli elementi contemplati dall'art. 28.

Nota a verbale.

Per i lavoratori del comune di Roma è considerato giorno festivo anche il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).

Art. 24 – Ferie.

Il lavoratore, a decorrere dall'1.1.91, ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati:

lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3):

- 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;
- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti;
- 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;
- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.

I lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2), in forza al 21.11.90, conserveranno 'ad personam', quale condizione di miglior favore, la misura di ferie già maturate ai sensi della precedente normativa.

Gli stessi lavoratori continueranno altresì a maturare le maggiori misure di ferie secondo la precedente normativa fino al 31.12.98.

Successivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente le nuove misure di ferie così come definite nel presente articolo, ferme comunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla predetta data del 31.12.98.

I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21.11.90, conserveranno il diritto a ulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni lavorativi. Per i predetti lavoratori, assunti successivamente al 21.11.90, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi.

Ai soli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono quelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall'allegato 1) al presente contratto per i settori del vetro bianco e colorato, a soffio, etc.

La scelta dell'epoca per il godimento delle ferie sarà fatta di comune accordo fra le Parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro, contemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei limiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l'azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.

Al fine di un effettivo godimento delle ferie è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse, entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La programmazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale entro il 1° semestre

di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in atto o in occasione della apposita riunione per la definizione dei calendari annui.

Il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta spetterà al lavoratore il pagamento delle ferie in ragione di tanti 12simi per quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Nel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3) che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti 12simi delle stesse per quanti sono i mesi di anzianità.

Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda è tenuta a corrispondergli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 40 del presente contratto.

Dichiarazione a verbale.

Situazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di ferie saranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni competenti, al fine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente articolo.

Capitolo VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 25 - Elementi della retribuzione.

Sono elementi retributivi i seguenti:

- (1) paga mensile o stipendio (minimo tabellare, indennità di posizione organizzativa nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati, scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale di cui all'art. 35, eventuali superminimi comunque denominati);
- (2) indennità di contingenza (nelle aziende delle seconde lavorazioni del vetro e in quelle della produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche);
- (3) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione i seguenti:

- (a) compensi per eventuale lavoro oltre l'orario contrattuale, lavoro straordinario, notturno, festivo e in turni;
- (b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, etc.);
- (c) provvigioni, interessenze, etc.;
- (d) tredicesima mensilità, premio speciale ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo;
- (e) EDR (Protocollo interconfederale 31.7.92).

Art. 26 - Minimi tabellari contrattuali (*).

I minimi tabellari mensili in vigore dall'1.5.07 e dall'1.2.08 sono riportati nelle allegate tabelle (A, B e C), parti integranti, a tutti gli effetti, del presente contratto.

Specificità settoriali lampade e display.

I minimi tabellari mensili in vigore dall'1.6.07 e dall'1.3.08 sono riportati nella allegata tabella (D) parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.

(*)

I minimi tabellari contrattuali sono comprensivi dell'importo di indennità di contingenza in atto al 31.1.77.

Art. 27 - Indennità di contingenza.

I valori della indennità di contingenza relativi al semestre novembre 1991/aprile 1992 (cfr. Protocollo 31.7.92 Governo/Parti sociali) sono riportati nelle allegate tabelle (E ed F).

Specificità settoriali lampade e display.

I valori della indennità di contingenza sono riportati nella allegata tabella G).

Art. 28 - Retribuzione oraria.

A partire dall'1.1.01 la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.

Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella composta dai seguenti elementi:

- retribuzione minima tabellare (composta da minimo tabellare più indennità di posizione organizzativa nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati), scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale di cui all'art. 35, eventuali superminimi, indennità di contingenza (per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende della produzione del vetro a mano, a soffio e con macchine semiautomatiche).

Chiarimenti a verbale.

In relazione alla adozione del divisore di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo per la determinazione della retribuzione oraria, i trattamenti aziendali ragguagliati a ora dovranno essere riproporzionati così da evitare oneri e vantaggi per le Parti.

Specificità settoriali lampade e display.

Per i lavoratori di cui al gruppo 1) e 2) per determinare la quota giornaliera dello stipendio mensile si divide lo stipendio stesso per 25.

Art. 29 - Corresponsione della retribuzione.

Ai lavoratori di cui al gruppo 3) la retribuzione sarà corrisposta mediante buste sulle quali saranno specificati, oltre i singoli elementi di competenza che la compongono, le eventuali trattenute che su essa gravano, il nome del lavoratore, la categoria e la posizione organizzativa ovvero il livello di appartenenza e il periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce.

Ai lavoratori di cui ai gruppi 2) e 1) la retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi liquidabili mensilmente.

Ai lavoratori che ne facciano richiesta potrà essere concesso un acconto mensile fino ad un massimo dell'80% della retribuzione maturata.

Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno per i lavoratori di cui ai gruppi 2) e 1), di pieno diritto, gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma 2); inoltre, i suddetti lavoratori avranno facoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennità di anzianità e della indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte della retribuzione non contestata.

La retribuzione normale ai lavoratori di cui al gruppo 3) sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate e che la diminuzione dell'orario di lavoro è stata effettuata a parità di retribuzione.

Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:

- (a) ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile;
in tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all'art. 23, escluse solo quelle coincidenti con la domenica;
- (b) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a 1 mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate. Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente orario 1/173 di cui al precedente art. 28.

Chiarimento a verbale in ordine alla retribuzione dei lavoratori di cui al gruppo 3).

Sono mensilizzati il minimo tabellare, l'indennità di posizione organizzativa (nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati, gli scatti di anzianità, l'eventuale elemento retributivo individuale di cui all'art. 35, gli eventuali superminimi e l'indennità di contingenza (per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche).

Potranno essere altresì mensilizzati anche altri elementi diversi da quelli sopraindicati qualora la loro natura e le loro caratteristiche lo consentano.

Non verranno invece mensilizzati i compensi che per la loro specifica natura sono liquidati per le sole ore o giornate di effettiva prestazione.

Art. 30 - Reclami sulla retribuzione.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento, pena la decadenza del reclamo.

Per gli errori di pura contabilità, contestati dal lavoratore di cui al gruppo 3) entro 5 giorni da quello della paga, l'ufficio manodopera provvederà all'immediato regolamento delle differenze allo stesso spettanti; trascorso tale periodo, le differenze segnalate successivamente saranno comprese nella busta del periodo di paga immediatamente seguente.

I lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dovranno contestare gli errori di pura contabilità entro 1 anno dal giorno del pagamento per il regolamento della eventuale differenza che risultasse comprovata.

Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.

1)

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.

Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 3) o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.

2)

Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate dalla azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità od operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 12% degli importi costituiti da:

per le aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati:

- minimi di paga base (dedotti gli importi di contingenza conglobata al 29.5.01) e Indennità di Posizione Organizzativa;

per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche:

- minimi di paga base

Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità - intendendosi per tale almeno i 2/3 - dei lavoratori a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 12%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità od operosità superiore alla normale.

3)

Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore di cui al gruppo 3) dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.

4)

Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal punto 2) per cause a lui non imputabili e salvo l'ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, di cui al punto 15), la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.

5)

L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori, a titolo informativo, i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.

Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, e ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.

L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.

Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo secondo la procedura prevista dall'art. 7, lett. A), del presente contratto.

6)

In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'Azienda e i Sindacati provinciali dei lavoratori.

L'esame congiunto potrà essere richiesto altresì a seguito della comunicazione di modificazioni di rilevante importanza al solo fine di accertare se si sia in presenza di un nuovo sistema.

La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma 1), punto 5), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.

7)

Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.

8)

I lavoratori di cui al gruppo 3) lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.

9)

L'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe.

La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente, per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.

10)

Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate: pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.

11)

Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le Parti direttamente interessate: ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive Organizzazioni.

12)

Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore a 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo l'integrazione prevista nel presente punto sarà dell'85%.

13)

Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 14) e i 15).

14)

Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.

In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.

La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.

15)

Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.

16)

Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.

Ove ricorra l'ipotesi di cui al punto 7) del presente articolo, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.

17)

Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, fermo quanto previsto dal punto 9) circa la facoltà di richiedere la comunicazione dei risultati delle singole tariffe.

18)

Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di cottimo, l'eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per integrazione, prevista dal punto 4) del presente articolo.

19)

Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.

20)

Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, il lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione.

21)

Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

22)

I concottimisti, intesi per tali i lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 11 direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo e che, pur essendo soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda.

L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione.

L'azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.

23)

I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in particolare quelli relativi:

- (a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
- (b) alle tariffe di assestamento;
- (c) in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
- (d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
- (e) al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;
- (f) al paesaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.

Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione, tramite la RSU, perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la RSU stessa e la Direzione.

Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.

Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Protocollo di chiarimento all'art. 31, punto 5).

Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.

Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.

L'azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato, che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 32 - Premio di partecipazione.

Premessa.

Nel richiamare i principi e i criteri ispiratori del Protocollo interconfederale 23.7.93 - particolare quanto definito al punto 2) del Protocollo stesso circa gli assetti contrattuali e le piccole imprese - le Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente CCNL.

Pertanto si conviene che lo strumento contrattuale a contenuto economico idoneo per la realizzazione del 2° livello di contrattazione è, in azienda, il premio denominato "di partecipazione".

Nel comune intento di migliorare l'efficienza delle aziende, le Parti si danno altresì atto che detto premio, la cui validità ha durata quadriennale, deve porsi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

* * * * *

Coerentemente con i principi di cui alla premessa, in ciascuna unità produttiva viene costituito, attraverso contrattazione con la RSU, un premio variabile di partecipazione collegato ad obiettivi e programmi concordati.

La realizzazione degli obiettivi e il conseguimento dei risultati determineranno, a consuntivo, l'entità della erogazione, che potrà essere differenziata in modo da tenere conto delle condizioni di lavoro e delle diverse modalità della prestazione.

A tal fine, nelle unità produttive viene individuata la scala di erogazioni in rapporto alla entità dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento.

Nel corso del negoziato le Parti valuteranno le condizioni produttive e occupazionali della impresa e le relative prospettive. In tale contesto, le Parti esamineranno le possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della produttività e dell'andamento economico dell'impresa, in funzione anche dell'occupazione.

L'accordo aziendale, nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento, selezionerà - anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità produttive - le scelte sul peso che i parametri di produttività e di andamento economico devono rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.

Nel definire l'accordo aziendale, le Parti potranno indicare forme, tempi e altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità produttive e dell'impresa.

Le parti aziendali, per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni e obiettivi, definiranno gli indici da assumere come base di riferimento.

I premi di produzione di cui all'art. 32, CCNL 21.11.90 e istituti retributivi analoghi definiti a livello aziendale, non correlati con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.

All'atto della istituzione dei premi di partecipazione eventuali parti variabili dei premi di produzione e analoghi istituti collegati, con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti, sono adeguati tenendo conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole.

Nota a verbale.

Le Parti si danno atto che le linee guida al premio di partecipazione riportate in allegato fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 32 bis - Premio di produzione (ex art. 32, CCNL 21.11.90).

Le imprese delle prime lavorazioni aventi non più di 150 dipendenti e quelle delle seconde lavorazioni del vetro che si siano attenute alla clausola di esclusione dal premio di partecipazione (punto 10) delle Linee guida — Accordo 1.3.96 riconoscono il premio di produzione o l'indennità di esso sostitutiva nelle seguenti percentuali:

per le aziende delle prime lavorazione del vetro (settori meccanizzati):

- 5% (o maggiori percentuali risultanti al 20.10.94) del complesso dei minimi tabellari - dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31.1.77 (tabella allegata) e dedotti gli importi di contingenza conglobati in seguito all'Accordo 13.4.01 (tabella allegata);

per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche, per quelli delle seconde lavorazioni del vetro e per quelli delle lampade e display:

- 5% (o maggiori percentuali risultanti al 20.10.94) del complesso dei minimi tabellari - dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31.1.77 (tabella allegata).

Art. 33 — Tredicesima mensilità.

In occasione delle feste di Natale l'azienda corrisponderà al lavoratore una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero.

Non si farà luogo a trattenute sulla 13a mensilità per le assenze dal lavoro dovute a infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto, nonché per l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Art. 34 - Premio speciale.

A fine giugno verrà corrisposto un premio speciale nella misura di 100 ore di retribuzione costituita da:

per le aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati:

- minimo tabellare in vigore dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31.1.77 (tabella allegata) e dedotti gli importi di contingenza conglobati in seguito all'Accordo 13.4.01 (tabella allegata) con l'introduzione del nuovo sistema di inquadramento;
- indennità di posizione organizzativa in atto al momento della corresponsione del premio stesso;
- scatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio;
- eventuale elemento retributivo individuale di cui al successivo art. 35;

per le aziende della produzione del vetro
eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
e per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro:

- minimo tabellare in vigore alle singole scadenze - dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31.1.77 (tabella allegata) - aumentato dell'importo degli scatti di anzianità in atto - al momento della corresponsione del premio stesso e di quello relativo all'eventuale elemento retributivo individuale di cui al successivo art. 35.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno al lavoratore saranno concessi tanti 12simi di premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.

Non saranno detratti i ratei di premio afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, malattia e infortunio entro i rispettivi limiti della conservazione del posto.

Analoghe corresponsioni o gratificazioni già in atto presso le aziende saranno assorbite fino a concorrenza.

Dichiarazione a verbale agli artt. 33 e 34 (13a mensilità e Premio speciale).

In relazione a quanto previsto dal comma 3), art. 33 e dal comma 4), art. 34, le Parti chiariscono che per il periodo di infortunio sul lavoro o malattia professionale nel quale il lavoratore percepisce esclusivamente il trattamento economico erogato dagli istituti assicuratori, l'azienda dedurrà dall'importo della 13a mensilità e del premio speciale le quote già corrisposte a tale titolo al lavoratore dai predetti Istituti.

Specificità settoriali lampade e display.

Il comma 1) del presente articolo viene sostituito dalla seguente formulazione:

“Alla fine del mese di giugno di ogni anno sarà corrisposto ai lavoratori un premio speciale nella misura del 9,5% del minimo tabellare mensile”.

Art. 35 - Scatti di anzianità.

Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro-settori meccanizzati.

Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, alla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo in cifra fissa pari ad euro:

categorie	posizioni organizzative	importo (euro)
A	2	17,56
	1	17,56
B	2	16,53
	1	16,53
C	2	14,98
	1	14,98
D	3	13,94
	2	13,94
	1	12,91
E	3	12,39
	2	12,39
	1	10,33
F	1	8,26

Il numero massimo degli scatti biennali è pari a 5.

Gli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.

In caso di passaggio di posizione organizzativa e/o categoria il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nella posizione organizzativa e/o categoria di provenienza.

Successivamente avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile indicato nel comma 2), nell'importo previsto per la nuova posizione organizzativa e/o categoria di inquadramento.

La cifra residua necessaria per raggiungere l'importo massimo degli scatti della posizione organizzativa e/o categoria di assegnazione sarà attribuita al lavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento dei 5 scatti di anzianità.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di posizione organizzativa e/o categoria sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.

Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.

**PER LE AZIENDE DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO
E DELLA PRODUZIONE DEL VETRO ESEGUITO A SOFFIO,
A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE**

Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, alla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo in cifra fissa pari ad euro:

settori della trasformazione		settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche (euro)	
livello	importo	livello	importo
1	8,26	1	8,26
2	10,33	2	9,30
3	12,39	3	10,33
4	12,91	4	12,39
5	13,94	5	12,65
6	14,98	6	13,94
7	16,53	7	14,72
8	17,56	8	16,53
		9	17,56

Il numero massimo degli aumenti biennali di anzianità è pari a 5.

Gli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.

In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.

Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile indicato nel comma 2), nell'importo previsto per il nuovo livello d'inquadramento. La cifra residua necessaria per raggiungere l'importo massimo degli scatti del livello di assegnazione sarà attribuita al lavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento dei 5 scatti di anzianità.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.

Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.

Nota a verbale.

Gli importi di cui alle operazioni eseguite dalle aziende in applicazione dei commi 2) e 3) della norma transitoria e dei commi 2), 3) e 4) della nota a verbale, poste in calce all'art. 35, CCNL 28.10.79 continueranno ad essere corrisposti ai lavoratori sotto la voce distinta "elemento retributivo individuale".

Specificità settoriali lampade e display.

Per le aziende della produzione delle lampade e display:

I lavoratori, per ogni biennio di anzianità maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società), avranno diritto mensilmente, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a un aumento retributivo stabilito nella misura sottoindicata, fino a raggiungere l'importo complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti al livello di inquadramento:

settori lampade e display	
livello	importo
A	17,56
B	17,56
C	16,53
D	14,46

E	13,94
F	12,39
G	12,39
H	10,85
I	10,33
L	8,26

Ai fini suddetti sarà considerata utile esclusivamente l'anzianità maturata successivamente all'1.1.80.

Gli aumenti periodici di anzianità già maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio.

In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli aumenti periodici eventualmente maturati nel livello di provenienza.

Tale importo sarà proporzionato al valore dello scatto nel nuovo livello al fine della individuazione del numero degli scatti che da quel momento si considerano maturati dal lavoratore.

Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori aumenti periodici (o frazione) fino a raggiungere l'importo complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti all'ultimo livello di inquadramento; la frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo biennio di anzianità.

Art. 36 - Riparazioni a caldo.

In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che rende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a caldo resta inteso che ai lavoratori di cui al gruppo 3) adibiti alle predette riparazioni sarà corrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi aziendali.

Art. 37 - Indennità di maneggio denaro – Cauzione.

Il lavoratore di cui al gruppo 1), la cui mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità, ha diritto a una indennità mensile pari all'8% del minimo tabellare della categoria di appartenenza e della indennità di posizione organizzativa, ovvero del minimo tabellare del livello di appartenenza e della indennità di contingenza di cui alle allegate tabelle D) ed E).

Le somme eventualmente richieste al lavoratore predetto a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate al nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento.

Gli interessi relativi matureranno a favore del lavoratore.

Art. 38 – Alloggio.

Qualora nella località ove il lavoratore di cui al gruppo 1) svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. 5, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.

Art. 39 - Ritenute per risarcimento danni.

I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza dell'azienda.

Dette trattenute devono essere rateizzate in modo che l'importo di ogni singola trattenuta non superi il 10% della retribuzione mensile di fatto, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 40 - Trasferte.

Ai lavoratori di cui ai gruppi 3) e 2) inviati dalla azienda in servizio fuori Comune, oltre alla normale retribuzione mensilizzata di fatto dovrà essere corrisposto:

- (a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
- (b) il rimborso per eventuali altre spese sostenute per il necessario espletamento della missione;
- (c) il rimborso per spese di vitto e alloggio da concordarsi preventivamente fra le Parti;
- (d) una indennità pari al 25% della retribuzione giornaliera, (1/25 di paga e contingenza mensili) se la missione dura oltre 24 ore.

L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza dall'inizio del 2° mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.

Al lavoratore di cui al gruppo 1) in missione per esigenze di servizio dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione:

- (a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
- (b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione;
- (c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese;
- (d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 lo stipendio e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni.

L'indennità di cui alla lett. d) viene ridotta:

- (1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 fino a 30 giorni;
- (2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza dall'inizio del 2° mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.

Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e improvvise protrazioni di orario richieste dalla missione.

Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate con le percentuali di cui all'art. 19.

Art. 41 – Trasferimenti.

Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il trasferimento dei lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomo e ai 45 anni se donna potrà avvenire con il consenso degli interessati.

Al lavoratore che sia trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda situato in diversa località, per cui si verifichi come conseguenza l'effettivo cambio di domicilio, sarà corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda delle spese di trasporto per sé e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonché delle masserizie.

Oltre a quanto sopra previsto, sarà corrisposta al lavoratore una indennità di trasferimento nella misura e secondo le modalità appresso indicate:

1) I lavoratori di cui ai gruppi 3) e 2).

Per i lavoratori di cui al punto 1) del presente articolo l'indennità di trasferimento sarà pari a 110 ore di retribuzione globale se il lavoratore non è coniugato e a 210 ore di retribuzione globale se il lavoratore è coniugato.

I lavoratori trasferiti di cui al suddetto punto 1) non potranno avere nella nuova sede un trattamento economico inferiore a quello che percepivano prima del trasferimento.

2) Lavoratori di cui al gruppo 1).

Per i lavoratori di cui al punto 2) del presente articolo l'indennità di trasferimento risulterà pari a mezza mensilità della retribuzione globale di fatto se il lavoratore non è coniugato e a 1 mensilità della retribuzione globale di fatto se il lavoratore è coniugato. Inoltre, qualora il nucleo familiare del lavoratore di cui al suddetto punto 2) sia composto di 3 o più persone, verrà corrisposta dalla azienda, per ogni componente del nucleo anzidetto dal terzo in poi, una indennità supplementare pari all'importo di 4 giornate di retribuzione di fatto per ogni familiare che con lui si trasferisca.

Il lavoratore di cui al punto 2) trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse soltanto quelle indennità e competenze che non siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione, mentre avrà diritto invece alla corresponsione di quelle indennità e competenze particolari che siano in atto per la generalità dei lavoratori dello stabilimento presso cui viene trasferito o che siano inerenti alle specifiche sue nuove prestazioni.

Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto della abitazione, esso avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.

Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto al TFR e alla indennità di preavviso nelle misure e secondo i termini previsti per il proprio livello d'appartenenza, salvo che per i lavoratori di cui ai livelli 5, 6, 7 e 8 del gruppo 1) sia stato pattuito il diritto della azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto al TFR escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dei lavoratori di cui ai livelli 5, 6, 7 e 8 del gruppo 1) dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, è dovuto anche il preavviso.

Al lavoratore di cui al gruppo 1) che chieda il trasferimento non competono le indennità di cui sopra salvo il caso di richiesta di trasferimento per comprovate necessità familiari riconosciute dalla azienda, nella quale ipotesi questi rimborserà le sole spese di viaggio e di trasporto.

Ai lavoratori di cui al gruppo 1) il trasferimento deve essere comunicato per iscritto almeno 1 mese prima della data della sua effettuazione.

Al lavoratore che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro l'anno successivo al trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenute per tale rientro con lo stesso trattamento fissato più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro 1 mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro e sia chiesto prima della liquidazione delle spettanze dovute per la cessazione del rapporto.

In caso di morte di un lavoratore avente almeno 10 anni di anzianità di servizio presso l'azienda e il cui decesso avvenga entro 1 anno dal trasferimento, sempre che tale trasferimento sia stato disposto per esigenze della azienda, saranno rimborsate ai congiunti che lo abbiano seguito nel trasferimento le spese per il rientro nella località di residenza del lavoratore prima del trasferimento sempre che il rientro avvenga entro 3 mesi dalla morte del lavoratore.

Chiarimento a verbale.

Le Parti chiariscono che il consenso di cui al comma 2) del presente articolo è da richiedere ai lavoratori nel caso in cui il trasferimento comporti l'effettivo cambio di domicilio.

Art. 42 - Passaggi di qualifica.

Il passaggio di qualifica nella stessa azienda non comporta di per sé risoluzione del rapporto di lavoro.

Capitolo IX - INIZIO E CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO, SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 43 - Inizio e cessazione del lavoro.

L'entrata nello stabilimento dei lavoratori di cui ai gruppi 3) e 2) sarà regolata come segue:

- (a) il 1° segnale sarà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto il cancello;
- (b) il 2° segnale sarà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
- (c) il 3° segnale sarà dato all'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà chiuso il cancello e ogni lavoratore dovrà iniziare il lavoro.

Trascorsi 10 minuti dal 3° segnale resta in facoltà della Direzione di ammettere i ritardatari. La cessazione del lavoro è indicata dal segnale dato all'ora della cessazione stessa.

Chiarimento a verbale.

Salvo diverse consuetudini locali, l'orario di lavoro degli addetti alla posa in opera di prodotti vetrari inizierà in cantiere o in parti di edifici, quando questi sono situati nel Comune ove ha sede l'azienda.

A tal fine le aziende provvederanno a fornire ai lavoratori interessati una informativa periodica e preventiva dei luoghi ove i lavoratori stessi dovranno espletare la loro opera.

Art. 44 - Interruzione di lavoro.

Il lavoratore di cui al gruppo 3) che si presenti allo stabilimento e che non possa iniziare il lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà e che non sia stato preavvisato almeno 6 ore prima della impossibilità di prestare il lavoro, sarà retribuito per tutta la giornata lavorativa salva la facoltà della azienda di adibirlo ad altre attività. Per le giornate successive, per le sospensioni non integrabili ai sensi delle vigenti disposizioni sulla Cassa Integrazione, ai lavoratori di cui al presente articolo non preavvisati almeno 6 ore prima sarà corrisposto il 75% della paga giornaliera.

Nel caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore di cui al gruppo 3) nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

Nei casi di blocco al forno si mantengono le norme consuetudinarie in vigore.

Art. 45 - Sospensione di lavoro.

Le sospensioni del lavoro disposte dalla azienda non interrompono l'anzianità agli effetti del presente contratto.

Trascorsi 15 giorni dall'inizio della sospensione, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni sindacali per il prolungamento di tale periodo, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro, con diritto al TFR, ai ratei delle ferie e della gratifica natalizia maturati, nonché al preavviso.

Per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) lo stipendio globale mensile, la contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui al precedente art. 15, disposti dall'Azienda o dalle competenti Autorità.

Art. 46 - Riduzione di lavoro e turni.

In caso di riduzione di lavoro la ditta procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni prima di ridurre il personale.

Art. 47 – Recuperi.

E' ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle Parti nel limite massimo di 12 ore complessive e purché il recupero non superi 1 ora giornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore alle 4 settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 48 – Permessi.

Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi l'azienda consentirà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve congedo con facoltà di non corrispondere la retribuzione ove non sia possibile il recupero delle ore di permesso godute. Tali brevi congedi non sono computabili in conto ferie.

Per il calcolo della eventuale ritenuta si dividerà la retribuzione mensile percepita dall'interessato in base a 1/25 per ogni giornata di permesso.

Nel caso di nascita di figli verrà garantito al dipendente 1 giorno di permesso retribuito da fruire entro 3 giorni dalla data del parto. Tale permesso assorbe e non si cumula a quanto eventualmente già concesso a livello aziendale prima della data di stipula del presente accordo.

Specificità settoriali lampade e display.

Per la ritenuta di cui al comma 2) si farà riferimento al seguente divisore: ore lavorative mese/173.

Art. 48 bis – Aspettativa.

L'azienda può concedere al lavoratore, che abbia maturato una anzianità di servizio non inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un limitato periodo di aspettativa non retribuita.

Per il lavoratore in condizioni di accertata tossicodipendenza, ai sensi della legge n. 162/90, nonché per quello con familiari a carico in condizioni documentate di tossicodipendenza, l'aspettativa di cui al comma precedente prescinde dal requisito di 2 anni di anzianità di servizio.

Detta aspettativa non è considerata ad alcun effetto contrattuale.

Art. 49 - Congedo matrimoniale.

Ferme restando le norme di legge e dell'accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 14 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione.

Per i lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) resta fermo il diritto della azienda di trattenere dal trattamento economico di cui sopra i rimborsi effettuati dall'INPS a tale titolo.

Il congedo matrimoniale non può essere computato nel periodo di ferie né in quello di preavviso.

Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.

Chiarimento a verbale.

Agli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono quelli di calendario (dal lunedì al sabato), escluse le festività infrasettimanali e le domeniche.

Art. 50 - Trattamento per maternità.

Per la tutela fisica ed economica in caso di maternità si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi di assenza.

Qualora la lavoratrice dipendente non ne possa usufruire, tale trattamento potrà essere esteso, in alternativa, al lavoratore padre.

Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato mensilmente alle lavoratrici il trattamento a carico dell'istituto assicuratore, a condizione che quest'ultimo sia abilitato dalla lavoratrice a rimettere direttamente alla azienda l'indennità da esso liquidata.

Se durante il periodo di gravidanza e puerperio interviene malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 52 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, quando queste risultino più favorevoli alla lavoratrice.

Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.

Art. 51 - Servizio militare.

La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o per richiamo verrà conservato il posto e il periodo di servizio alle armi verrà computato agli effetti della rivalutazione di cui al comma 4), art. 1, legge n. 297/82.

Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi alla azienda nel termine di 30 giorni; trascorso tale termine, qualora non ricorrano comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

Ai fini del computo della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, sempreché i predetti lavoratori chiamati alle armi prestino almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nella azienda, senza dimettersi.

Se i lavoratori di cui al precedente comma, chiamati o richiamati alle armi risolvono il rapporto di lavoro, hanno diritto a tutte le indennità competenti per il caso di licenziamento, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore di cui al gruppo 1) e per un periodo non inferiore a 3 mesi una indennità mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.

Per ogni altro effetto, nelle ipotesi di cui al comma 1), si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e successive.

Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro.

A) Denuncia.

Al fine di consentire all'azienda di predisporre i necessari adattamenti organizzativi, l'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore alla azienda stessa possibilmente prima dell'inizio dell'orario di lavoro; il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire alla azienda, non oltre il 3° giorno dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia.

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata alla azienda entro l'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e attestata da successivi certificati medici, da consegnare o far pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia indicata nel certificato medico precedente.

L'azienda, cui deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore ogni eventuale mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia, ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore con le modalità e secondo le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; per quanto concerne in particolare il controllo delle assenze per malattia è stabilito quanto segue.

Il lavoratore, nel caso in cui sia autorizzato ad uscire dal medico curante, ha l'obbligo di farsi trovare disponibile per l'effettuazione delle visite di controllo nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato ai sensi del comma precedente, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per legge.

Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e/o accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione alla azienda, indicando il nuovo orario di reperibilità.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai commi precedenti o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.

B) Conservazione del posto.

In caso di interruzione del servizio per malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

- (a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti
- (b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti
- (c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni

Comunque il lavoratore decade dal diritto alla conservazione del posto, quando nell'arco temporale di 36 mesi abbia cumulato più assenze complessivamente superiori ai limiti di conservazione del posto sopraindicati.

Ai soli effetti del comperto di malattia, i mesi devono intendersi composti di 30 giorni di calendario.

Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a 20 giorni e fino a 60, afferente a uno o più eventi morbosi, sospende per una sola volta nell'arco temporale di 36 mesi il decorso del comperto di cui al comma 1), per un massimo di 60 giorni dall'inizio dell'evento.

La malattia sopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, regolarmente comunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:

- a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
- b) malattia la cui durata sia superiore a 8 giorni consecutivi compreso il ricovero ospedaliero.

L'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (13a mensilità, TFR, etc.).

Superato il termine della conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Ove, superato il periodo di conservazione del

posto, il rapporto di lavoro non sia risolto né ad iniziativa dell'azienda né ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso.

C) Trattamento economico.

Lavoratori di cui al gruppo 3).

Le aziende corrisponderanno al lavoratore di cui al gruppo 3) assente per malattia, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce dagli Istituti ed Enti assicuratori, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento delle seguenti misure della normale retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:

- (a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione per i 2 mesi e mezzo successivi e 50% della retribuzione per i 3 mesi restanti;
- (b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione per il successivo mese e mezzo e 50% per i restanti 5 mesi e mezzo;
- (c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 8 mesi e 50% per i restanti 8 mesi.

L'azienda corrisponderà l'anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennità a carico dei competenti Istituti a condizione che le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso da parte degli Istituti interessati attraverso conguaglio o altro analogo sistema.

E' diritto della azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli istituti assicuratori sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.

Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi l'azienda corrisponderà la normale retribuzione globale netta che il lavoratore di cui al gruppo 3) avrebbe percepito se avesse lavorato.

Agli effetti del trattamento economico complessivo di cui al presente punto C) le aziende opereranno i relativi conguagli al termine dei rispettivi periodi di trattamento contrattuale.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da istituzioni sociali e aziendali o da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza, eccezione fatta per quei trattamenti corrispondenti allo stesso titolo, derivanti dalla sola quota di partecipazione dei lavoratori alle istituzioni di cui sopra.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori di cui al gruppo 3) valgono le norme regolanti la materia.

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

Lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2).

Il trattamento economico dei lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) è il seguente:

- (a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione globale per i 2 mesi e mezzo successivi e metà retribuzione globale per i 3 mesi restanti;
- (b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione globale per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione globale per il successivo mese e mezzo e metà retribuzione globale per i restanti 5 mesi e mezzo;
- (c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i primi 8 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi restanti.

Per i lavoratori di cui al gruppo 2) resta fermo che l'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dalla azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.

Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) valgono le norme regolanti la materia.

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.

Nota a verbale.

La situazione dei lavoratori assenti dal lavoro per malattie di natura e durata particolarmente gravi sarà considerata dalla azienda con la massima attenzione e pertanto, in relazione a tali fattispecie, sarà concessa, su richiesta del lavoratore e con l'eventuale interessamento della RSU una aspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione del posto, che non potrà comunque essere superiore a mesi 4. In relazione a tali fattispecie l'azienda valuterà l'eventuale richiesta di anticipo del TFR.

Specificità settoriali lampade e display.

La normativa trova applicazione per le eventi iniziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
 o malattia professionale.

A) Denuncia.

Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.

Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.

Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando, ove possibile, le relative testimonianze.

Nel caso di assenza per malattia professionale, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni del presente articolo.

B) Conservazione del posto.

Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto:

- (1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- (2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

Al termine del periodo della invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti 1) e 2) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del TFR e del preavviso.

L'assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, TFR, etc.).

C) Trattamento economico lavoratori di cui al gruppo 3).

Il lavoratore infortunato di cui alla presente lett. C) ha diritto alla intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio. Inoltre, l'azienda corrisponderà al suddetto lavoratore assente per infortunio sul lavoro o malattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento delle seguenti misure della normale retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:

- (a) per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi;
- (b) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 4 mesi

e in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi dalla ripresa del lavoro:

- (a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo;
- (b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 4 mesi e mezzo;
- (c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 6 mesi.

L'azienda corrisponderà, alle normali scadenze dei periodi di paga, l'anticipazione delle indennità a carico dell'Istituto a condizione che le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso da parte dell'Istituto attraverso conguaglio o altro analogo sistema.

Per i periodi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale eccedenti i limiti di cui al precedente comma il lavoratore percepirà il normale trattamento economico erogato dagli Istituti assicuratori.

Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi le aziende corrisponderanno la normale retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Agli effetti del trattamento economico complessivo di cui al comma 1) del presente punto c), le aziende opereranno i relativi conguagli al termine dei rispettivi periodi di trattamento contrattuale. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza, eccezione fatta per quei trattamenti corrisposti allo stesso titolo derivanti dalla sola quota di partecipazione dei lavoratori alle istituzioni di cui sopra.

Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia professionale o dell'infortunio sul lavoro da parte dei rispettivi Istituti assicuratori.

Lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2).

Il trattamento economico dei lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è il seguente:

- (a) per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
- (b) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i primi 4 mesi

e in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi dalla ripresa del lavoro:

- (a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e mezzo;
- (b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 non compiuti: intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e mezzo;
- (c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i primi 6 mesi.

L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dalla azienda in ogni caso, con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.

Per i periodi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale eccedenti limiti di cui al comma 1), punto C), il lavoratore percepirà il normale trattamento economico erogato dagli Istituti assicuratori.

Specificità settoriali lampade e display.

La normativa trova applicazione per gli eventi iniziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 54 - Fondo di solidarietà.

Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12) del Protocollo d'intesa 22.1.83, sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso Istituti di credito.

Capitolo X - AMBIENTE DI LAVORO

Premessa.

Le Parti confermano l'importanza dei valori della tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro, del rispetto dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e concordano sulla necessità di diffondere adeguati comportamenti finalizzati alla applicazione delle norme contrattuali e di legge e al miglioramento continuo, nella consapevolezza della ridotta presenza nel settore di aspetti di criticità derivanti dalla produzione o emissione di sostanze fortemente inquinanti e nella consapevolezza, altresì, dell'assenza di impianti a rischio di incidente rilevante.

L'evolversi del quadro normativo, negli ultimi 20 anni, ha comportato lo sviluppo all'interno delle aziende di azioni e di programmi che permettono un costante monitoraggio dei vari temi ambientali e di sicurezza tra cui:

- Integrated Prevention Pollution Control (IPPC)
- emissioni
- rifiuti
- scarico delle acque
- riciclo

In materia di riciclo le Parti sono consapevoli dell'attenzione specifica del settore alla promozione e alla realizzazione di interventi mirati ad incrementare la qualità e la quantità del riciclo del vetro. Tale politica permette di realizzare cospicui vantaggi tecnologici e ambientali, quali la riduzione del quantitativo di rifiuti, mediante il loro riciclaggio, la riduzione delle emissioni dai forni fusori in conseguenza dei risparmi energetici diretti e indiretti che ne derivano nonché la riduzione della quantità delle materie prime impiegate nel processo.

Anche in materia di ambiente di lavoro le parti concordano che il settore debba continuare a promuovere modelli applicativi e gestionali commisurati alla tipicità e specificità dei propri cicli produttivi i quali sono caratterizzati, tra l'altro, dalla limitata presenza di sostanze e di prodotti chimici pericolosi.

Le Parti ritengono utile al raggiungimento dell'obiettivo comune del miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente l'adozione di specifici modelli di controllo e di gestione.

Le Parti convengono che al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza di tali tematiche all'interno della azienda sia opportuno ampliare l'attività di informazione indirizzata, in prima istanza, alla CA/RLSSA e poi alla generalità dei lavoratori.

Le Parti stabiliscono inoltre che le delegazioni trattanti potranno valutare e definire di volta in volta momenti partecipativi della CA/RLSSA ad integrazione di quelli già indicati dal D.lgs. n. 626/94, individuando condizioni e modalità da tradurre in norma contrattuale.

Art. 55 - Commissione Ambiente/RLSSA.

1)

All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il Rappresentante per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA), anche in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94. Il RLSSA subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dal D.lgs. n. 626/94 e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Commissione Ambiente/RLS) con competenza nelle materie di carattere ambientale già prevista dalla precedente regolamentazione contrattuale.

Numero di RLSSA:

- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 250 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a 450 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.

I RLSSA eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal D.lgs. n. 626/94; partecipano alla trattazione con la Direzione aziendale, di materie dell'ambiente, igiene e sicurezza.

2)

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni i RLSSA, oltre ai permessi già previsti per la RSU utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. A decorrere dall'1.1.08 e a fronte di esigenze che derivano dalle competenze in campo ambientale saranno riconosciute ulteriori 8 ore annue di permesso retribuito. I permessi di cui al presente punto 2) assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo. Nella gestione delle agibilità previste dal D.lgs. n. 626/94, dall'Accordo interconfederale 22.6.95 e dal CCNL saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della Commissione Ambiente.

3)

Qualora i permessi previsti per la CA/RLSSA non vengano interamente utilizzati nel corso dell'anno tali permessi potranno essere utilizzati nell'anno successivo a quello di riferimento.

4)

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell'Accordo interconfederale 22.6.95.

5)

Per la formazione e l'aggiornamento dei componenti la CA/RLSSA le aziende faranno riferimento alle formule operative che saranno predisposte in sede di Osservatorio nazionale definite in maniera congiunta entro il 2003.

Le imprese attuano la formazione dei componenti la Commissione Ambiente/RLSSA come prevista dalle norme di legge, dell'Accordo interconfederale 22.6.95 e dal presente contratto, tenendo conto, altresì, dei contenuti e delle formule operative che verranno predisposte dall'Osservatorio nazionale.

I contenuti del corso potranno essere riferiti alle fasi del processo produttivo, nonché agli aspetti attinenti alla gestione e alla manutenzione degli impianti.

Le Parti seguiranno la formazione dei RLSSA, anche attraverso una anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi paritetici istituiti dall'Accordo interconfederale 22.6.95.

6)

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare del D.lgs. n. 626/94 la Commissione Ambiente/RLSSA ha le seguenti attribuzioni:

- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della attività di prevenzione;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi;
- riceve informazioni dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- ha la facoltà di presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini della informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alle iniziative congiunte con la RSU e la Direzione aziendale per la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza;

- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, estendendo tale sorveglianza anche alla realizzazione di opere e servizi in appalto;
- è informata in ordine alla definizione di piani che prevedano certificazioni ambientali e di sicurezza nell'ambito della riunione periodica cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94: in occasione di tale riunione potrà essere predisposta una nota informativa di aggiornamento da diffondere a tutti i lavoratori;
- si rende disponibile alla frequenza della necessaria attività formativa;
- è informata sulla attività di monitoraggio sugli ambienti di lavoro del medico competente e sull'esito della stessa;
- è informata sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria e in particolare della sua programmazione, nell'obiettivo di facilitarne la realizzazione ed evitare possibili disagi al lavoratore;
- partecipa a quei sopralluoghi specifici del medico competente eventualmente programmati dalla Direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate dal RLSSA a termine dell'art. 19, lett. n), D.lgs. n. 626/94.

7)

In una ottica di partecipazione e conoscenza condivisa delle problematiche della sicurezza e dell'ambiente, le aziende portano a conoscenza della RSU i seguenti elementi:

- informazioni sulle attività formative della CA/RLSSA realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
- informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall'Osservatorio nazionale, anche in collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni Pubbliche relative alle normative nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni tramite scheda definita a livello nazionale tenendo conto anche delle esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Chiarimenti a verbale.

In assenza di rappresentanze sindacali, il RLSSA è eletto dai lavoratori al loro interno, nei numeri di cui al punto 1) del presente accordo.

Specificità settoriali lampade e display.

Fino alla scadenza del loro mandato il numero dei RLSSA (di cui al punto 1 del presente articolo) rimane fissato nel numero previsto all'art. 46, CCNL 5.6.07 per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafile e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.

La formazione dei RLSSA, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:

- conoscenze generali sugli obblighi e sui diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sul rischio dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

Art. 56 - Ambiente di lavoro.

1)
Le Parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.

2)
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH, né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore.

3)
Le Parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provate applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali. Le imprese renderanno disponibile alla CA/RLSSA l'accesso a tale elaborazione.

4)
Le Parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate, nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente.

5)
Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui agli artt. 41 e 46, D.lgs. 15.8.91 n. 207 che privilegiano gli interventi alla fonte, le Parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari e attrezzature ad uso dell'industria vetraria. Nella considerazione che il citato decreto legislativo, all'art. 48, prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le Parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica del citato art. 48. Al riguardo sarà avviata nell'ambito dell'Osservatorio nazionale una rilevazione per dati aggregati, nell'arco di vigenza del contratto, dei valori di rumorosità nei reparti di fabbricazione, nonché dell'andamento delle visite audiometriche, al fine di effettuare una valutazione complessiva del fenomeno e di darne informazione ai Ministeri competenti.

6)
La CA/RLSSA sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la CA/RLSSA.

Nella ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà a un esame con la RSU, da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambi le Parti.

L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle Istituzioni competenti.

Per quanto l'art. 9 legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute di lavoratori, vengono riconosciuti alla CA/RLSSA i seguenti compiti:

- partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psicofisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno con la CA/RLSSA, con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolge in orario di lavoro;
- promozione della ricerca, della elaborazione e della attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni;

- esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio;
- presentazione di proposte ai fini della informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- esame con la Direzione aziendale per concordare, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di Igiene ambientale e medicina del lavoro delle ASL in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, legge n. 833/78 o ad Istituti o Enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e le CA/RLSSA. L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli Istituti e degli Enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta dell'Ente o Istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici e i tecnici degli Istituti, Enti e Servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali".

7)

Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta della indicazione del medico competente, le Parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

8)

Le aziende forniranno alla CA/RLSSA su richiesta:

- informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo, nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17.12.77 e successive modifiche;
- informazioni sulla attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
- informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. n. 277/91;
- informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle Direttive CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti Amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi (DPR n. 175/88), impatto ambientale (DPCM 10.8.88), emissioni atmosferiche (DPR n. 203/88), trattamento e smaltimento dei rifiuti (D.lgs. n. 22/97);
- informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle RSU stesse di esprimere eventuali proposte;
- informazioni sulle eventuali attività di formazione per la Commissione ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5);
- informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità.

9)

In materia di appalti le Parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere:

- valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente;
- una attività di coordinamento tra le imprese promossa dalla impresa committente;
- informazione da parte della impresa committente alle proprie CA/RLSSA sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici.

Per gli aspetti di cui al presente articolo le Parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale criteri di gestione complessiva degli appalti.

10)

Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/RLSSA la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.

Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare:

- una adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro;
- una visita oculistica nell'ambito del SSN;
- l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del D.lgs. n. 626/94.

11)

Le aziende sono tenute alla istituzione dei seguenti documenti:

- (A) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
- (B) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dalla azienda a disposizione della RSU e del lavoratore interessato;
- (C) la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi alle malattie professionali.

Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno.

Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle ASL, o dai consultori o dal medico curante.

In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata della esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.

Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.

12)

I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del SSN e degli Enti di Diritto pubblico preposti, nell'ambito delle Regioni, alla tutela della salute dei lavoratori.

13)

In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal D.lgs. n. 626/94.

14)

Le Parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9, legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al SSN.

Capitolo XI - RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI

Premessa: contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato.

Ferme restando le distinte valutazioni delle Parti sulle leggi esistenti in materia e con riferimento alla vigente normativa di legge in materia di “contratto a tempo determinato” e “contratto somministrazione a tempo determinato” le Parti si danno atto che con nessuna norma del vigente CCNL hanno voluto regolamentare la relativa disciplina, né dare attuazione alle deleghe specifiche previste dal D.lgs. n. 276/03.

Le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL per disciplinare il contratto a tempo determinato e il contratto di somministrazione a tempo determinato.

Art. 57 - Contratto a termine.

In relazione alla introduzione del D.lgs. 6.9.01 n. 368, le Parti stabiliscono di incontrarsi entro il 31.12.03 per valutare le modalità applicative delle disposizioni in esso contenute.

Art. 58 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Fermi restando i casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo indicati dall'art. 1, comma 2), lett. b) e c), legge 24.6.97 n. 196, in relazione a quanto previsto dalla lett. a), comma 2) dello stesso articolo possono inoltre essere conclusi contratti di fornitura di lavoro temporaneo:

- (1) sostituzione di lavoratori in aspettativa, in congedo;
- (2) esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo anche non avente carattere eccezionale o occasionale;
- (3) lavorazioni che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
- (4) punte di intensa attività produttiva in dipendenza di richieste indifferibili di mercato e/o legate a termini di consegna inderogabili;
- (5) situazioni anomale e prolungate di assenteismo per malattia;
- (6) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate;
- (7) per fare fronte a temporanee coperture di posti di lavoro stabili in attesa di reperire le relative risorse da occupare o con impiego con contratto a tempo indeterminato o con assunzioni con CFL.

La percentuale di lavoratori per i quali sia stipulato un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, per le causali di cui ai precedenti punti, rispetto al numero dei lavoratori occupati dalla impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non può superare per ciascun trimestre la media dell'8%.

I valori risultanti dalla applicazione della suddetta percentuale si arrotondano all'unità superiore.

Nel caso in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 8, resta ferma la possibilità di stipulare fino a detto numero di contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Si intende che il numero di lavoratori occupati con contratto di lavoro temporaneo sommato con il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato.

La Direzione aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare, i motivi e la durata del ricorso e il livello contrattuale di inquadramento. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.

Una volta l'anno, anche per il tramite della associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'impresa fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari della informativa di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94, avendo riferimento alla esperienza lavorativa e alla mansione svolta.

L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, comporta.

Nel 2° livello di contrattazione, così come definito nell'art. 32 del CCNL, in relazione a quanto previsto dalla legge 24.6.97 n. 196, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori impiegati con

contratto di fornitura di lavoro temporaneo delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

Art. 59 – Apprendistato.

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge e per quanto in esse non contemplato si fa riferimento alle norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. In particolare hanno piena validità le norme generali in tema di periodo di prova (art. 10), trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro (art. 52), trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale (art. 53).

Le disposizioni contrattuali (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali contenute nel presente articolo, limitatamente però ai soli particolari aspetti in esso contemplati.

L'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49, D.lgs. n. 276/03 e successive modificazioni e integrazioni viene denominato “contratto formativo professionalizzante”; la sua disciplina fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dalla seguente regolamentazione.

Contratto Formativo Professionalizzante
(apprendistato professionalizzante ex D.lgs. n. 276/03).

Le Parti riconoscono che il contratto formativo professionalizzante, caratterizzato da un percorso formativo specifico secondo il tipo di professionalità da conseguire, è una forma di lavoro idonea a coniugare i fabbisogni aziendali di personale qualificato con le esigenze formative del lavoratore. In questo senso il contratto formativo professionalizzante così come regolamentato nel presente articolo rappresenta uno strumento strutturale di inserimento lavorativo.

La durata del contratto formativo professionalizzante è articolata nel modo seguente:

- 24 mesi per i soggetti in possesso di laurea coerente con le finalità da conseguire;
- 36 mesi per soggetti in possesso di laurea non coerente con le finalità da conseguire;
- 40 mesi per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore coerente con la professionalità da conseguire;
- 48 mesi negli altri casi.

Durante il contratto formativo professionalizzante la durata della formazione interna ed esterna all'azienda è quella disciplinata dal D.lgs. n. 276/03.

Le ore di formazione sono pari a 120 ore per ciascuno degli anni di durata del contratto formativo professionalizzante.

Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all'igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all'inizio del contratto formativo professionalizzante. Per formazione deve intendersi la formazione, anche sul posto di lavoro e in affiancamento.

La formazione sarà prevista da un piano formativo individuale, allegato al contratto formativo professionalizzante e ne formerà parte integrante.

Il piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo del lavoratore con contratto formativo professionalizzante, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute.

Tale piano formativo dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento (di cui all'allegato 12 al presente contratto), delineare il percorso formativo del lavoratore con contratto formativo professionalizzante in coerenza con il profilo formativo di riferimento e con le competenze possedute, indicare i contenuti della esperienza di lavoro e l'articolazione della formazione e contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste.

Le imprese che hanno nel proprio organico lavoratori con contratto formativo professionalizzante designano una persona che svolge le funzioni di tutore al fine di assicurare lo svolgimento della formazione interna e il necessario raccordo con la formazione esterna, laddove prevista, il quale potrà verificare periodicamente lo stato di avanzamento del progetto formativo. Può svolgere la funzione di tutor il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento superiore a quello di destinazione del lavoratore con contratto formativo professionalizzante.

Il datore di lavoro attesta la formazione impartita al lavoratore con contratto formativo professionalizzante anche nel caso di interruzione del rapporto lavorativo prima della scadenza del contratto formativo professionalizzante.

Per i lavoratori assunti con contratto formativo professionalizzante all'atto della assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di 2 posizioni organizzative/livelli (per le aziende delle seconde lavorazioni e per quelle del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e per le aziende dei settori lampade e display) riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.

Decorso il 50% del periodo riferibile al contratto formativo professionalizzante, al lavoratore al quale sia stato assegnato, ai sensi del comma precedente, un inquadramento inferiore di 2 posizioni organizzative/livelli rispetto a quello della professionalità da acquisire sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/livello immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.

Ai lavoratori con contratto formativo professionalizzante viene concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 20 giorni lavorativi.

Al lavoratore con contratto formativo professionalizzante che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti 12simi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato.

La Direzione aziendale informerà annualmente la RSU sull'andamento delle assunzioni con contratto formativo professionalizzante.

Il ricorso al contratto formativo professionalizzante potrà avvenire solo se l'impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno l'80% dei contratti formativi professionalizzanti dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti.

Agli effetti della presente disposizione:

- non si computano i lavoratori che non hanno concluso il periodo riferibile al contratto formativo professionalizzante, nonché i contratti non trasformati in rapporti a tempo indeterminato in misura pari a 4;
- si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato anteriormente alla scadenza prevista.

Art. 59 bis - Part-time.

In relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 61 del 25.2.00 e dal D.lgs. n. 100 del 26.2.01 si intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dai contratti collettivi applicati.

Il contratto di lavoro part-time si deve stipulare per iscritto. In esso devono essere indicati:

- (a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente CCNL;
- (b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatto salvo quanto previsto al successivo punto.

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa.

Per la sottoscrizione delle clausole flessibili ed elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle RSU indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento.

All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 9, D.lgs. n. 61/00.

La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: $(RO \times hs)/40$

RO = Retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno

hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time

La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: $(173 \times hs)/40$.

Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella:

categoria	livello 2e lav.)	livello (sett. a mano e a soffio)	livello (sett. lampade/display)	limite mensile
A e B	8,7	9-8 (gruppo 1)		6 mesi
C2	6 (gruppo 1)			5 mesi
C1-D2 (gruppi 1 e 2)	5,6 (gruppi 1 e 2)	6 (gruppo 1)		4 mesi
			A,B,C (gruppo 1 e 2)	120 giorni di effettiva prestazione
			D,E,F,G,H,I (gruppo 1 e 2)	60 giorni di effettiva prestazione
		8 (gruppo 3)		45 giorni di effettiva prestazione
D1-D2 (gruppo 3)– D3	5,5a (gruppo 3)	7,6 (gruppo 3)		35 giorni di effettiva prestazione
	4	5 (gruppo 1)		35 giorni di effettiva prestazione
			E,F,G (gruppo 3)	30 giorni di effettiva prestazione
E2-E3	3	5-4		25 giorni di effettiva prestazione
F1-E1	1,2	3-2-1	H,I (gruppo 3)	20 giorni di effettiva prestazione
			L (gruppo 3)	10 giorni di effettiva prestazione

Il rapporto di lavoro part-time potrà essere attuato con riferimento a tutti giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale).

Tali modalità attuative del lavoro part-time potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).

L'impresa, in relazione a esigenze tecniche, produttive, organizzative o di mercato potrà, con un preavviso di 7 giorni, modificare temporalmente la prestazione lavorativa inizialmente concordata. Per le ore di lavoro prestate al di fuori dell'orario inizialmente concordato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

Qualora le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte urgenti e tempestive, il termine di preavviso potrà essere ridotto. In questo caso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dell'orario inizialmente concordato e per un numero di giorni pari alla differenza fra preavviso effettivamente dato dalla impresa e il normale preavviso di 7 giorni, sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 20% comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. La RSU sarà informata sulle modalità operative.

Il lavoro eccedente quello concordato (lavoro supplementare) potrà essere svolto fino ai seguenti limiti annuali:

- part-time fino a 4 ore giornaliere: 50% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- part-time fino a 5 ore giornaliere: 30% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- part-time fino a 6 ore giornaliere: 20% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- part-time oltre 6 ore giornaliere: 10% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time.

Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al precedente comma, saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al precedente comma comporteranno una maggiorazione del 50% comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si applica in quanto compatibile la normativa sul lavoro straordinario valida per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Le prestazioni supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

Quanto sopra previsto in termini di lavoro supplementare è applicabile anche a tutte le ipotesi di contratto part-time a termine di durata superiore a 1 mese.

Le imprese comunicheranno alle RSU i dati a consuntivo, nonché gli elementi di obiettiva giustificazione concernenti le prestazioni supplementari dei rapporti di lavoro part-time.

Vista la particolare natura del rapporto a tempo parziale resta inteso che ad esso non si applica la disciplina del conto ore, come disciplinata dall'art. 19.

Nel corso di ogni anno il lavoratore a tempo parziale ha diritto a ferie ed ex festività con decorrenza della retribuzione di fatto secondo i termini sottoindicati:

- (a) part-time orizzontale: il periodo previsto dal CCNL resta invariato;
- (b) part-time verticale: il periodo previsto dal CCNL dovrà essere riproporzionato in relazione alla prestazione concordata.

Le riduzioni di orario (art. 15) saranno adeguatamente riproporzionate.

In materia di comparto si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 52. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto di lavoro si intendono riferiti a un arco temporale pari a 36 mesi, e saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi; nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto non potrà comunque superare l'80% della prestazione annua concordata, fermo restando il riferimento a un arco temporale pari a 36 mesi nel caso di più assenze.

Anche per i lavoratori a tempo parziale si applicano, ove compatibili, le maggiorazioni previste dall'art. 19.

La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle Parti. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve avvenire con l'accordo delle Parti risultante da atto scritto con le modalità previste dal comma 1), art. 5, D.lgs. n. 61/00.

Fermo restando quanto previsto dal comma 2), art. 5, D.lgs. n. 61/00, all'atto della trasformazione le parti contraenti potranno concordare la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente regolamentazione, le norme e gli istituti del CCNL, nonché gli accordi aziendali dovranno considerarsi applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto part-time, secondo criteri di proporzionalità. Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente concordate al livello aziendale.

Art. 59 ter – Telelavoro.

1)

Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere le esigenze organizzative della impresa e, compatibilmente con le stesse, le esigenze dei dipendenti.

2)

Per “telelavoro” si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3)

Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti alla assistenza tecnica presso la clientela etc. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i ‘call center’ organizzati in autonome unità produttive.

4)

La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.

5)

Nel caso di interruzioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell'impresa definire con il dipendente il rientro presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

6)

Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.

7)

Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall'art. 15 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.

8)

Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analogha attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili.

In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire, per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.

Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.

9)

L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nella impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12), e per altre motivazioni definite a livello aziendale.

10)

Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dalla impresa per l'esecuzione del lavoro.

In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione lavoro per conto proprio e/o per terzi.

11)

Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell'art. 4, legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

12)

Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.

13)

L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della prestazione:

(A) sia stata prevista all'atto della assunzione;

(B) sia l'unica modalità di prestazione prevista nella impresa per la specifica mansione.

14)

Nei casi in cui l'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente, è facoltà delle Parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione.

15)

Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.

16)

La normativa di cui sopra entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.

17)

Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, della esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese, l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito della Sezione "Mercato del Lavoro" dell'Osservatorio nazionale, in apposita Commissione congiunta, l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro.

Art. 60 - Contratto di inserimento.

Le Parti convengono che il contratto di inserimento/reinserimento dovrà essere finalizzato a realizzare un adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare. In considerazione anche dei vantaggi contributivi previsti dalle vigenti norme di legge, le Parti ritengono che la sua utilizzazione possa essere funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle "categorie deboli".

In relazione a tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e all'Accordo interconfederale 11.2.04 tranne per quanto di seguito previsto.

1) Inquadramento e trattamento retributivo.

Per i lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto della assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di 2 posizioni organizzative/livelli riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.

2) Elementi caratterizzanti il contratto.

Il contratto individuale di inserimento/reinserimento stipulato in forma scritta dovrà contenere specificamente i seguenti elementi:

- (a) la durata, da un minimo di 12 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico) da determinarsi in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo;
- (b) l'eventuale periodo di prova, sulla base delle disposizioni del CCNL vigente;
- (c) l'orario di lavoro, in funzione della tipologia del contratto a tempo pieno o parziale;
- (d) la categoria di inquadramento del lavoratore e la posizione organizzativa di destinazione;
- (e) la descrizione dell'attività da svolgersi;
- (f) la sede di lavoro;

- (g) l'indicazione del trattamento economico e normativo;
- (h) il progetto individuale di inserimento o reinserimento. In particolare la durata della formazione, la tipologia della formazione-formazione esterna/interna che dovrà prevedere 32 ore prevalentemente dedicate, in relazione all'attività da svolgere, alle tematiche della sicurezza - i contenuti formativi, le modalità di erogazione della formazione, il luogo di svolgimento della formazione.

3) Progetti di inserimento.

Le Parti, al fine di utilizzare le risorse dei Fondi interprofessionali, all'interno del Comitato Tecnico per la Formazione Continua definiranno le linee guida relative alla modalità di realizzazione dei piani individuali di inserimento.

4) Condizioni per la stipulazione di nuovi contratti di inserimento.

Le Parti convengono che il ricorso al contratto di inserimento/ reinserimento potrà avvenire (fatte salve le modalità di computo previste dall'art. 54, comma 3), D.lgs. n. 276/03, solo se è stato mantenuto in servizio l'80% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

5) Decorrenza anzianità di servizio.

L'anzianità di servizio sarà computata, in caso di conferma del rapporto a tempo indeterminato, dalla data di instaurazione del contratto di inserimento.

6) Assenza per malattia o infortunio non sul lavoro.

In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo massimo pari a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporta si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne il trattamento economico di malattia si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 52 del presente CCNL.

7) Contrattazione di secondo livello.

La contrattazione di 2° livello troverà applicazione per i lavoratori con contratto di inserimento secondo criteri e modalità definiti nell'ambito della stessa.

8) Informativa alla RSU.

La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente sull'andamento delle assunzioni con contratto di inserimento.

Capitolo XII - CLAUSOLE PARTICOLARI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 61 – Volontariato.

In materia di volontariato le Parti si richiamano alle disposizioni di cui all'art. 17, legge 11.8.91 n. 266.

In particolare, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della medesima legge e che espletano l'attività di volontariato nell'ambito del comune di abituale dimora e zone limitrofe le imprese consentiranno, compatibilmente con la organizzazione aziendale, turni di lavoro che agevolino lo svolgimento di tale attività.

Art. 62 - Diritto allo studio.

A) Facilitazioni per lavoratori studenti.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ovvero regolari corsi universitari, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Detti lavoratori saranno inoltre possibilmente agevolati con l'assegnazione di orari di lavoro vigenti in azienda, ai fini della frequenza ai corsi e della preparazione agli esami; agli stessi fini non saranno ad essi richieste prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Potranno altresì usufruire di un periodo di 2 mesi di aspettativa all'anno, senza retribuzione, ma computabile ai soli effetti della rivalutazione di cui al comma 4), art. 1, legge n. 297/82.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Per usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo i lavoratori interessati dovranno presentare la documentazione necessaria a dimostrare la partecipazione alle prove di esame e la frequenza ai corsi cui sono iscritti.

B) Diritto allo studio per altri corsi di formazione.

I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti di istruzione pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di conseguire il titolo di scuola dell'obbligo o di migliorare e ampliare anche in relazione alla attività aziendale la propria preparazione potranno usufruire a richiesta di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali 'pro capite' e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti della unità produttiva. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico della azienda e a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.

Le 150 ore 'pro capite' per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 2,50% del totale della forza occupata nel turno stesso; nella unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva. Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare, che dovrà comportare le frequenze, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta alla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre salvo nei casi in cui i bandi di concorso prevedano termini inferiori.

Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 2), la Direzione aziendale e la RSU, fermo restando quanto previsto al comma 4) stesso, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali su monte ore complessivo fissando i criteri obiettivi (quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, etc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire alla azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con l'indicazione delle ore lavorative.

Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4), è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

I trattamenti di cui ai paragrafi a) e b), ferme restando le rispettive condizioni di applicabilità, sono cumulabili in capo agli stessi lavoratori.

Chiarimento a verbale.

Si precisa che per la frequenza ai corsi di studio dei lavoratori studenti le 50 ore 'pro capite' annue retribuite previste dal comma 4), art. 57, CCNL 9.1.74 sono assorbite nelle 150 ore, di cui alla lett. b) del presente articolo.

Art. 63 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali.

L'attribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3), nonché ai lavoratori di cui al gruppo 1), che svolgono la propria attività nei reparti ai lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, è stabilita mediante accordi provinciali o aziendali.

Resta comunque ferma l'obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali l'azienda prescrive l'uso.

Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle disposizioni di legge e alle normative specifiche, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 64 - Mense aziendali.

Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti.

Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.

Art. 65 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Per i fanciulli e gli adolescenti si fa riferimento alla legge 17.10.67 n. 977.

Art. 66 - Benemerienze nazionali.

Ai lavoratori di cui al gruppo 1) che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:

- (1) mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;
- (2) ex combattenti che abbiano prestato servizio, almeno per 6 mesi, in zona di operazione o ad essi parificati a norma di legge: 6 mesi;
- (3) decorati al valore, promossi al merito di guerra, feriti in guerra: 6 mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità militare, nonché integrata dalla prova del mancato godimento precedente, da consegnare all'Ufficio personale.

Art. 67 - Portatori di handicap.

Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi nn. 402/68 e 104/92, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Per quanto concerne le assenze facoltative di cui all'art. 7, legge n. 1204/71 e i permessi in caso di minori con handicap di accertata gravità si fa riferimento all'art. 33, legge 5.2.92 n. 104, il cui contenuto si intende integralmente richiamato.

Capitolo XIII - NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARI

Art. 68 - Rapporti in azienda.

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:

- (1) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dalla azienda per il controllo delle presenze;
- (2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
- (3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, di quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni, eccezione fatta per l'art. 2125 CC, restringere l'ulteriore attività professionale del suo dipendente, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma;
- (4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.

Devono fra l'altro essere evitati:

- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.

Art. 69 - Regolamento interno.

L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dai vigenti accordi interconfederali, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile a tutti i lavoratori interessati.

Art. 70 – Assenze.

Tutte le assenze, salvo giustificati motivi d'impedimento, devono essere comunicate con la massima tempestività per consentire alla azienda di far fronte alle esigenze di carattere organizzativo.

Le giustificazioni devono essere presentate al mattino successivo al 1° giorno di assenza, salvo giustificati motivi d'impedimento. Le assenze non giustificate potranno dare luogo all'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo seguente.

Art. 71 - Provvedimenti disciplinari.

Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:

- (1) richiamo verbale;
- (2) richiamo scritto;
- (3) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
- (4) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per i lavoratori di cui al gruppo 1), fino a 3 giorni.

L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisca mandato.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Decorso tale termine, i provvedimenti stessi saranno emessi entro i 20 giorni successivi.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1), 2) e 3) il lavoratore che:

- (a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
- (b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
- (c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
- (d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
- (e) sia trovato addormentato;
- (f) introduca abusivamente bevande alcoliche;
- (g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
- (h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- (i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto e ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.

Nei casi di maggior gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione prevista al punto 4).

L'importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto alle Istituzioni assistenziali e previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, alle Istituzioni pubbliche.

Per il lavoratore di cui al gruppo 1) la sospensione di cui al punto 4) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti 1), 2) e 3).

Specificità settoriali lampade e display.

La normativa trova applicazione per le infrazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 72 - Licenziamento per punizione.

Nel provvedimento di licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- (a) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
- (b) trafugamento di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi;
- (c) lavorazione, costruzione o commercio per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda;
- (d) assenze ingiustificate che si prolunghino per 4 giorni consecutivi;
- (e) insubordinazione verso i superiori;
- (f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto e/o rissa nello stabilimento;
- (g) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio conto o per conto terzi;
- (h) abbandono del posto di lavoro che arrechi pregiudizio alla incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti;
- (i) recidiva nelle medesime mancanze di cui all'art. 71, nonché nelle fattispecie di cui ai punti e), f), g), h) dello stesso art. 71, che abbiano dato luogo a 3 sospensioni nei 12 mesi precedenti;
- (l) trasgressioni previste al punto i), art. 71, relativo alla morale e alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione.

Nei casi previsti dalle lett. a), b), c) il lavoratore di cui al comma 1) è tenuto a risarcire il danno eventuale all'azienda.

Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore di cui al gruppo 1) colpevole di mancanze relative a doveri, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il predetto lavoratore.

Specificità settoriali lampade e display.

La normativa trova applicazione per le infrazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Capitolo XIV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza un periodo di preavviso, secondo le modalità e i termini appresso indicati.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie ed è considerato utile ai fini del computo del TFR.

La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso, di cui ai seguenti punti a), b), e c), deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.

Termini di preavviso.

a) Lavoratori di cui al gruppo 3).

Il licenziamento del lavoratore di cui alla lett. a) del presente articolo non in prova o le sue dimissioni possono avere luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:

- 6 giorni per anzianità fino a 5 anni
- 8 giorni per anzianità oltre 5 e fino a 10 anni
- 10 giorni per anzianità oltre i 10 anni

L'azienda può esonerare il lavoratore di cui alla lett. a) del presente articolo dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

Per aziende produttrici della produzione di lampade e display.

- 6 giorni per anzianità fino a 5 anni
- 9 giorni per anzianità oltre 5 e fino a 10 anni
- 12 giorni per anzianità oltre i 10 anni

b) Lavoratori di cui al gruppo 2).

Il lavoratore di cui alla lett. b) del presente articolo ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

PER LE AZIENDE DELLE PRIME LAVORAZIONI DEL VETRO - SETTORI MECCANIZZATI

anni di servizio	categoria E	categorie C e D
fino a 5 anni compiuti	1/2 mese	1 mese
oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti	1 mese	1 mese e 1/2
oltre 10 anni	1 mese e 1/2	2 mesi

PER LE AZIENDE DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO
E PER QUELLE DELLA PRODUZIONE DEL VETRO A SOFFIO, A MANO
E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE

anni di servizio	livello 3	livelli 5 e 6
fino a 5 anni compiuti	1/2 mese	1 mese
oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti	1 mese	1 mese e 1/2
oltre 10 anni	1 mese e 1/2	2 mesi

PER AZIENDE DELLA PRODUZIONE DI LAMPADE E DISPLAY

livelli	categorie D-E	categoria F
fino a 5 anni	1 mese e 1/2	1 mese
oltre 5 anni e fino a 10 anni	2 mesi	1 mese e 1/2
oltre 10 anni	2 mesi e 1/2	2 mesi

I termini di cui sopra sono ridotti della metà in caso di dimissioni.

L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale (ex equiparati) di cui ai preesistenti Accordi interconfederali (30.3.46 per il Nord e 23.5.46 per il Centro-Sud) è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.

E' in facoltà della Parte che riceve il preavviso, ai sensi del comma 1), di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore di cui alla lett. b) del presente articolo dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione.

La distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

c) Lavoratori di cui al gruppo 1).

11 lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

PER LE AZIENDE DELLE PRIME LAVORAZIONI DEL VETRO - SETTORI MECCANIZZATI

anni di servizio	categoria E	categorie C, D	categorie A, B
fino a 5 anni	1 mese	1 mese e 1/2	2 mesi
oltre 5 anni e fino a 10 anni	1 mese e 1/2	2 mesi	3 mesi
oltre 10 anni	2 mesi	3 mesi	4 mesi

PER LE AZIENDE DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO

E PER QUELLE DELLA PRODUZIONE DEL VETRO A SOFFIO, A MANO
E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE

anni di servizio	livelli 2, 3, 4	livelli 5 e 6	livelli 7, 8, 9
fino a 5 anni	1 mese	1 mese e 1/2	2 mesi
oltre 5 anni e fino a 10 anni	1 mese e 1/2	2 mesi	3 mesi
oltre 10 anni	2 mesi	3 mesi	4 mesi

PER AZIENDE PRODUTTRICI DELLA PRODUZIONE DI LAMPADE E DISPLAY

anni di servizio	livelli A, B, C	livelli D, E	livelli F, G	livelli H, I
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e 1/2	1 mese	15 giorni
oltre 5 anni e fino a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese e 1/2	1 mese
oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi e 1/2	2 mesi	1 mese e 1/2

I termini di cui sopra sono ridotti della metà in caso di dimissioni.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Qualora il datore di lavoro rinuncia al preavviso dato dal lavoratore dimissionario di cui alla lett. c) del presente articolo, a questi sarà dovuto un importo pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di preavviso di dimissioni, sempreché il lavoratore dimissionario non abbia prestato servizio per un periodo pari alla metà del preavviso di dimissioni.

Per il lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.

E' in facoltà del lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo che riceve il preavviso ai sensi del comma 1), di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere dei permessi al lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo per la ricerca di nuove occupazioni; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda.

Ai lavoratori di cui alle lett. b) e c) del presente articolo, tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.

Art. 74 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

La quota annua del TFR è pari a 30/30 per tutti i lavoratori (decorrenza 1.1.87)(per il periodo precedente cfr. tabella ex CCNL 7.3.87).

La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 297/82, è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- contingenza ex lege n. 297/82;
- premio di produzione;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali (50 ore settimanali per i settori lampade e display);
- indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa;
- provvigioni, interessenze, cottimo;

- tredicesima mensilità e premio speciale;
- maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni aventi carattere continuativo ex art. 20.

Anticipo TFR.

Le Parti stabiliscono che è ammessa la concessione della anticipazione per una seconda volta nel corso del rapporto di lavoro per le causali previste dalla normativa vigente, subordinatamente all'assolvimento da parte della azienda delle richieste di prima anticipazione, all'interno delle percentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.

Si stabilisce inoltre che in relazione all'acquisto della prima casa di abitazione sarà possibile ottenere l'anticipo per l'acquisto effettuato prima della maturazione degli 8 anni di anzianità al momento della effettiva maturazione della anzianità, subordinatamente all'assolvimento da parte della azienda delle richieste di prima anticipazione all'interno delle percentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.

Specificità lampade e display.

Chiarimento a verbale.

E' in facoltà della azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal TFR quanto l'impiegato percepisca per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.

Norma transitoria.

Si richiamano le disposizioni del CCNL 31.10.79 (per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati e apparecchi termostatici) relative alle anticipazioni sulla indennità di anzianità corrisposte ai lavoratori in forza all'11.5.76 e al 31.10.79 secondo gli accordi stipulati in pari data.

Art. 75 - Indennità in caso di morte e invalidità permanente.

In caso di morte del lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

In mancanza delle persone indicate al comma 1) le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 CC.

Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge.

In caso di morte o di licenziamento del lavoratore di cui al gruppo 1) in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente, per i suddetti lavoratori che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del DL 10.8.45 n. 708.

Art. 76 - Calcolo indennità.

La liquidazione delle ferie, della indennità sostitutiva del preavviso e della gratifica natalizia, sarà calcolata come segue:

- a) se il lavoratore di cui al gruppo 3) lavora ad economia, sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita;
- b) se il lavoratore di cui al gruppo 3) lavora a cottimo o con altra forma di incentivo, sulla media della retribuzione globale afferente alle ultime 2 quindicine o alle ultime 4 settimane di prestazione d'opera.

Art. 77 - Certificato di lavoro.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che l'abbia determinata, l'azienda rilascerà al lavoratore di cui ai gruppi 3) e 2), sia che questi abbia sia che non abbia libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Al lavoratore di cui al gruppo 1) sarà messo a disposizione, in uno con gli altri documenti dalla legge prescritti, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività nella azienda, del livello e delle mansioni disimpegnate.

In tale certificato dovrà essere specificato se il suddetto lavoratore abbia goduto delle maggiorazioni di anzianità previste dall'art. 66 e nel caso in cui non ne abbia goduto dovrà esserne indicato il motivo.

Art. 78 - Restituzione documenti di lavoro.

Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati e di cui il lavoratore rilascerà ricevuta.

Art. 79 - Trasferimento di proprietà, cessazione e fallimento di azienda.

Il trasferimento di proprietà o la trasformazione della azienda, salvo che il cedente non provveda alla integrale liquidazione, non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore conserverà i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

In caso di fallimento, seguito da licenziamento del lavoratore e in caso di cessazione della azienda, il lavoratore avrà diritto, oltreché alla normale indennità sostitutiva di preavviso, al TFR e a quanto altro gli compete in base al presente contratto e al suo contratto individuale.

Capitolo XV - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO

Art. 80 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
- Trattamento di miglior favore.

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro.

Ferma l'inscindibilità di cui sopra le Parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire o modificare le condizioni più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, che dovranno pertanto essere mantenute 'ad personam'.

Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti.

Art. 81 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 30 luglio 2010 e sarà valido sino al 31 luglio 2010.

Successivamente esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle due Parti con lettera raccomandata a/r almeno 5 mesi prima della sua scadenza.

Durante tale periodo, secondo quanto previsto dall'Intesa 21.4.89, parte integrante dell'Accordo interconfederale 25.1.90, la Parte che ha ricevuto le richieste di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle richieste medesime.

Art. 82 - Esclusiva di stampa.

Il presente contratto, conforme all'originale, da distribuire gratuitamente ai lavoratori in forza al 30.7.10, è edito dalle parti stipulanti le quali ne hanno insieme la esclusiva a tutti gli effetti.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

Dichiarazione congiunta.

Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, il Protocollo d'intesa 22.1.83, l'Intesa interconfederale 21.4.89, l'Accordo interconfederale 25.1.90, il Protocollo 23.7.93 le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Capitolo XVI - SETTORI LAMPADE E DISPLAY

Le parti stipulanti,

- sulla base di quanto previsto nell'Accordo programmatico tra ASSOVETRO-ASSOLAMPADE e FILCEM-FEMCA-UILCEM dell'8.5.08;

- considerate le linee di impostazione contrattuale e le analogie tra l'impianto normativo riferibile alle aziende produttrici di lampade e display e l'impianto normativo del presente CCNL (per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da esse dipendenti);

- avendo ritenuto comunque di dover mantenere la visibilità e le specificità dei settori "Lampade e Display" attraverso apposite norme finalizzate alla salvaguardia delle caratteristiche del settore

hanno concordato la confluenza dei settori "Lampade e Display" nel presente CCNL (per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da esse dipendenti) secondo la regolamentazione di seguito specificata.

Il CCNL da applicare ai lavoratori dei settori "Lampade e Display" è costituito da:

- (a) norme previste dal CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da esse dipendenti;
- (b) norme integralmente sostitutive di quelle corrispondenti previste dal CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da esse dipendenti;
- (c) disposizioni contrattuali specifiche inserite in calce o evidenziate all'interno degli articoli contrattuali riguardanti le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Tali norme si applicano dal 30.7.10 fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste.

Elenco delle norme del capitolo XVI (settori Lampade e Display) che sostituiscono integralmente le corrispondenti norme del CCNL 4.5.07 contenute nei capitoli da I a XV di cui al precedente punto b).

Capitolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 11 - Classificazione del personale

Capitolo VII - ORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E FERIE

Intero capitolo VII

Art. 15 - Orario di lavoro

Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo

Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni
Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti
Art. 21 - Lavoro delle donne
Art. 22 - Riposo settimanale
Art. 23 - Festività – Trattamento economico
Art. 24 - Ferie
Art. 40 – Trasferte
Art. 63 - Indumenti di lavoro

ALLEGATO 3

Tabelle retributive

Per il quadro completo delle norme previste per i settori “Lampade e Display” si richiamano di seguito le disposizioni che sono evidenziate all'interno dei capitoli da I a XV di cui al precedente gruppo c).

Capitolo II - PREVIDENZA COMPLEMENTARE, etc.

Previdenza complementare

Capitolo IV -ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE

Art. 2 – Assemblee

Capitolo V - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 10 - Periodo di prova

Capitolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 13 - Cumulo di mansioni

Art. 14 - Passaggio temporaneo di mansioni

Capitolo VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 26 - Minimi tabellari contrattuali (vedi tabelle allegate - cap. XVI)

Art. 27 - Indennità di contingenza (vedi tabelle allegate — cap. XVI)

Art. 28 - Retribuzione oraria

Art. 32 bis - Premio di produzione

Art. 34 - Premio speciale

Art. 35 - Scatti di anzianità

Capitolo IX - INIZIO E CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE
E RIDUZIONE DI LAVORO, SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
O MALATTIA PROFESSIONALE

Art. 48 - Permessi

Art. 52 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro

Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
o malattia professionale

Capitolo X - AMBIENTE DI LAVORO

Art. 55 - Commissione Ambiente/RLSSA

Capitolo XI - RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI

Art. 59 - Apprendistato (vedi anche profili formativi)

Art. 59 bis - Part-time

Capitolo XIV - NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARI

Art. 71 - Provvedimenti disciplinari

Art. 72 - Licenziamento per punizione

Capitolo XIV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Art. 74 - Trattamento di fine rapporto

Art. 11 - Classificazione del personale (ex art. 13 CCNL Lampade).

L'inquadramento dei lavoratori nei livelli previsti viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili professionali, di seguito riportati.

La declaratoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di conoscenza, responsabilità e autonomia, sono indispensabili per inquadrare la mansione nel livello considerato. I profili professionali determinano il minimo contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.

Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili minimi verranno inquadrare sulla base della declaratoria pertinente, e con l'ausilio del riferimento analogico ai relativi profili professionali.

Alle RSU è attribuito il compito di:

- esaminare con la Direzione aziendale gli effetti di nuove forme di organizzazione del lavoro sul sistema classificatorio;
- segnalare alla Commissione Paritetica Nazionale le mansioni per il cui inquadramento si è registrato disaccordo con la Direzione aziendale.

La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, etc.) che prevedono un trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

Ai fini suddetti il collegamento fra l'inquadramento e il trattamento normativo è il seguente:

- quadri - liv. A
- impiegati - livv. B—C—D—E—F—G—H-I
- qualifiche speciali - livv. D-E-F
- operai - livv. E-F-G-H-I-L

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al liv. A è attribuita la qualifica di Quadro.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, legge n. 190/85, le Parti si danno atto che i requisiti indispensabili per l'attribuzione della qualifica di Quadro sono:

- lo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi della impresa, in collaborazione con la Direzione da cui dipendono per la relativa definizione;

- la gestione, il coordinamento e il controllo di importanti unità organizzative, con discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono, oppure per l'espletamento di autonome funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa, in relazione all'elevato livello, alla ampiezza e alla natura dei compiti.

Chiarimento a verbale.

Ai soli fini di facilitare la comprensione delle norme del CCNL si precisa che ogniqualvolta si indicano i lavoratori di gruppo 1) si fa riferimento a quadri e impiegati, gruppo 2) a qualifiche speciali, gruppo 3) a operai.

Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche speciali.

Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica impiegatizia, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e dei profili pertinenti si applicherà il trattamento della presente regolamentazione.

Sono da considerare, agli effetti del presente articolo, i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.

Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Clausole di rinvio.

Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative stabilite dal presente contratto per gli impiegati, di pari livello, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alle categorie speciali.

Livello A

Declaratoria.

Appartengono a questo livello i lavoratori, con qualifica di Quadro, che:

- sono in possesso di approfondite conoscenze interdisciplinari, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione e una consolidata esperienza direttiva maturata nell'esercizio di funzioni di rilevante importanza, oppure di una elevata preparazione specialistica;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di unità organizzative importanti e complesse; di fondamentale rilevanza al fine del conseguimento degli obiettivi della impresa, o di equivalenti attività di elevata specializzazione;
- operano con ampi poteri discrezionali nell'ambito delle direttive strategiche definite a livello aziendale, contribuendo alla definizione degli obiettivi dell'impresa.

Livello B

Declaratoria.

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:

- sono in possesso di conoscenze generali e diversificate, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione e una significativa esperienza direttiva maturata con un prolungato esercizio della funzione;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative diversificate o di attività di alta specializzazione;

- operano in condizioni di ampia autonomia direttiva con specifici poteri discrezionali, ricevendo una supervisione dei risultati complessivi.

Profili professionali:

CAPO PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI (I)

Sulla base delle esigenze aziendali, guida le attività di analisi di progetti informatici definendone, con il supporto del gruppo di progetto, le specifiche, gli standard, la configurazione hardware e software e gli output attesi.

Gestisce le attività di sviluppo dei progetti garantendo, in fase di realizzazione, la conformità degli output attesi e il rispetto di tempistiche e costi.

Garantisce la redazione della documentazione di supporto al progetto e fornisce adeguata assistenza agli utenti.

KEY ACCOUNT (I)

Garantisce, in base agli obiettivi di vendita concordati e nel rispetto delle politiche di vendita, il risultato commerciale dei clienti primari assegnati in termini di volumi, fatturato, margini lordi, esposizione commerciale.

Collabora alla definizione dei piani di vendita di breve e medio termine per i propri clienti e opera per la loro realizzazione. Partecipa alla ideazione e alla realizzazione delle azioni promozionali. Acquisisce e valuta informazioni sull'andamento del mercato e sulle azioni della concorrenza esaminandone le implicazioni commerciali con la funzione superiore.

Provvede, personalmente o avvalendosi delle funzioni specialistiche, alla informazione, formazione e alla consulenza tecnica sui prodotti.

PRODUCT MANAGER (I)

Per i prodotti/canale di competenza definisce il piano di marketing in relazione agli obiettivi di vendita concordati in termini di volumi, margini, mix e canali distributivi.

Concorda con la forza vendita le campagne promozionali/pubblicitarie, ne coordina la realizzazione e ne valuta i risultati.

Gestisce il lancio di nuovi prodotti nell'area di competenza, curandone il posizionamento sul mercato.

Garantisce la realizzazione della documentazione informativa e tecnica destinata alla diffusione sia interna che esterna.

RESPONSABILE ACQUISTI (I)

Nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nell'ambito dei mandati ricevuti, svolge tutte le attività necessarie alla migliore negoziazione e all'acquisto dei materiali, prodotti e/o servizi ottimizzando i fattori di prezzo, qualità e servizio.

Collabora alla definizione del piano degli acquisti, elabora le previsioni di andamento dei prezzi e compie analisi di scostamento dal piano.

Segue lo sviluppo dell'ordine e verifica il rispetto delle condizioni pattuite; promuove, se necessario, contestazioni delle merci e/o servizi.

Provvede alla ricerca, qualificazione e valutazione dei fornitori.

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA (I)

Coordina l'attività di più settori amministrativi, garantendo la corretta gestione di tutti gli adempimenti, nel rispetto delle norme tributarie, legali, amministrative.

Garantisce, nel rispetto delle procedure aziendali, la corretta imputazione dei dati e delle informazioni per la redazione dei documenti amministrativi e fornisce gli elementi di valutazione dell'andamento economico-finanziario aziendale.

Partecipa alla definizione e realizzazione di progetti di miglioramento della efficienza ed efficacia dei processi contabili e amministrativi.

RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE (I)

Garantisce l'efficienza e la funzionalità di impianti, macchinari, attrezzature e servizi dell'unità produttiva.

Gestisce e controlla gli interventi di manutenzione, garantendo la razionale utilizzazione delle risorse disponibili.

Coordina la costruzione e/o l'installazione di nuovi impianti.

Promuove, in collaborazione con le altre funzioni aziendali e con gli enti esterni, la ricerca di soluzioni tecniche per il miglioramento della efficienza degli impianti e dei macchinari.

RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA' (I)

Collabora nella determinazione delle politiche della qualità, definisce le procedure operative nel rispetto delle norme di riferimento, assicurandone la corretta applicazione,
Garantisce un sistema di informazione idoneo a valutare e tenere sotto costante controllo l'andamento tendenziale della qualità.
Elabora e attiva piani di miglioramento della qualità promuovendone la diffusione in tutta l'organizzazione.
Mantiene i rapporti con gli enti di certificazione e normalizzazione.

RESPONSABILE DI PRODUZIONE (I)

Gestisce più settori produttivi diversificati per caratteristiche tecnologiche/organizzative, garantendo il raggiungimento dei risultati, in conformità alle direttive aziendali e promuovendo le opportune azioni di miglioramento.
Opera, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, per la soluzione delle problematiche tecniche, organizzative e di programmazione relative ai settori di competenza.

RESPONSABILE LOGISTICA - PIANIFICAZIONE (I)

In base alle previsioni di vendita e alla capacità produttiva, provvede a definire il piano dei fabbisogni di produzione.
Garantisce la elaborazione dei relativi programmi e ne verifica la coerenza e adeguatezza con gli andamenti reali delle vendite, provvedendo tempestivamente ad eventuali variazioni.
Collabora alla definizione dei livelli di 'stock' e ne controlla gli andamenti, proponendo eventuali azioni correttive.
Propone e partecipa, in contatto con le funzioni di produzione e vendita, a progetti di miglioramento del servizio logistico.

RESPONSABILE VENDITE (I)

Per l'area di competenza garantisce il raggiungimento degli obiettivi di vendita concordati in termini di: volumi, fatturato, margini lordi, esposizione commerciale. A tal fine svolge funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo della rete di vendita.
Collabora alla definizione delle previsioni di vendita, opera per la loro realizzazione, individua le cause di eventuali scostamenti dei risultati effettivi e promuove le azioni commerciali conseguenti. Cura la realizzazione e la valutazione delle azioni promozionali.

RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO (I)

Assicura e coordina le attività di sviluppo e industrializzazione dei prodotti e dei processi produttivi.
Promuove, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, l'applicazione di tecnologie innovative sui prodotti organizzando l'insieme delle operazioni o modifiche volte al passaggio dal prototipo al ciclo di produzione.
Cura la conformità dei prodotti con le normative tecniche vigenti e gestisce la redazione di specifiche e documentazioni necessarie.

SPECIALISTA DI ILLUMINOTECNICA (I)

Provvede alla progettazione di impianti di illuminazione civile, industriale e artistica di significativa rilevanza, curandone lo studio e le rilevazioni illuminotecniche.
Fornisce consulenza illuminotecnica specialistica sia al personale di vendita sia al cliente per la definizione della resa ottimale degli impianti di illuminazione.
Redige relazioni tecniche e documentazione specialistica destinata sia all'interno che all'esterno.

Livello C

Declaratoria.

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:

- sono in possesso di conoscenze generali e complesse nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione e una approfondita esperienza tecnico-gestionale;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative complesse o di attività specialistiche di livello equivalente;
- operano in condizioni di autonomia direttiva entro limiti predefiniti nell'ambito della unità organizzativa di appartenenza, ricevendo una verifica del risultato complessivo.

Profili professionali:

COMPRATORE (I)

Sulla base dei programmi ricevuti concorre alla definizione del piano degli acquisti.

Compie ricerche di mercato per individuare i migliori fornitori nel proprio settore di competenza.

Nell'ambito del mandato ricevuto conduce trattative di acquisto definendo complessivamente con il fornitore prezzi, quantità, modalità di pagamento, termini di consegna e le clausole accessorie.

Effettua analisi sulla efficacia economica delle azioni di acquisto e partecipa allo studio e messa in atto di eventuali azioni di integrazione azienda fornitore.

JUNIOR PRODUCT MANAGER (I)

Per i prodotti/canale di competenza collabora alla definizione del piano di 'marketing', seguendone direttamente particolari aspetti nella fase di realizzazione.

In base agli indirizzi ricevuti concorda le azioni promozionali e pubblicitarie, ne segue l'attuazione e ne analizza i risultati.

Su indicazione del responsabile provvede alla realizzazione di materiali informativi e tecnici destinati alla diffusione sia interna che esterna.

PROMOTORE VENDITE (I)

Predisporre e realizza, sia per l'interno che per la clientela, programmi di informazione e formazione tecnica sulle caratteristiche e l'impiego dei prodotti.

Sviluppa progetti e relative applicazioni per rispondere a specifiche esigenze della clientela.

Svolge, in base ai piani concordati e in coerenza con le politiche commerciali dell'azienda, tutte le azioni di sostegno tecnico e di vendita finalizzate a promuovere i prodotti dell'azienda presso i clienti attivi e potenziali dell'area assegnata.

Assicura la trasmissione del flusso degli ordini e/o delle informazioni di mercato alle funzioni aziendali di servizio al cliente.

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (I)

Garantisce, sulla base delle procedure aziendali di riferimento, il rispetto di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali riferiti al rapporto di lavoro.

Promuove, con riferimento alle nuove norme di legge e di contratto, l'impostazione e l'applicazione delle relative procedure.

Supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni relative alla elaborazione delle retribuzioni e dei successivi adempimenti, intervenendo in caso di anomalie.

Mantiene i contatti con gli enti esterni relativi al settore di competenza.

RESPONSABILE CED (I)

Assicura, nel rispetto delle esigenze aziendali, l'elaborazione dei dati sul sistema informativo, garantendo il corretto utilizzo degli impianti hardware e delle procedure e fornendo la necessaria assistenza agli utenti.

Garantisce il rispetto delle procedure aziendali di salvataggio, di sicurezza e di protezione dei dati.

Provvede alla manutenzione delle procedure del CED e collabora alla implementazione e allo sviluppo di nuove applicazioni.

RESPONSABILE MAGAZZINO (I)

Coordina le attività del magazzino e della distribuzione fisica di materiali e prodotti garantendo il rispetto degli adempimenti amministrativi, fiscali e doganali.

Gestisce le attività di ricevimento, stoccaggio e spedizione di materiali e prodotti, identificando e segnalando anomalie nei livelli di 'stock'. Garantisce l'efficienza e la sicurezza dei mezzi e attrezzature affidati.

Organizza gli itinerari dei vettori in una logica di efficienza e servizio al cliente.

RESPONSABILE QUALITA' (I)

Garantisce la gestione e assicura il coordinamento di tutte le attività di controllo qualità relative ai processi, ai prodotti finiti e alle materie prime, nel rispetto delle procedure e dei programmi stabiliti.

Effettua analisi sistematiche dei dati di qualità, e collabora con le altre funzioni aziendali nelle attività finalizzate al miglioramento dei processi e dei prodotti.

RESPONSABILE REPARTO PRODUTTIVO (I)

Gestisce un reparto di produzione complesso che, per contenuto tecnologico e/o organizzativo, richiede competenze specialistiche approfondite e contatti interfunzionali.

Garantisce la realizzazione dei programmi di produzione nel rispetto degli obiettivi di qualità ed efficienza assegnati, disponendo i necessari interventi atti ad ottimizzare le variabili tecniche, organizzative ed economiche del reparto.

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO (I)

Garantisce la gestione delle attività del settore amministrativo di competenza, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e tributari di riferimento, nel rispetto delle procedure aziendali.

Per il corretto svolgimento delle attività di competenza si interfaccia con le funzioni aziendali e/o con gli enti esterni coinvolti nel processo.

Collabora alla impostazione e realizzazione di azioni di miglioramento organizzativo e di efficacia del servizio fornito.

RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONE (I)

Programma e organizza gli interventi di manutenzione nel settore di competenza, definendone le priorità.

Gestisce e controlla l'attività del personale assegnato, dando l'assistenza necessaria per gli interventi particolarmente complessi.

Garantisce la corretta esecuzione degli interventi nell'ambito delle priorità fissate e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Analizza le cause dei guasti per l'eliminazione/risoluzione dei problemi e per la stesura dei programmi di manutenzione a breve/medio termine.

RESPONSABILE UFFICIO PROGRAMMAZIONE (I)

In base al piano dei fabbisogni, definisce il programma di dettaglio delle singole linee di produzione, pianificandone l'ottimale utilizzo e accertando la disponibilità dei materiali.

Segue l'andamento dei programmi, intervenendo per modificare gli stessi in relazione alle esigenze aziendali, garantendo l'adeguatezza degli interventi, in collaborazione con le altre funzioni aziendali.

RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE (I)

Provvede alla definizione e allo sviluppo di progetti con il responsabile di funzione, nel rispetto delle risorse tecniche ed economiche assegnate.

Assicura la realizzazione delle attività interne ed esterne di progettazione di macchinari, impianti e attrezzature.

Esegue direttamente lo sviluppo di disegni di maggiore complessità, nonché la stesura dei capitolati tecnici necessari.

VENDITORE (I)

Svolge, in base ai piani concordati e in coerenza con le politiche commerciali della azienda, tutte le azioni di contatto e di sostegno tecnico finalizzate al conseguimento del risultato di vendita dei clienti/ canali assegnati in termini di: quantità, mix prodotti, condizioni di pagamento, esposizione commerciale.

Assicura la trasmissione del flusso degli ordini alle funzioni aziendali incaricate della evasione in una ottica di servizio al cliente.

Dà attuazione alle azioni promozionali decise dalla azienda per clienti/ canali, sia attivi che potenziali.

Assicura una costante attività di rilevazione sull'andamento del mercato e sulle azioni della concorrenza.

Livello D

Declaratoria.

Appartengono a questo livello i lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specialistiche complesse nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione e qualificata esperienza tecnico-organizzativa, per lo svolgimento di attività che richiedono particolari capacità e abilità gestionali;
- hanno la responsabilità di assicurare la gestione di attività specialistiche di articolata complessità e/o la responsabilità di assicurare la guida, il coordinamento e il controllo della attività di significativi gruppi di lavoratori, in assenza di livelli di coordinamento superiore;

- operano in condizioni di autonomia decisionale, nell'ambito di differenti procedure e di processi implicanti scelte tra differenti opzioni, ricevendo una verifica dei risultati.

Profili professionali:

CORRISPONDENTE COMMERCIALE ESTERO (I)

Mantiene rapporti con i clienti esteri utilizzando, per lo svolgimento della propria attività, più lingue straniere con normale continuità.

Definisce, nell'ambito del mandato ricevuto, le condizioni commerciali e assicura che l'evasione degli ordini avvenga con modalità e nei tempi concordati.

Svolge le attività necessarie per assicurare il rispetto delle condizioni di pagamento.

PROGRAMMATORE SENIOR (I)

Sulla base della analisi funzionale, compie l'analisi informatica di procedure complesse e ne sviluppa i programmi utilizzando i linguaggi e gli standard definiti.

Svolge le prove tecniche di funzionamento dei programmi, provvedendo alla individuazione e alla eliminazione di eventuali errori.

Predispose la documentazione di riferimento del programma e fornisce adeguata assistenza agli utenti.

Mantiene e aggiorna i programmi esistenti.

SPECIALISTA DI PROGETTAZIONE (I)

Sviluppa nel dettaglio progetti relativi a macchinari, impianti e attrezzature, integrando conoscenze inerenti il processo produttivo, la tecnologia del prodotto e i materiali utilizzati. Segue con il responsabile del progetto la realizzazione, l'installazione e l'avviamento di macchinari, impianti e attrezzature, collaborando alla risoluzione di eventuali anomalie.

CAPO TURNO OPERATIVO (Q.S.)

Esercita, in condizioni di autonomia decisionale e operativa, in assenza di livelli di coordinamento superiore, la guida, il coordinamento e il controllo di significativi gruppi di lavoratori di produzione e manutenzione, ottimizzandone l'impiego. Effettua interventi articolati e complessi al fine di assicurare l'utilizzo degli impianti e delle macchine, in funzione dei programmi di produzione e manutenzione ricevuti, e il raggiungimento degli standard qualitativi/quantitativi prefissati.

Livello E

Declaratoria.

Appartengono a questo livello i lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specialistiche elevate nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione e consolidata esperienza precedente, per lo svolgimento di attività che richiedono capacità di analisi ed elevate abilità tecnico-professionali;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato di elevate attività specialistiche e/o la responsabilità di assicurare la guida, il coordinamento e il controllo dell'attività di un significativo gruppo di lavoratori;
- operano in condizioni di specifica autonomia decisionale, nell'ambito di procedure e/o di processi implicanti scelte tra opzioni definite, ricevendo una verifica dei risultati della prestazione.

Profili professionali:

ADDETTO APPROVVIGIONAMENTI DI LOGISTICA (I)

Assicura, sulla base dei programmi ricevuti, la determinazione dei fabbisogni di materiali o prodotti, curando la emissione degli ordini di acquisto e/o approvvigionamento.

Compie verifiche e solleciti sui fornitori per assicurare il rispetto dei termini di consegna. Contribuisce alla determinazione della valutazione dei fornitori.

ADDETTO EVASIONE ORDINI (I)

Svolge, secondo le procedure operative di riferimento, tutte le attività di evasione degli ordini, accertando la conformità delle condizioni di vendita, la disponibilità del prodotto e i termini di consegna.

Fornisce alla forza di vendita e al cliente informazioni sullo stato di avanzamento dell'ordine e sul rispetto dei termini di pagamento.

Fornisce al cliente i dati tecnici per la corretta identificazione del prodotto.

ADDETTO PAGHE E STIPENDI (I)

Sulla base delle procedure aziendali di riferimento, svolge più attività articolate relative all'amministrazione del personale e alla gestione paghe e stipendi, entrando in contatto con vari enti interni ed esterni alla Azienda.

Procede alla definizione, elaborazione e controllo di statistiche e consuntivi riferiti al settore di appartenenza.

ADDETTO PROGETTAZIONE (I)

Esegue, nell'ambito di progetti relativi a impianti, macchinari e attrezzature, specifiche attività di calcolo e disegno tecnico, collaborando alle successive fasi di esecuzione e implementazione.

CONTABILE (I)

Esegue, sulla base delle procedure operative del sistema di contabilità aziendale, la rilevazione, la registrazione e la elaborazione dei dati relativi ai movimenti contabili, assicurando l'attendibilità e la conformità degli stessi, anche attraverso contatti con enti interni ed esterni all'azienda.

OPERATORE CED (1)

Gestisce, secondo le procedure di riferimento e le istruzioni ricevute, il calendario di elaborazione della sala macchine, assicurando il rispetto delle scadenze, la conformità delle elaborazioni e il salvataggio dei dati.

Assicura, intervenendo con regolazioni e operazioni di ripristino, la eliminazione di eventuali anomalie.

TECNICO DI LABORATORIO QUALITA' (I)

Esegue, sulla base di metodi e tecniche di rilevazione prefissati, l'analisi della difettosità dei prodotti, dei processi e dei materiali, effettuando la registrazione dei dati e provvedendo alla elaborazione dei relativi 'report'; partecipa alle azioni e agli interventi correttivi necessari.

CAPO SQUADRA DI PRODUZIONE O MANUTENZIONE (Q.S.)

Esercita, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati di attività tecnologicamente complesse, la guida, il controllo e il coordinamento di una squadra di lavoratori di produzione o di manutenzione, ottimizzando l'impiego della risorse umane.

Effettua gli interventi operativi necessari al fine di realizzare il programma di produzione e/o manutenzione ricevuto, nel rispetto degli standard qualitativi/quantitativi assegnati.

COSTRUTTORE POLIVALENTE DI OFFICINA (O)

Esegue, attraverso l'interpretazione critica dei disegni con scelta delle sequenze delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, qualsiasi costruzione di prototipi e/o di piccole serie di elevato grado di difficoltà, in relazione al ristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura.

Effettua interventi di costruzione, su banco e sulle varie macchine utensili, provvedendo ad attrezzaggi complessi e alla scelta degli utensili, anche in relazione ai diversi materiali da usare.

MANUTENTORE POLIVALENTE (O)

Esegue l'individuazione e la eliminazione di qualsiasi tipo di guasto meccanico o elettromeccanico/elettronico; attraverso l'interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, con scelta della sequenza delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione.

Effettua interventi risolutivi per la manutenzione, il montaggio e l'installazione di macchine e impianti complessi, provvedendo ove necessario alla revisione e/o costruzione di pezzi, sia su banco che su macchine utensili, ovvero alla revisione e messa a punto di singoli componenti, verificandone il corretto funzionamento.

Propone e suggerisce i miglioramenti e le innovazioni finalizzati ad assicurare una costante efficienza degli impianti.

OPERATORE POLIVALENTE DI PRODUZIONE (O)

Esegue congiuntamente su macchinari, impianti e attrezzature, interventi complessi di elevata difficoltà per il funzionamento, l'attrezzaggio, il controllo, la messa a punto e la manutenzione di tutte le linee di produzione, diversificate sia per macchinari che per tecnologia produttiva.

Correlando, con diagnosi critica di causa-effetto, la qualità e la quantità del prodotto ad eventuali anomalie e/o difetti dei macchinari e/o del ciclo produttivo, procede alla individuazione dei guasti ed effettua gli interventi e le regolazioni necessari per il ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento di tutte le linee di produzione.

Provvede eventualmente alla formazione del personale di produzione, sostituendolo, se del caso, a tutti gli effetti, e assicura l'efficienza, con apporto di collaborazione critica, di tutto il complesso dei macchinari, impianti e attrezzature di produzione.

Livello F

Declaratoria:

appartengono a questo livello i lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specialistiche articolate su più segmenti del processo tecnologico e/o delle procedure, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione ed esperienza precedente, per lo svolgimento di attività che richiedono notevoli capacità ed abilità operative con contributi di valutazione critica;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato, attraverso attività articolate riferite a procedure proprie dell'area di appartenenza e/o interventi articolati su più fasi del processo tecnologico, e/o la responsabilità della guida, del coordinamento e del controllo dell'attività di un gruppo di lavoratori;
- operano in condizioni di ampia autonomia operativa nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo una supervisione sul risultato delle attività.

Profili professionali:

ADDETTO DI SETTORE (I)

Esegue, nel rispetto di procedure prestabilite, attività articolate di natura tecnica, amministrativa o commerciale, relative alla raccolta, alla registrazione e al trattamento di dati e informazioni, assicurandone la rispondenza a specifiche esigenze operative del settore di appartenenza.

CAPO GRUPPO (Q.S.)

Esercita, in condizioni di autonomia operativa, in rapporto ai risultati delle attività assegnate, la guida, il controllo e il coordinamento di altri lavoratori, assicurando il corretto utilizzo delle risorse umane assegnate.

Effettua gli interventi operativi necessari per assicurare la conformità dei risultati delle attività tecnico/organizzative di competenza.

COSTRUTTORE DI OFFICINA (O)

Esegue, con valutazione del ciclo e interpretazione del disegno, lavori di costruzione di notevole grado di difficoltà in relazione al campo di tolleranza prefissato, utilizzando più macchine utensili, con complesse operazioni di attrezzaggio e sostituzione degli utensili provvedendo, se del caso, ad aggiustaggio su banco.

MANUTENTORE (O)

Effettua, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, l'individuazione dei guasti eseguendo, mediante interventi di elevata precisione e di natura complessa, aggiustaggio, riparazione montaggio, costruzione, manutenzione e messa a punto di macchinari, impianti e attrezzature.

Nel caso di impianti ausiliari complessi provvede anche alla loro conduzione, programmando ed effettuando interventi di manutenzione, assicurandone la piena efficienza.

OPERATORE LINEA PRODUZIONE (O)

Esegue complesse operazioni di notevole difficoltà per il funzionamento, l'attrezzaggio, il controllo, la messa a punto e l'ordinaria manutenzione di tutte le macchine componenti le linee di produzione, intervenendo in tutte le fasi della lavorazione.

Esegue controlli di prodotto/processo per assicurare il rispetto degli standard qualitativi/quantitativi e di efficienza della linea, individuando i guasti e le anomalie ed effettuando interventi e/o regolazioni di elevata precisione, con interpretazione critica di schemi costruttivi e funzionali.

Livello G

Declaratoria:

appartengono a questo livello i lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specialistiche limitate a un segmento del processo tecnologico e/o delle procedure, acquisite attraverso il necessario tirocinio, per lo svolgimento di attività che richiedono particolari capacità e abilità operative;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato specifico dell'attività assegnata, accertando la rispondenza qualitativa e quantitativa agli standard prefissati;
- operano in condizioni di specifica autonomia operativa, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo una supervisione sulla attività e un controllo del risultato.

Profili professionali:

ADDETTO ARCHIVIO - CENTRALINISTA (I)

Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, compiti di archiviazione, reperimento, riproduzione e smistamento di documenti.

Analogamente provvede al presidio del posto operatore del centralino telefonico e degli altri sistemi di comunicazione, assicurandone il funzionamento.

ADDETTO INSERIMENTO DATI (I)

Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, operazioni di inserimento dati, utilizzando i normali strumenti d'ufficio e verificando l'accuratezza delle registrazioni effettuate.

ADDETTO MACCHINE UTENSILI (O)

Esegue con macchine utensili lavori di precisione, rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di semplici calcoli d'officina e strumenti di misura, operando su disegni o schemi predeterminati.

ADDETTO MAGAZZINO (O)

Esegue, oltre ai normali compiti previsti per l'addetto movimentazione, operazioni di ricevimento, preparazione, distribuzione e inventario di materiali e prodotti, verificando la corrispondenza dei tipi e delle quantità rispetto ai documenti di riferimento, provvedendo alle necessarie registrazioni e segnalando eventuali discordanze.

Provvede alla manutenzione ordinaria dei mezzi assegnati in uso.

ADDETTO MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI (O)

Esegue interventi di costruzione e/o manutenzione di macchinari, impianti e attrezzature, individuando i guasti ed effettuando le necessarie riparazioni, tramite l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali.

Nel caso di impianti ausiliari provvede anche alla loro conduzione, eseguendo i necessari controlli e le prescritte registrazioni.

ADDETTO PREPARAZIONI CHIMICHE (O)

Esegue, in base a metodi di lavoro prestabiliti, la preparazione di tutti i prodotti chimici utilizzati nel ciclo di produzione assicurandone, con adeguati analisi e controlli, la corrispondenza agli standard qualitativi/ quantitativi e provvedendo alle necessarie registrazioni.

ADDETTO PROVE E COLLAUDI (O)

Esegue su materiali, semilavorati e prodotti, prove e collaudi non integrati nelle linee di produzione, con l'impiego di strumenti e apparecchiature complesse, valutando i parametri funzionali, dimensionali e/o chimico-fisici, correlati fra loro per la determinazione del livello di qualità.

ADDETTO VIGILANZA (O)

Esegue compiti di presidio, protezione e salvaguardia del patrimonio aziendale, effettuando controlli sul movimento di persone, mezzi e merci nei luoghi aziendali.

AUTISTA (O)

Oltre ad eseguire i normali compiti previsti per il fattorino, conduce automezzi con possibilità di carico e scarico del mezzo, effettuando gli interventi di ordinaria manutenzione e di riparazione.

ADDETTO ALL'AREA PRODUTTIVA (O)

Oltre ad eseguire le normali attività produttive con i contenuti professionali previsti dai profili operai descritti al livello H, provvede alla sostituzione dell'operatore macchine di produzione in caso di assenze.

OPERATORE MACCHINE DI PRODUZIONE (O)

Provvede al funzionamento, predisposizione, controllo, messa, a punto e ordinaria manutenzione di una o più macchine, anche collegate fra loro e facenti parte di una linea di produzione.

Individua i guasti ed effettua i necessari interventi correttivi e di regolazione, per assicurare la conformità del prodotto ai parametri di qualità e quantità prefissati.

Esegue controlli di prodotto/processo, provvedendo alle prescritte registrazioni.

Livello H

Declaratoria:

appartengono a questo livello i lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specifiche articolate relative alle operazioni e agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento adeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono buona capacità e abilità esecutiva;
- hanno la responsabilità della accuratezza nella esecuzione dell'attività assegnata dell'accertamento della conformità dei risultati;
- operano in condizioni di autonomia esecutiva, sulla base di istruzioni generali, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo un controllo sull'attività e sul risultato.

Profili professionali:

ADDETTO ARCHIVIO (I)

Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, compiti di archiviazione, reperimento, riproduzione e smistamento di documenti.

ADDETTO MACCHINE DI PRODUZIONE (O)

Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede alla funzionalità di una o più macchine, effettuando semplici operazioni di manutenzione e attrezzaggio senza l'intervento di personale tecnico di livello superiore.

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PRESERIE (O)

Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede alla realizzazione, sulla base della documentazione di 'layout', con l'impiego delle attrezzature prescritte, di assemblaggi completi di preserie di prodotti.

ADDETTO A PROCESSI PRODUTTIVI (O)

Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede ad eseguire operazioni di mantenimento della regolarità del processo produttivo, fornendo il necessario supporto tecnico-organizzativo al responsabile operativo.

Livello I

Declaratoria:

appartengono a questo livello i lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specifiche relative alle operazioni e agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento adeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono una buona capacità esecutiva;
- hanno la responsabilità della accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell'accertamento dei risultati dell'attività;
- operano in condizioni di autonomia esecutiva sulla base di istruzioni dettagliate, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.

Profili professionali:

ADDETTO A LAVORI SEMPLICI DI UFFICIO (I)

Esegue, sulla base di istruzioni dettagliate, attività d'ufficio semplici.

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO (O)

Esegue operazioni manuali di confezionamento di prodotti finiti, accertando la corrispondenza per quantità e tipo alle istruzioni ricevute; provvede alla movimentazione dei materiali necessari.

ADDETTO AL CONTROLLO (O)

Esegue sui prodotti, semilavorati e materiali, operazioni di controllo visivo, dimensionale e di misura, secondo metodi prestabiliti, mediante impiego di attrezzature e/o strumenti.

ADDETTO DI PRODUZIONE (O)

Esegue operazioni di alimentazione e scarico su macchine e linee di produzione, di assemblaggio e di imballo, effettuando i prescritti controlli e gli interventi di ripristino in caso di anomalia.

ADDETTO MOVIMENTAZIONE (O)

Esegue, utilizzando carrelli a mano e/o con conduzione a bordo, operazioni di trasporto, carico e scarico di materiali e prodotti in zone e posti prestabiliti, nel rispetto delle istruzioni ricevute e delle norme d'uso dei mezzi.

FATTORINO (O)

Esegue operazioni di trasporto, consegna, ritiro di materiali e documenti e/o commissioni di varia natura presso uffici interni e/o esterni, secondo gli itinerari e la programmazione predefinita, anche con l'uso di autovettura.

Livello L

Declaratoria:

appartengono a questo livello i lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze generiche per l'esecuzione di operazioni manuali semplici e/o ripetitive;
- hanno la responsabilità della esecuzione accurata delle operazioni assegnate;
- operano sulla base di semplici istruzioni, ricevendo un controllo sulle modalità di esecuzione e sul risultato delle operazioni.

Profili professionali:

ADDETTO A LAVORI MANUALI SEMPLICI DEL CICLO PRODUTTIVO

(Tali lavoratori saranno inquadrati al livello 1, dopo un periodo di 6 mesi di effettiva prestazione nel livello L).

ADDETTO A LAVORI AUSILIARI

Esegue lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia e analoghi.

Capitolo VII - ORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E FERIE

Premessa all'intero capitolo VII.

I successivi artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 21, 22, 23 e 24 che compongono l'intero capitolo VII sostituiscono integralmente le corrispondenti norme contenute nella disciplina generale (corrispondente capitolo VII). Le norme contenute nel presente capitolo VII, pur presentando la medesima rubrica delle norme contenute nel corrispondente capitolo VII della disciplina generale, presentano contenuti non necessariamente omogenei con le norme corrispondenti. Il quadro complessivo della disciplina contenuta nel capitolo VII, comunque, pur nelle diversità caratterizzanti il settore delle lampade e display, risulta completo ed omogeneo con le norme corrispondenti della disciplina generale.

Art. 15 - Orario di lavoro (ex art. 16, CCNL Lampade).

La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni.

La durata settimanale dell'orario normale di lavoro viene confermata in 40 ore e normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate previo accordo, da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta aziendale, tra Direzione e RSU. L'operatività della decisione aziendale sarà sospesa per tale arco di tempo.

Le aziende verificheranno con la RSU la possibilità di adottare per i lavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, regimi di orario articolati su 39 ore settimanali utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 17, le ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di Intesa 22.1.83, nonché le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente articolo.

In attuazione di quanto previsto all'art. 4, D.lgs. n. 66/03, si conviene che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66/03, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la RSU, le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda.

In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.

Le Parti convengono di assicurare in tempo utile - mediante adeguata calendarizzazione definita a livello aziendale con la RSU - l'effettivo godimento dei riposi e delle riduzioni di orario di cui all'art. 22, al Protocollo di Intesa 22.1.83 e alle riduzioni di orario di cui al presente articolo, anche per la parte eventualmente non utilizzata ai fini indicati dal comma 3).

Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.

Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle Parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine, nonché alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno.

Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 7), eventuali casi di lavoro straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.

Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al comma 7).

L'orario normale di lavoro di cui al comma 1) del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le modalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque entro 20 giorni dalla data della richiesta aziendale; al termine di tale periodo il programma sarà attuato. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU.

Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% del minimo tabellare più contingenza. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui al successivo art. 17, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.94, a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.7.02 e a 232,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.06.

La collocazione rispettivamente dei 27, dei 27,5 e 28,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui all'art. 22, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di Intesa 22.1.83, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata, a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.

I riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende e quanto previsto da provvedimenti di legge successivi alla data di stipulazione del presente contratto.

L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.

I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.

Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa della azienda per la ricerca del sostituto, nell'osservanza degli obblighi di legge.

E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.

E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 21.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 17, D.lgs. n. 66/03, potranno essere concordate deroghe alla durata minima del riposo giornaliero previsto dall'art. 7 del citato Decreto n. 66/03, mediante accordi conclusi a livello aziendale tra la RSU, le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda. Sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del CCNL 5.6.07.

Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.

Fermo restando la durata normale contrattuale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali e quanto stabilito dal Protocollo di intesa 22.1.83, verrà riconosciuta una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, in ragione d'anno, secondo le seguenti gradualità e misure:

a) turnisti 3x5 e 3x6 in turni ciascuno di 8 ore giornaliere:

- 4 ore a decorrere dall'1.1.88

- 8 ore a decorrere dall'1.1.89

- 8 ore e decorrere dall'1.1.90
- 4 ore a decorrere dall'1.1.93
- 4 ore a decorrere dall'1.1.94
- 4 ore a decorrere dall'1.7.94

b) giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6, turnisti 3x5 e 3x6 ciascuno di durata inferiore alle 8 ore giornaliere:

- 4 ore a decorrere dall'1.1.88
- 8 ore a decorrere dall'1.1.89
- 4 ore a decorrere dall'1.1.90
- 4 ore a decorrere dall'1.1.93
- 4 ore a decorrere dall'1.1.94

Le Parti convengono di istituire il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, secondo quanto previsto ai due commi successivi.

A partire dall'1.1.01 per le ore straordinarie (non determinate da messa a punto di nuovi investimenti, mancato cambio turno, manutenzione straordinaria non programmata comprese le esigenze di ripristino degli impianti, casi di forza maggiore causati da eventi esterni al ciclo produttivo), si provvederà, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta:

- all'accantonamento delle quote orarie nella misura del 50% su apposito conto ore individuale;
- al pagamento o all'accantonamento del restante 50% nel conto ore, secondo la volontà manifestata dal lavoratore all'inizio di ogni anno.

Con cadenza semestrale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno le modalità di utilizzo delle ore accantonate.

L'utilizzazione delle ore accantonate, che saranno evidenziate in busta paga, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, i lavoratori utilizzeranno i recuperi relativi alle ore maturate, sia per necessità personali o familiari, sia per le esigenze di formazione continua di cui al capitolo II, entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Chiarimenti a verbale.

1)
Conformemente al disposto dell'art. 20, legge 17.10.67 n. 977, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile può essere ridotto a mezzora.

2)
Lavori preparatori e complementari.
Le Parti convengono di perseguire l'obiettivo del più ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini produttivi. Al riguardo, fermo restando l'orario settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno individuati mutamenti organizzativi e/o di distribuzione di orario atti a trovare le soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi.

3)
La maggiorazione di cui al comma 13) non si applica nei casi di lavoro a turni in cui l'orario contrattuale di 40 ore si realizzi in un ciclo plurisettimanale.

4)
Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite sino a concorrenza, alle scadenze previste, da riduzioni di orario di lavoro e/o riposi aggiuntivi già concessi e/o concordati a livello aziendale, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma e, pertanto, non troveranno applicazione.

5)
Nei confronti dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6 di cui al punto a), 4 delle 8 ore di riduzione che ricorreranno dall'1.1.90 saranno riproporzionate secondo la seguente formula in relazione al numero delle settimane effettivamente lavorate in turno notturno:
(47 : 3 = 15,66; 15,66 : 100 = x : 4h).

Dichiarazione a verbale.

Le Parti riconoscono che con quanto stabilito al comma 4) e al comma 22) del presente articolo è stata data completa attuazione ai rinvii alla contrattazione collettiva disposti dall'art. 4 e dall'art. 7 come richiamato al comma 1), art. 17, D.lgs. n. 66/03.

Nota a verbale comune agli artt. 16, 18 e 23.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili fino a concorrenza, in quote di riduzione di orario definite da provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse.

Per le situazioni di orario esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa 22.1.83, punto 11).

Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.

Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita della occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nel capitolo I del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo (ex art. 16, CCNL Lampade).

Vedasi articolo precedente.

Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
(ex art. 23, CCNL Lampade).

Per effetto del DPR 28.12.85 n. 792 i lavoratori hanno diritto di godere annualmente di 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16.1.77 per le ex festività religiose. Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato accordo interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo pari a 8 quote orarie della retribuzione mensile.

I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1), tante giornate di riposo quante sono le festività di cui all'art. 23, effettivamente lavorate e 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

I riposi di cui ai commi precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.

Norma transitoria.

Per quanto concerne l'anno 2003, il trattamento aggiuntivo di cui al comma 1) del presente articolo è pari a 4 quote orarie.

Chiarimenti a verbale.

1)
Le lavorazioni "semicontinue" di cui al comma 2) sono quelle che si svolgono ininterrottamente per 5 o 6 giorni settimanali, ivi comprese le festività di cui all'art. 23.

2)

Per i lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo il trattamento di cui al presente articolo è sostituito da quello per essi stabilito dall'art. 15.

3)

Le Parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggiore livello di produttività mediante un più intenso e razionale utilizzo degli impianti. A tal fine le Parti riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata collettiva. Pertanto il godimento di riposi aggiuntivi dovrà tenere conto della esigenza suindicata, coerentemente con quanto espressamente enunciato al punto 11), Protocollo d'intesa 22.1.83.

Nota a verbale.

Le Parti convengono che, in caso di provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente CCNL, che dispongano riduzioni di orario, o reintroduzione di festività soppresse, il trattamento aggiuntivo di cui al comma 1) del presente articolo sarà assorbito fino a concorrenza.

Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice custodia
(ex art. 76, CCNL Lampade).

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge nella misura di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme contenute nell'Accordo interconfederale 23.5.46.

Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui:

- addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni, uscieri, infermieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.

Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione. Per gli operai discontinui la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro viene fissata come segue:

- discontinui già con orario normale di 72 ore settimanali: ore 60
- discontinui già con orario normale di 60 ore settimanali: ore 50
- discontinui già con orario normale di 54 ore settimanali: ore 45

La ripartizione dell'orario settimanale contrattuale potrà essere determinata anche in modo non uniforme.

Per le ore prestate entro il limite del normale orario contrattuale settimanale dell'operaio continuo compete al discontinuo lo stesso trattamento economico.

Le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono l'orario contrattuale settimanale di cui al comma 4) del presente articolo.

Nel caso in cui non sia possibile osservare i limiti dell'orario contrattuale, per ogni ora di lavoro effettuata oltre il limite di cui al comma 4) del presente articolo e fino agli orari settimanali di legge, all'operaio sarà corrisposto, oltre la quota oraria della normale retribuzione, un compenso pari al 20% del minimo di paga base e indennità di contingenza del livello cui l'operaio appartiene.

Chiarimento a verbale.

Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga il carattere della discontinuità del lavoro.

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo (lavoro in turni)
(ex art. 17, parte I, CCNL Lampade).

Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

(1) lavoro straordinario diurno (feriale):

- (a) dalla 41a alla 48a ora settimanale (su minimo tabellare e indennità contingenza): 20%;
- (b) oltre la 48a ora settimanale: 26%;

(2) lavoro straordinario notturno (feriale): 50%;

(3) lavoro straordinario notturno (festivo): 65%;

(4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 38%;

(5) lavoro in giorni festivi: 60%;

(6) lavoro domenicale con riposo compensativo: 15%;

(7) lavoro notturno compreso in turni avvicendati (fino al 30.6.04): 40%;
lavoro notturno compreso in turni avvicendati (dall'1.7.04): 41,5%;

(8) lavoro diurno compreso in turni avvicendati: 5%;

(9) lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti): 15%;

(10) lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati: 45%.

Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate (ove non diversamente previsto) sulla quota oraria della retribuzione di cui ai punti 1) e 2), art. 25 comprensiva, per i cottimisti, della percentuale minima contrattuale di cottimo.

Nel caso di lavoro straordinario e festivo, al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestato, oltre alla retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

Dichiarazione a verbale.

Con gli incrementi delle maggiorazioni previste ai nn. 4 e 7 del presente articolo, si intendono definiti, per la durata contrattuale, i trattamenti economici relativi al lavoro notturno in turni avvicendati e al lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.

Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni
(ex artt. 18, 19 e 17 - parte II, CCNL Lampade).

Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezzora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari, vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.

Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati le relative maggiorazioni previste dal CCNL saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività e delle ferie sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.

Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13a mensilità, corrispondendo tanti 12simi per quanti sono i mesi per i quali il lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

LAVORO NOTTURNO:

Indennità in cifra fissa per prestazioni effettivamente fornite.

Per il lavoro effettuato in turno notturno, in aggiunta alle maggiorazioni previste per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6 ore tra le ore 22 e le 6, è corrisposto un importo in cifra fissa pari ad E 1,00 per turno con decorrenza 1.1.05; a partire dall' 1.1.06 l'importo è fissato ad E 2,50.

Tali importi si devono intendere in senso onnicomprensivo e tengono conto di ogni incidenza senza riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere. Inoltre, in attuazione di quanto previsto al comma 2), art. 2120 CC, le Parti convengono che tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.

L'indennità di cui sopra è assorbibile da analoghe erogazioni concordate a livello aziendale anteriormente al 12.11.04, ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.

Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti
(ex art. 18, CCNL Lampade).

A decorrere dall'1.1.04 al lavoratore turnista addetto da oltre 20 anni in azienda a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) e con una anzianità contributiva ai fini pensionistici di almeno 30 anni, che venga definitivamente adibito dalla azienda, per esigenze tecnico-produttive, a lavoro in regime di orario giornaliero, sarà conservata in cifra fissa 'ad personam' l'indennità media di turno ultimamente percepita, in ragione di tanti 30simi quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno a ciclo continuo, con un massimo di 30/30.

A decorrere dall'1.1.08, al lavoratore turnista addetto da oltre 20 anni in azienda a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) e con una anzianità contributiva ai fini pensionistici di almeno 28 anni, che venga definitivamente adibito dalla azienda, per esigenze tecnico-produttive, a lavoro in regime di orario giornaliero, sarà conservata in cifra fissa 'ad personam' l'indennità media di turno ultimamente percepita, in ragione di tanti 28simi per quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno a ciclo continuo, con un massimo di 28/28.

Art. 21 - Lavoro delle donne.

Vedasi Disciplina generale.

Art. 22 - Riposo settimanale.

Vedasi Disciplina generale.

Art. 23 – Festività (ex art. 21, CCNL Lampade).

Sono considerate festività:

- (a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
- (b) anniversario della Liberazione (25 aprile), festa del Lavoro (1° maggio), fondazione della Repubblica (2 giugno);
- (c) Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), lunedì di Pasqua (mobile), Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), S. Stefano (26 dicembre);
- (d) ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Per il trattamento economico, limiti e aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al punto d). Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento economico per le festività è disciplinato nella relativa regolamentazione particolare.

Chiarimento a verbale.

Per le unità produttive aventi sede nel Comune di Roma, secondo quanto disposto dal DPR 28.12.85 n. 792, la festività del S. Patrono coincide con la ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno).

Per i lavoratori di tali unità produttive i riposi compensativi retribuiti, di cui all'art. 17, sono pari a 8 ore per 3 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 6 giorni.

(ex art. 81, CCNL Lampade).

Il trattamento economico spettante al personale operaio in occasione delle festività di cui ai precedenti punti b), c) e d) è regolato come segue:

- (a) nel caso che la festività cada dal lunedì al venerdì (nella ipotesi di normale distribuzione dell'orario di lavoro), qualora non vi sia prestazione d'opera il trattamento relativo è compreso nella retribuzione mensile;
- (b) nel caso che la festività cada di sabato, si intende compensata nel trattamento per ferie stabilito all'art. 24;
- (c) nel caso che la festività coincida con la domenica, è dovuto in aggiunta alla retribuzione mensile un compenso pari a 6,66 quote orarie della stessa.

Il trattamento di cui al presente articolo per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili non compresi nella retribuzione mensile, comprenderà il valore di tali quote mobili calcolate sul guadagno medio del mese precedente o delle ultime 4 settimane.

Art. 24 – Ferie (ex art. 22, CCNL Lampade).

Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione mensile, secondo i termini sotto indicati.

Lavoratori con anzianità di servizio:

- (a) fino a 15 anni compiuti: 4 settimane
- (b) oltre 15 anni compiuti: 5 settimane

Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente o nelle ultime 4 settimane.

Nella determinazione delle misure di cui sopra e del relativo trattamento economico si è tenuto conto delle festività di cui ai punti b), c) e d), art. 23, cadenti in sabato che in tal modo si intendono interamente compensate. Pertanto i trattamenti di miglior favore al riguardo eventualmente in atto vengono assorbiti fino a concorrenza.

In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a 1 settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.

In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto dall'art. 15, comma 12), le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.

Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Le festività infrasettimanali e nazionali di cui all'art. 23, cadenti nei giorni di ferie non sono computabili come ferie, ad eccezione di quelle coincidenti con il sabato.

L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze della azienda e dell'interesse dei lavoratori.

Il godimento delle ferie avverrà nell'anno feriale di maturazione. Qualora ciò non risultasse praticabile, al fine di un effettivo godimento delle ferie residue, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell'anno successivo a quello di maturazione.

Con cadenza annuale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno le modalità di utilizzo delle ferie residue.

In caso di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competeranno tanti 12simi quanti sono i mesi di anzianità di servizio.

Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come ferie.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai 12simi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate a questi effetti come mese intero. Analogamente le eventuali giornate di ferie maturate e non godute saranno compensate con una indennità sostitutiva corrispondente alla normale retribuzione, in atto al momento della liquidazione.

Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.

Dichiarazione a verbale.

Particolare attenzione sarà prestata dalla azienda per permettere il godimento dei periodi di ferie il più possibile continuativo ai lavoratori immigrati che abbiano esigenze di rientrare nella nazione d'origine.

Chiarimenti a verbale.

1)

La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale potrà essere calcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di paga successivo.

2)

Le Parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior livello di produttività mediante un più intenso utilizzo degli impianti. A tal fine le Parti riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata collettiva. Pertanto il godimento di ferie e di riposi aggiuntivi dovrà tener conto della esigenza suindicata coerentemente con i criteri espressamente enunciati al punto 11), Protocollo d'intesa 22.1.83.

Norma transitoria.

a)

Per i lavoratori in forza al 21.5.99 le eventuali condizioni di miglior favore derivanti dal presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'1.1.01.

b)

Per i lavoratori in forza al 21.5.99 restano in vigore, qualora costituiscano condizione di miglior favore, i periodi di ferie previsti dal CCNL 16.12.94 (CCNL Lampade), di seguito riportati:

Quadri, impiegati, qualifiche speciali:

- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti;
- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre gli 8 anni e fino ai 18 anni compiuti;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.

Chiarimento a verbale alla norma transitoria.

Le dizioni “fino ai 2 anni compiuti”, “oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti”, “oltre i 18 anni” significano che per i primi due periodi di ferie vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi 6 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane più 1 giorno, per i successivi 10 periodi lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi lo scaglione di 5 settimane.

Nel caso in cui il quadro e l'impiegato abbiano goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 3° anno

di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più 1 giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 9° anno di anzianità, insieme alle frazioni di questo scaglione di 4 settimane più 3 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane.

Operai:

- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni.

Chiarimento a verbale alla norma transitoria.

Le dizioni “fino a 10 anni compiuti”, “oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti”, “oltre i 18 anni” significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi 8 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi lo scaglione di 5 settimane.

Nel caso in cui l'operaio abbia goduto, nel 1° anno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più 3 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane.

L'eventuale mutamento di qualifica intervenuto dopo il 21.5.99 non dà luogo alla attribuzione della condizione di miglior favore eventualmente prevista dalla presente norma transitoria.

Art. 40 - Trasferte (ex art. 85, CCNL Lampade).

All'operaio in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione di fatto:

- (a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
- (b) il rimborso di spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata della missione obblighi l'operaio a incontrare tali spese;
- (c) il rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione sempreché siano autorizzate e comprovate;
- (d) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera di fatto, comprensiva della contingenza. Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.

Nel caso in cui l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori a 1 mese, l'indennità di cui alla lett. d) dopo il 1° mese verrà corrisposta nella misura del 21%.

L'indennità di cui alla lett. d) verrà corrisposta nella misura del 21% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna (es: autista non adibito alle altre mansioni).

Per gli operai inviati in trasferta per addestramento, aggiornamento e formazione professionale, l'indennità verrà concordata di volta in volta con l'azienda.

Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, o nel corso della missione si rendesse necessario l'effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero, che possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si considererà come straordinario.

L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.

(ex art. 93, CCNL Lampade).

Al quadro e all'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:

- (a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
- (b) il rimborso di spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
- (c) il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;
- (d) una indennità di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza).

L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.

Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.

Nel caso in cui il quadro o l'impiegato venga inviato in missione per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a 1 mese l'indennità di cui alla lett. d), dopo il 1° mese, verrà corrisposta nella misura del 30%.

Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. Parimenti per il quadro o l'impiegato inviato in trasferta per addestramento, aggiornamento o formazione professionale, l'indennità verrà concordata di volta in volta con l'azienda.

L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al quadro e all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.

Art. 63 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali
(ex art. 49, CCNL Lampade).

L'azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie agli operai addetti:

- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, alla argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetriatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, alla officina produzione gas;
- inoltre ai tubisti addetti alla saldatura autogena e agli addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.

L'azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà i lavoratori in condizioni di poterli custodire e conservare.

Per le lavorazioni, oltre quelle sopra specificate le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.

L'azienda inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.

ALLEGATI

Allegato 1)

NORME PARTICOLARI SULL'ORARIO DI LAVORO NEI SETTORI DEL VETRO BIANCO E COLORATO A SOFFIO, PRESSA E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE E DEL VETRO ARTISTICO

Le Parti, in considerazione delle particolari esigenze tecnologiche e produttive dei settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche, del vetro artistico, convengono che l'orario di lavoro settimanale degli operai addetti ai settori stessi sarà di norma distribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato).

In tal caso per i pressatori, soffiatori, levatori del vetro bianco e colorato a soffio e a pressa, nonché per il personale addetto alla lavorazione diretta coi medesimi, compresi i temperisti e i ferrazzieri, l'orario di 40 ore settimanali è fissato con un massimo di 7 ore giornaliere.

A fronte della distribuzione su 6 giorni dell'orario contrattuale di 40 ore settimanali, 6 giorni di riposo feriale, comunque goduti, saranno ragguagliati a 5 giorni di ferie agli effetti delle misure di cui all'art. 24. Nel caso di godimento di periodo feriale inferiore a 6 giorni si adotteranno criteri proporzionali.

Per le festività coincidenti con la giornata di sabato si richiamano le precisazioni del chiarimento a verbale all'art. 24, CCNL 7.3.87.

Nota a verbale.

Per la riduzione d'orario si rinvia a quanto previsto dagli ultimi 3 commi dell'art. 15.

Allegato 2)

PAUSE NEI SETTORI DEL VETRO BIANCO, A SOFFIO, A PRESSA E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE E DEL VETRO ARTISTICO

Tenuto conto delle consuetudini esistenti nelle lavorazioni a caldo del vetro dei settori non meccanizzati, e fermo restando la durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 15 del presente contratto si conviene sulla opportunità di pervenire a una regolamentazione a carattere uniforme sul piano nazionale in materia di pause.

Fatte salve le diverse intese e situazioni aziendali e locali in atto, a decorrere dall'1.1.80 la durata della pausa retribuita per il ciclo delle lavorazioni a caldo è stata stabilita in 50 minuti settimanali.

L'utilizzazione della pausa, le cui modalità di fruizione potranno essere esaminate a livello regionale, senza pregiudizio per l'organizzazione tecnico produttiva delle aziende, dovrà comunque garantire lo svolgimento completo delle normali fasi di lavorazione.

Nota a verbale.

Per le situazioni di orario inferiore esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa 22.1.83 al punto 1).

Allegato 3)

TABELLE RETRIBUTIVE

Clausole generali.

1)

I minimi tabellari mensili di cui alle allegate tabelle A), B), C) e D) sono costituiti dai minimi tabellari in vigore al 31.7.06 (31.8.06 per i settori delle lampade e display), incrementati dalle quote di aumento contrattuale convenute dall'Accordo 4.5.07 (Accordo 5.6.07 per i settori lampade e display) secondo le seguenti decorrenze: 1.5.07, 1.2.08 (1.6.07, 1.3.08 per i settori lampade e display).

2)

Gli incrementi dei minimi tabellari mensili derivanti dalle variazioni di categoria o disposizione organizzativa ovvero di livello e/o dalla istituzione di nuovi valori parametrali saranno assorbiti dai superminimi individuali o da quelli collettivi contrattati, comunque denominati, per quali sia stata prevista la possibilità di assorbimento.

Una tantum.

A tutti i dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione alla data di stipula del presente contratto è corrisposta una somma 'una tantum', indicata nelle tabelle seguenti da erogarsi con le competenze di maggio 2007.

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo della 'una tantum' in senso onnicomprensivo; pertanto detta 'una tantum' non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere.

L'importo della 'una tantum' non è utile agli effetti del calcolo del TFR.

PER LE AZIENDE DELLE PRIME LAVORAZIONI-SETTORI MECCANIZZATI

cat.	P.O.	param.	una tantum (euro)
F	1	100	182,84
E	1	112	204,78
	2	125	228,54
	3	128	234,03
D	1	134	245,00
	2	147	268,77
	3	152	277,91
C	1	157	287,05
	2	161	294,37
B	1	179	327,28
	2	184	336,42
A	1	201	367,50
	2	207	378,47

PER LE AZIENDE DELLA TRASFORMAZIONE DEL VETRO (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO)

livello	parametro	una tantum (euro)
1	100	182,84
2	112	204,78
3	125	228,54
4	134	245,00
5	147	268,67
5A	152	277,91
6	157	287,05
6A	161	294,37
7	179	327,28
8	201	367,50
8A	207	378,47

PER LE AZIENDE DELLA PRODUZIONE DEL VETRO A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE

livello	parametro	una tantum (euro)
---------	-----------	-------------------

1	100	182,84
2	108	197,46
3	116	212,09
4	124	226,72
5	135	246,83
6	148	270,60
7	157	287,05
8	179	327,28
8A	181	330,93
9	201	367,50
9A	207	378,47

PER LE AZIENDE DEI SETTORI LAMPADE E DISPLAY

livelli	una tantum (specificità Lampade e Display: una tantum)
A	464,15
B	412,53
C	372,79
D	330,45
E	322,46
F	300,00
G	272,14
H	252,70
I	247,52
L	215,98

L'importo, comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC), verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dell'Accordo 5.6.07 (ex CCNL Lampade e Cinescopi), con la retribuzione di giugno 2007, in ragione del servizio prestato nel periodo 1.9.06/31.5.07.

L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1.9.06/31.5.07, per servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione a zero ore, assenza facoltativa 'post partum', e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.

Minimo tabellare lavoratori addetti ai lavori discontinui,
di semplice attesa o custodia.

Il minimo tabellare mensile dei lavoratori discontinui già con orari normali di 42 ore settimanali è quello del lavoratore di corrispondente livello.

Per quelli già con orari normali di 45 ore settimanali il minimo tabellare mensile è quello del lavoratore di corrispondente livello diviso per 175 e moltiplicato per 186, escludendo dal calcolo i 137 punti di contingenza maturati sino al 31.1.77.

Per quelli già con orari normali di 50 ore settimanali il minimo tabellare mensile è quello del lavoratore di corrispondente livello diviso per 175 e moltiplicato per 208, escludendo dal calcolo i 137 punti di contingenza maturati sino al 31.1.77.

MINIMI CONTRATTUALI

Tabella "A"

SETTORI MECCANIZZATI

(più E 10,33 a titolo di EDR – ex Protocollo interconfederale 31.7.92):

			1.5.07	1.2.08
--	--	--	--------	--------

cat.	P.O.	param.	minimo	indennità posizione organizz.	minimo	indennità posizione organizz.
			euro		euro	
F	1	100	1.172,70		1.197,32	
E	1	112	1.249,59		1.277,17	
	2	125		85,98		89,18
	3	128		112,42		116,36
D	1	134	1.395,92		1.428,92	
	2	147		87,75		90,95
	3	152		121,37		125,80
C	1	157	1.551,49		1.590,16	
	2	161		26,23		27,22
B	1	179	1.701,82		1.745,90	
	2	184		40,86		42,09
A	1	201	1.847,19		1.896,69	
	2	207		39,30		40,78

Tabella "B"

SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (seconde lavorazioni del vetro)
(più E 10,33 a titolo di EDR – ex Protocollo interconfederale 31.7.92):

livelli	parametri	minimi al 1.5.07	minimi al 1.2.08
1	100	654,93 (*)	679,55 (*)
2	112	734,64	762,22
3	125	818,45	849,24
4	134	877,06	910,06
5	147	961,91	998,11
5A	152	995,54 (**)	1.032,97 (**)
6	157	1.029,20	1.067,87
6A	161	1.054,20	1.093,84
7	179	1.173,69	1.217,77
8	201	1.315,08	1.364,58
8A	207	1.354,24	1.405,22

(*) Più E 5,16 di superminimo.

(**) Elemento retributivo assorbibile per effetto della variazione
parametrica (punto 3, allegato 3 al CCNL): = E 16,01

Tabella "C"

SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE
(più E 10,33 a titolo di EDR - ex Protocollo interconfederale 31.7.92):

livelli	parametri	minimi al 1.5.07	minimi al 1.2.08
1	100	654,93 (*)	679,55 (*)
2	108	707,38	733,97
3	116	759,12	787,68
4	124	814,22	844,75

5	135	884,20	917,44
6	148	970,29	1.006,73
7	157	1.029,20	1.067,87
8	179	1.173,70	1.217,78
8A	181	1.184,93	1.229,49
9	201	1.315,08	1.364,58
9A	207	1.354,24	1.405,22

(*) Più E 5,28 di superminimo

Tabella "D"

SETTORI LAMPADE E DISPLAY:

livelli	minimo contrattuale 1.6.07	minimo contrattuale 1.3.08	parametri a regime
A	1.332,60	1.383,66	210,3
B	1.208,46	1.253,84	190,6
C	1.091,10	1.132,11	172,1
D	987,05	1.023,40	155,6
E	938,96	974,43	148,1
F	869,52	902,52	137,2
G	792,91	822,85	125,1
H	754,88	782,68	119,0
I	726,97	754,20	114,6
L	634,14	657,90	100,0

Elemento aggiuntivo della retribuzione per i lavoratori con la qualifica di Quadro.

A decorrere dall'1.7.07 viene introdotto un elemento aggiuntivo della retribuzione per i lavoratori con la qualifica di Quadro, inquadrati ai sensi dell'art. 11 nella categoria A per le aziende dei settori meccanizzati, nel livello A per i settori "Lampade e Display" e ai sensi dell'art. 11 bis nei livelli 8 e 8A per i settori della trasformazione (seconda lavorazione del vetro) e nei livelli 9 e 9A per i settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche, pari ad E 40,00 mensili lorde. Le Parti stabiliscono che l'intero importo di tale elemento aggiuntivo della retribuzione è assorbibile dal superminimo individuale.

Specificità "Lampade e Display".

A decorrere dall'1.8.07 viene introdotto un elemento aggiuntivo della retribuzione dei lavoratori con qualifica di Quadro, inquadrati ai sensi dell'art. 11 nel livello A, pari ad E 40,00 mensili lorde. Le Parti stabiliscono che l'intero importo di tale elemento aggiuntivo della retribuzione è assorbibile dal superminimo individuale.

INDENNITA' DI CONTINGENZA SEMESTRE 1991-1992

Tabella "E"

SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (secondo lavorazioni del vetro):

livelli	importi contingenza
1	512,61
2	514,04
3	517,12

4	518,86
5	521,76
5A	521,76
6	522,29
6A	523,53
7	528,14
8	532,11
8A	532,25

Tabella "F"

SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE:

livelli	importi contingenza
1	512,61
2	514,04
3	515,22
4	516,88
5	518,77
6	521,61
7	523,15
8	528,14
8A	528,17
9	532,11
9A	532,25

Tabella "G"

SETTORI LAMPADE E DISPLAY:

livelli	indennità di contingenza
A	531,73
B	530,32
C	526,74
D	521,23
E	521,23
F	518,46
G	516,48
H	514,95
I	514,95
L	512,27

Allegato 4)

NORME RIGUARDANTI LA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO.

Le Parti hanno valutato le disposizioni previste dal D.lgs. 29.10.99 n. 540 con il quale è stato disposto il riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, nonché la volontà espressa dal CdA e dai dipendenti della stazione sperimentale del vetro per l'applicazione al personale dipendente del CCNL per gli addetti all'industria del vetro.

Pertanto saranno avviati, al livello ritenuto più opportuno, gli approfondimenti necessari alla individuazione delle modalità di confluenza dei dipendenti inquadrati nel CCNL comparto istituzioni ed enti di ricerca (CCNL ricerca) nel

CCNL per le aziende che producono e trasformano articoli in vetro, nonché alla definizione delle modalità di applicazione dello stesso CCNL.

Allegato 5)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

ACCORDO DI RINNOVO DI 2° BIENNIO PER LA MATERIA RETRIBUTIVA

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO E TRASFORMANO ARTICOLI DI VETRO

In data 23 settembre 2004 tra:

- Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro (ASSOVETRO), assistita dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, da una parte

e

- FILCEA-CGIL
- FEMCA-CISL
- UILCEM-UIL

con la partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti, dall'altra

si è convenuto il seguente Accordo di rinnovo di 2° biennio del CCNL 29.11.02.

Il presente Accordo, ove non diversamente indicato, decorre dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2006.

1) INDENNITA' DI PRESENZA IN CIFRA FISSA PER LAVORO NOTTURNO

Le Parti hanno convenuto di integrare l'art. 20 del vigente CCNL secondo la seguente formulazione.

Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni.

Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, aventi carattere continuativo, saranno calcolate sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile, indicati all'art. 28, ottenuta secondo i criteri nello stesso contemplati.

Ai fini di cui sopra la quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo:

- lavoro svolto in turno diurno feriale (1° e 2° turno avvicendato (dall'1.10.03): 2,00%;
- lavoro svolto in turno diurno feriale (1° e 2° turno per i turni avvicendati semicontinui e a ciclo continuo articolati su 3 turni) (dall'1.10.03): 1,33%;
- lavoro notturno compreso in turni avvicendati (fino al 30.9.03): 42,00%; (dal 1.10.03): 43,34%;
- lavoro svolto normalmente di notte: 32,00%;
- lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti): 38,00%;
- lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati: 58,00%

L'importo delle suddette percentuali di maggiorazione sarà computato nelle ferie, festività, gratifica natalizia e TFR nell'intera misura per il lavoro svolto normalmente di notte e nella misura che risulterà dalla incidenza delle prestazioni effettuate in turni per le altre maggiorazioni.

Lavoro notturno: indennità in cifra fissa per le prestazioni effettivamente fornite.

Per il lavoro effettuato in turno notturno, in aggiunta alle maggiorazioni previste dal presente articolo per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6 ore tra le ore 22 e le 6 sarà corrisposto un importo in cifra fissa pari ad E 1,00 per turno con decorrenza 1.1.05; a partire dall'1.1.06 l'importo passerà ad E 2,5.

Tali importi si devono intendere in senso onnicomprensivo e tengono conto di ogni incidenza senza riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere. Inoltre, in attuazione di quanto previsto al comma 2), art. 2120 CC, le Parti convengono che tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.

L'indennità di cui sopra è assorbibile da analoghe erogazioni concordate a livello aziendale anteriormente al 23.9.04 ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.

Dichiarazioni a verbale.

Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro (trasformazione) e per le aziende del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche le decorrenze previste dal presente articolo a partire dall'1.10.03 sono spostate all'1.12.03. In relazione alla introduzione delle percentuali di maggiorazione per il 1° e 2° turno e al passaggio della maggiorazione per lavoro notturno compreso in turni avvicendati dal 42% al 43,34% (decorrenza 1.10.03) le Parti convengono l'assorbimento di importi riconosciuti a tale titolo per accordi aziendali anteriori al 29.11.02, ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.

2) MINIMI CONTRATTUALI E IMPORTO 'UNA TANTUM'

Le Parti hanno stabilito gli importi e le decorrenze di incremento dei minimi contrattuali secondo le allegate tabelle A), B) e C).

Nelle tabelle sono indicati altresì gli importi da riconoscersi a titolo di 'una tantum'.

La 'una tantum' sarà erogata con le competenze di ottobre 2004 a tutti i dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione alla data di stipula del presente accordo ed è rapportata al periodo di servizio prestato dall'1.8.04 al 30.9.04.

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo 'una tantum' in senso onnicomprensivo; pertanto detta 'una tantum' non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere. L'importo della 'una tantum' non è utile agli effetti del calcolo del TFR.

Fatto, letto e sottoscritto, per

ASSOVETRO
CONFINDUSTRIA
FILCEA-CGIL
FEMCA-CISL
UILCEM-UIL

Allegato 6)

VERBALE DI ACCORDO

Addì 29 maggio 2001, in Roma

si sono incontrati

- Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro
- FULC Nazionale

e hanno convenuto quanto segue:

1) Classificazione del personale delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati).

A partire dall'1.7.01 le imprese delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati) comunicheranno ai dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 11, CCNL 23.4.99 e dal successivo Accordo 26.6.00, il nuovo inquadramento sulla base del principio della trasposizione automatica secondo le corrispondenze predefinite nei citati accordi.

Il nuovo schema di inquadramento è allegato al presente accordo.

Nella applicazione dei due nuovi parametri (E3 = 128 e 82 = 184) eventuali discordanze tra Azienda e RSU saranno oggetto di rinvio alla Commissione nazionale di cui all'Accordo del 26.6.00 che emetterà, dopo l'esame, parere vincolante per le Parti.

Il confronto si dovrà concludere entro il 31.12.01, fermo restando quanto previsto dal CCNL 13.4.99, art. 11, capitolo "Commissione paritetica sulla classificazione", comma 10).

Per la realizzazione del nuovo sistema classificatorio a costo zero l'inquadramento nelle nuove figure professionali (E3-B2) sarà realizzato attraverso assorbimenti con esclusione degli importi riferibili a: minimi tabellari, contingenza, premi di produzione fissi anteriori al 1994 e successive modifiche contrattate, premio di partecipazione, scatti di anzianità, EDR.

Le Parti si incontreranno nel mese di marzo 2002 per analizzare lo stato del nuovo sistema di inquadramento e verificare la completa applicazione dell'art. 11, con particolare riferimento al costo zero.

Qualora il sistema degli assorbimenti non dovesse realizzare in tutto o in parte l'obiettivo concordato del costo zero, la FULC si impegna a tenere conto di tale costo, sulla base dei dati verificati fra le Parti, nella definizione dei costi complessivi stabiliti dal prossimo rinnovo contrattuale di categoria.

1.1) Premio speciale.

Dopo il comma 1), art. 34, viene aggiunto il seguente comma:

"In relazione alla introduzione di un nuovo schema di inquadramento il premio speciale per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati) sarà corrisposto nel mese di giugno nella misura di 100 ore di retribuzione costituita da:

- minimo tabellare in vigore alle singole scadenze dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31.1.77 e dedotti gli importi di contingenza conglobati in seguito all'Accordo 13.4.01 (tabella in calce) con l'introduzione del nuovo sistema di inquadramento;
- indennità di posizione organizzativa in atto al momento della corresponsione del premio stesso;
- scatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio;
- eventuale elemento retributivo individuale di cui al successivo art. 35".

IMPORTI DI CONTINGENZA CONGLOBATI AL 13 APRILE 2001

categorie	pos. org.	cont. congl. al 13.4.01 (lire)	cont. congl. al 13.4.01 (euro)
F	F1	992.543	512,61
E	E1	997.080	514,95
	E2	1.001.283	517,12
	E3	1.001.283	517,12
D	D1	1.004.648	518,86
	D2	1.010.267	521,76
	D3	1.010.267	521,76
C	C1	1.011.292	522,29
	C2	1.013.695	523,53
B	B1	1.022.617	528,14
	B2	1.022.617	528,14
A	A1	1.030.302	532,11
	A2	1.030.578	532,25

1.2) Valori parametrici.

Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati) con riferimento al rinnovo del CCNL 23.4.99 la cui scadenza è fissata sia per la parte economica (2° biennio) sia per la parte normativa fino al 31.7.02, le Parti concordano

che l'aumento economico sarà determinato nella sua misura complessiva (minimo + IPO) secondo i valori parametrici di seguito indicati:

categorie	pos. org.	parametri
F	F1	100
E	E1	112
	E2	125
	E3	128
D	D1	134
	D2	147
	D3	152
C	C1	157
	C2	161
B	B1	179
	B2	184
A	A1	201
	A2	207

1.3) Tabella retributiva.

La nuova tabella salariale per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati) a partire dall'1.7.01 sarà realizzata attraverso l'accorpamento di minimo tabellare e contingenza e sarà la seguente:

liv.	par.	minim.	conting.	categ.	MINIMI		IPO		
					lire	euro	lire	euro	
1	100	936.900	992.543	F	1.929.443	996,47	1	-	
2	112	1.040.300	997.080	E	2.037.380	1.052,22	1	-	
3	125	1.158.200	1.001.283				2	122.103	63,06
3a	128	1.199.232	1.001.283				3	163.135	84,25
4	134	1.241.000	1.004.648	D	2.245.648	1.159,78	1	-	
5	147	1.360.900	1.010.267				2	125.519	64,83
5a	152	1.408.900	1.010.267				3	173.519	89,62
6	157	1.457.100	1.011.292	C	2.468.392	1.274,82	1	-	
6a	161	1.491.900	1.013.695				2	37.203	19,21
7	179	1.661.800	1.022.617	B	2.684.417	1.386,39	1	-	
7a	184	1.723.896	1.022.617				2	62.096	32,07
8	201	1.860.500	1.030.302	A	2.890.802	1.492,97	1	-	
8a	207	1.915.900	1.030.578				2	55.676	28,75

2) Ferie non godute.

In relazione agli orientamenti dell'INPS sulla scadenza della obbligazione contributiva, sul compenso spettante per ferie non godute, al fine di agevolare per quanto possibile la effettiva fruizione delle ferie maturate a tutto il 1999, le Parti convengono che le ferie accumulate nel periodo antecedente al 1999 e le ferie accumulate nel 1999 possono essere fruiti fino al 31.12.02. A livello aziendale sarà realizzata la relativa programmazione.

Allegato 7)

IMPORTI DI CONTINGENZA CONGLOBATI AL 13 APRILE 2001 - PRIME LAVORAZIONI DEL VETRO - SETTORI MECCANIZZATI

Con Accordo 13.4.01 i seguenti importi di contingenza:

categorie	pos. org.	cont. congl. al 13.4.01 (euro)
-----------	-----------	--------------------------------------

F	F1	512,61
E	E1	514,95
	E2	517,12
	E3	517,12
D	D1	518,86
	D2	521,76
	D3	521,76
C	C1	522,29
	C2	523,53
B	B1	528,14
	B2	528,14
A	A1	532,11
	A2	532,25

Allegato 8)

IMPORTI DI CONTINGENZA CONGLOBATI SINO AL 31 GENNAIO 1977

INDENNITA' DI CONTINGENZA SETTORI MECCANIZZATI DELLE PRIME LAVORAZIONI

categorie	età	contingenza fino al 31.1.77 (137 punti)		contingenza dal 1.2.77 al 30.4.80 (80 punti)
		fino a 50 dipendenti	oltre 50 dipendenti	
6 e 5	+21	178.869	178.869	191.120
4	+21	143.714	143.984	“ “
	-21	130.107	130.476	“ “
	+21	132.308	143.578	“ “
	-21	131.093	131.462	“ “
3	+21	116.826	117.303	“ “
	20-21	113.771	114.266	“ “
	19-20	110.806	111.328	“ “
	18-19	104.925	105.492	“ “
	17-18	95.733	96.372	“ “
	16-17	91.568	92.243	“ “
	-16	82.330	83.077	“ “
	+21	115.975	116.452	“ “
	20-21	112.185	112.680	“ “
	19-20	110.000	110.522	“ “
	18-19	104.564	105.131	“ “
	+20	112.584	113.061	“ “
	18-20	109.652	110.174	“ “
	16-18	102.069	102.636	“ “

2	+21	108.053	108.593	“ “	
	20-21	104.317	104.893	“ “	
	19-20	100.275	100.878	“ “	
	18-19	96.427	97.057	“ “	
	17-18	89.762	90.446	“ “	
	16-17	86.468	87.178	“ “	
	-16	80.623	81.379	“ “	
	+20	104.630	105.170	“ “	
	18-20	102.325	102.901	“ “	
	16-18	94.622	95.252	“ “	
	-16	84.946	85.657	“ “	
	1	+20	99.786	100.398	“ “
		18-20	95.733	96.372	“ “
		16-18	88.022	88.724	“ “

INDENNITA' DI CONTINGENZA SETTORI DELLE SECONDE LAVORAZIONI

categorie	età	contingenza fino al 31.1.77 (137 punti)		contingenza dal 1.2.77 al 30.4.80 (80 punti)
		fino a 50 dipendenti	oltre 50 dipendenti	
6 e 5	+21	178.869	178.869	191.120
4	+21	143.714	143.984	“ “
	-21	129.941	130.310	“ “
	+21	143.237	143.510	“ “
	-21	131.093	131.462	“ “
3	+21	116.826	117.303	“ “
	20-21	113.771	114.266	“ “
	19-20	110.806	111.328	“ “
	18-19	104.925	105.492	“ “
	17-18	95.733	96.372	“ “
	16-17	91.568	92.243	“ “
	-16	82.330	83.077	“ “
	+21	115.833	116.313	“ “
	20-21	111.923	112.427	“ “
	19-20	109.869	110.394	“ “
	18-19	104.504	105.074	“ “
	+20	111.883	112.372	“ “
	18-20	109.464	109.989	“ “
	16-18	101.600	102.176	“ “

2	+21	108.053	108.593	“ “
	20-21	104.313	104.893	“ “
	19-20	100.275	100.878	“ “
	18-19	96.427	97.057	“ “
	17-18	89.762	90.446	“ “
	16-17	86.467	87.178	“ “
	-16	80.623	81.379	“ “
	+20	104.060	104.612	“ “
	18-20	101.995	102.577	“ “
	16-18	94.322	94.958	“ “
-16	84.687	85.404	“ “	
1	+20	99.786	100.398	“ “
	18-20	95.733	96.372	“ “
	16-18	88.022	88.724	“ “
	16-18	61.810	82.557	“ “

INDENNITA' DI CONTINGENZA SETTORI A SOFFIO, A MANO, A PRESSA
E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE

categorie	valore di 1 punto	età	contingenza fino al 31.1.77 (137 punti)		contingenza dal 1.2.77 al 30.4.80 (80 punti)
			fino a 50 dip.	oltre 50 dip.	
8	36,46	+21	178.869	178.869	191.120
	26,45	+20	140.419	140.716	“ “
7	26,45	+20	140.419	140.716	“ “
6	27,31	+21	143.714	143.984	“ “
		-21	130.107	130.476	“ “
	27,17	+21	143.308	143.578	“ “
		-21	131.093	131.462	“ “
	26,45	+20	141.161	141.431	“ “
		23,59	+20	132.658	132.928
5	23,59	+20	129.425	129.812	“ “
	19,30	+20	116.673	117.060	“ “

4	20,31	+21	116.826	117.303	“ “
		20-21	113.771	114.266	“ “
		19-20	110.806	111.328	“ “
		18-19	104.925	105.492	“ “
		17-18	95.733	96.372	“ “
		16-17	91.568	92.243	“ “
	-16	82.330	83.077	“ “	
	20,02	+21	115.975	116.452	“ “
		20-21	112.185	112.680	“ “
		19-20	110.000	110.522	“ “
		18-19	104.564	105.131	“ “
		19,30	+20	113.828	114.305
18,88		+20	112.584	113.061	“ “
	18-20	109.652	110.174	“ “	
	16-18	102.069	102.636	“ “	
3	18,88	+20	111.348	111.861	191.120
		18-20	109.315	109.846	“ “
		16-18	101.249	101.843	“ “
	18,02	+21	108.795	109.308	“ “
		20-21	105.447	105.978	“ “
		19-20	102.314	102.845	“ “
		18-19	97.359	98.117	“ “
		17-18	92.359	92.953	“ “
		16-17	89.806	90.400	“ “
	-16	85.287	85.881	“ “	
	16,87	+20	105.372	105.885	“ “
		18-20	103.455	103.986	“ “
		16-18	95.718	96.312	“ “
		-16	88.285	88.879	“ “
	2	16,87	+20	103.623	104.199
18-20			101.742	102.336	“ “
16-18			94.092	94.740	“ “
-16			84.486	85.215	“ “
1	16,87	+20	103.623	104.199	“ “
		18-20	101.742	102.336	“ “
		16-18	94.092	94.740	“ “
		-16	84.486	85.215	“ “
	15,87	+20	100.651	101.227	“ “
		18-20	97.094	97.688	“ “
		16-18	89.392	90.040	“ “
		-16	82.410	83.139	“ “
	15,24	+20	98.775	99.351	“ “
		18-20	95.173	95.767	“ “
		16-18	87.877	88.525	“ “
		-16	81.907	82.636	“ “

Allegato 9)

Il 14 giugno 1993 in Roma

tra

ASSOVETRO e FULC (FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCID-UIL), parti stipulanti il CCNL 21.11.90 per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro e per i lavoratori da esse dipendenti

- premesso che l'art. 25, comma 2), legge 23.7.91 n. 223, demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione delle qualifiche dei lavoratori, l'assunzione dei quali non rientra nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dallo stesso articolo,

- concordata sulla opportunità che l'individuazione delle qualifiche di cui all'art. 25, comma 2), debba risultare coerente con l'assetto generale della legge n. 223/91, finalizzata a sostenere i processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese, nonché i relativi riflessi occupazionali anche attraverso la possibilità di reimpiego,

- considerato che l'industria vetraria di fabbricazione per il biennio 1993/94 è fortemente impegnata in programmi di ammodernamento e innovazione tecnologica con influenza sulle professionalità e le qualifiche degli organici,

è stato convenuto quanto segue ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 2) della richiamata legge 23.7.91 n. 223.

1)

Tra le assunzioni successive all'11.8.91, costituenti la base di calcolo delle percentuali di cui all'art. 25, commi 1) e 6), non rientrano i lavoratori inquadrati nei livelli 8, 7, 6, 5 dell'art. 11 - settore prima lavorazione del vetro - CCNL 21.11.90, nonché i seguenti profili professionali estrapolati dal livello 4 del predetto art. 11.

Livello 4:

- operatore di Centro elettronico;
- conduttore macchine formatrici, responsabile produzione;
- costruttore, installatore, manutentore meccanico, elettrico, elettronico;
- operatore linea taglio computerizzato;
- conduttore forni fusori e impianti composizione e tempera;
- lavoratore, con autonomia operativa, addetto alla regolazione e al controllo di più macchine di produzione.

2)

Il presente accordo - unitamente al testo dell'art. 11, CCNL 21.11.90 - verrà trasmesso al Ministero del lavoro e previdenza sociale affinché sia reso concretamente operativo per le assunzioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

3)

Le Parti, in relazione alle considerazioni di cui in premessa e tenuto conto della previsione contenuta nella nota a verbale di cui al citato art. 11, CCNL 21.11.90 sulla iscrizione di una Commissione paritetica sulla classificazione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale procederanno, nel corso del trimestre luglio-settembre 1993, a una analisi dell'andamento occupazionale del settore vetrario nel suo complesso, al fine di verificare l'eventualità di apportare modificazioni e/o integrazioni al presente accordo, con riferimento anche agli altri comparti produttivi del settore vetrario stesso (v. tradizionale, 2 lavorazioni).

Allegato 10)

LINEE GUIDA CONGIUNTE ASSOVETRO-FULC SUL PREMIO DI PARTECIPAZIONE

1)

Premesso che la contrattazione di 2° livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente CCNL, lo strumento contrattuale a contenuto economico che la realizza, secondo quanto previsto dal Protocollo interconfederale 23.7.93, è il premio denominato di partecipazione.

Detto premio, la cui erogazione è in funzione del raggiungimento di obiettivi definiti è ispirato a logiche di conoscenza degli andamenti aziendali da parte dei lavoratori, affinché contribuiscano al miglioramento della competitività aziendale.

Per la negoziazione di tale premio si assumono a riferimento obiettivi di incremento della produttività e della redditività delle imprese, condizioni essenziali perché si possa realizzare lo sviluppo economico e sociale.

Il metodo per la contrattazione economica di 2° livello può delinearci come segue:

- trasparenza nella considerazione delle condizioni specifiche della impresa e negli obiettivi di miglioramento;
- programmi di intervento condivisi dalle Parti;

- estrema chiarezza nelle rispettive autonomie delle Parti;
- reciproca credibilità e coerenza di comportamenti.

Le Parti, con l'art. 32 del contratto che si intende integralmente richiamato, hanno assunto l'impegno di concordare le presenti linee guida con lo scopo di facilitare l'applicazione della relativa norma in tutte le imprese soggette all'obbligo contrattuale.

Nel soddisfare l'impegno le Parti esprimono l'auspicio che con la contrattazione del 2° livello si realizzi la diffusione di un positivo sistema di relazioni industriali.

2)

La norma contrattuale indica chiaramente come il premio di partecipazione sia un istituto tipicamente aziendale.

Le presenti linee guida rappresentano i riferimenti generali per lo svolgimento della negoziazione aziendale, posto che le soluzioni concrete dovranno essere realizzate a livello delle singole realtà. Questa esigenza va tenuta ben presente in un settore quale quello vetrario caratterizzato da notevoli differenze strutturali tra le imprese in termini di dimensioni, computi di appartenenza, mercati etc., che incidono profondamente sul costo del lavoro, sulle scelte strategiche e sui comportamenti delle Parti.

Considerato che i suddetti elementi dovranno essere tenuti presenti nel negoziato di 2° livello e che il sistema negoziale si indirizza a realtà molto diverse tra di loro, circostanza quest'ultima che va opportunamente considerata, vanno ribaditi alcuni concetti generali quali ad esempio:

- il punto di riferimento per il premio di partecipazione è il raggiungimento di obiettivi condivisi per il progressivo miglioramento della produttività e della redditività;
- il nuovo modello di relazioni industriali delineato dall'art. 32, attraverso il sistema di partecipazioni, presuppone la piena legittimazione dei soggetti aziendali e la capacità di avviare confronti basati su necessari elementi di valutazione;
- convenire sugli obiettivi e programmi cui collegare il premio;
- seguire l'andamento dei parametri di riferimento.

A tal fine potranno essere assunte iniziative di carattere formativo nei confronti delle RSU.

3)

Il premio di partecipazione è di per sé variabile, in quanto correlato al raggiungimento degli obiettivi concordati.

L'entità del premio è calcolata a consuntivo in funzione del raggiungimento degli obiettivi stessi; la relativa erogazione avverrà successivamente al periodo di riferimento.

4)

Rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della produttività programmi e azioni che accrescano e consolidino la qualità dei prodotti dei processi e servizi, riducano i costi e migliorino l'efficienza della azienda.

A titolo di esempi, non esaustivi, si elencano nell'allegato 1) alcuni parametri di riferimento utili per misurare la produttività.

5)

Nell'ambito di ciascun accordo andranno definiti:

- gli indici di riferimento della redditività e della produttività e loro correlazioni;
- le quantità di premio collegate all'andamento degli indici di cui sopra.

Si allega (allegato 2) un elenco esemplificativo di parametri di riferimento per la determinazione della redditività.

6)

L'Accordo del luglio 1993 stabilisce che il contratto di 2° livello ha validità quadriennale (v. norma transitoria). Va per altro tenuto presente che diversi sopravvenuti fattori significativi per l'impresa, previo accordo delle Parti, possono motivare la variazione di obiettivi/programmi e parametri all'interno del quadriennio.

Questa variabilità va fronteggiata definendo con l'accordo quadriennale le regole, condizioni e modalità per percepire i significativi fattori di cui sopra e per realizzare eventuali variazioni per il futuro senza pregiudicare il carattere quadriennale del negoziato.

7)

La natura collettiva del premio non esclude che le cifre da erogare possano essere differenziate.

8)

All'atto della istituzione del premio di partecipazione eventuali parti variabili dei premi di produzione e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti, saranno adattati tenendo conto del nuovo premio di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo 23.7.93.

9)

Le Parti si adopereranno affinché i contenuti economici dei premi di partecipazione raggiunti secondo le linee sopraindicate godano della esenzione contributiva, così come previsto dal Protocollo interconfederale 23.7.93.

10)

Per le aziende sottratte alla sfera di influenza del presente accordo gli effetti del relativo meccanismo d'applicazione dell'art. 32, CCNL 20.10.94 decorrono dall'1.3.96.

Nota a verbale.

Le Parti confermano che il periodo di validità degli accordi sul premio di partecipazione stipulati secondo le linee guida di cui sopra è il quadriennio 1996/99, coerentemente con le norme del CCNL 20.10.94; nell'ambito degli accordi aziendali le Parti terranno conto, per quanto riguarda le erogazioni relative al premio di partecipazione, dell'equilibrio e del rispetto dei cicli negoziali previsti dal Protocollo interconfederale 23.7.93 e dal vigente CCNL 31.10.94 e di conseguenza la prima erogazione avverrà secondo quanto previsto dal precedente punto 3).

Roma, 1 marzo 1996

ESEMPI DI PARAMETRI DI PRODUTTIVITA'

- volume prodotto
- volume spedito
- quantità ore lavorate
- scarti di produzione
- reclami dai clienti
- prodotti a norma
- utilizzo impianti
- bilancio materiali (consumi energetici, consumi specifici)
- tempi progetti rispetto ai preventivi
- rendimento processo a servizio
- tempi di attraversamento dei prodotti in lavorazione
- consumi energetici
- efficacia sistema prevenzione di sicurezza (interna ed esterna)

ESEMPI DI PARAMETRI DI PRODUTTIVITA'

- margine operativo lordo (MOL)
- risultato corrente
- utile

Allegato 11)

sezione n. 1 – anno....						
andamento del mercato nazionale e internazionale (fonte ISTAT)	raggruppamento A	raggr. B	raggr. C	raggr. D	totali generali	note
PRODUZIONE - quantità (tonn.)						
IMPORTAZIONE - valore (euro/1000)						

- quantità (tonn.)						
ESPORTAZIONE						
- valore (euro/1000)						
- quantità (tonn.)						
CONSUMO PRO CAPITE						
- quantità (tonn.)						
CONSUMO APPARENTE						
- quantità (tonn.)						
commento sintetico relativamente alle seguenti questioni:						
tipologia di investimento:						
ricerca:						

sezione n. 2 – anno....						
Occupazione	raggr. A	raggr. B	raggr. C	raggr. D	totali generali	note
per genere: - uomini - donne						
per qualifiche: - operai - intermedi - impiegati						
per fasce di età: - fino a 30 - 31/40 - 41/50 - oltre 50						
per tipologia di orario: - giornaliero - turnista						
per tipologia di contratto: - a tempo indeterminato (CTI) - a tempo determinato (CTD)						
commento sintetico relativamente alle seguenti questioni:						
programmi formativi e di riqualificazione professionale:						
linee di tendenza su conferimento di servizi e attività in appalto:						
lavoratori immigrati:						

sezione n. 3 – anno....						
composizione dei costi di produzione in %	raggr. A	raggr. B	raggr. C	raggr. D	totali generali	note
- costo del lavoro						
- costo dell'energia						
- costo materie prime						
- ammortamenti						
- altri costi						
commento sintetico in riferimento a:						
confronto con il costo del lavoro con altri Paesi:						

sezione n. 4 – anno....
Imprese di dimensione europea
ricognizione accordi sul CAE riguardante le aziende associate
- accordi conclusi n.
commento sintetico:

Allegato 12)

Profili formativi per il contratto formativo professionalizzante
nella industria del vetro.

I contenuti della formazione tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi sono articolati come segue:

- (a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti anche il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali); in questo contesto, una parte dell'attività formativa è riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione e ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- (b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico e operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito sono sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame.

(a) Contenuti formativi a carattere trasversale (comuni a tutte le figure con contratto formativo professionalizzante):

COMPETENZE RELAZIONALI

- valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro e al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;

ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA

- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nella impresa (dei rispettivi settori);
- conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa: le condizioni e i fattori di redditività della impresa (produttività, efficacia e efficienza); il contesto di riferimento di una impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea etc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;
- sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata;

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;

SICUREZZA SUL LAVORO (MISURE COLLETTIVE)

- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato alla accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e all'analisi del piano formativo.

(b) Contenuti formativi a carattere professionalizzante
(differenziati per ciascuna categoria professionale).

Sono da perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- conoscere prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DEL SETTORE VETRARIO

1) Area professionale: Amministrazione.

Per le categorie finali E e D (livelli 2, 3, 4, 5 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 3, 4, 5 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/ servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del servizio di amministrazione;
- conoscenza degli elementi del bilancio aziendale;

- gestione dei flussi informativi;
- sistemi di contabilità generale e analitica;
- elaborazione del 'budget';
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- conoscenza della organizzazione, gestione e utilizzo dell'archivio cartaceo ed elettronico;
- organizzazione delle riunioni di lavoro;
- conoscenza generale dei principi e delle tecniche della 'privacy';
- sviluppo delle attitudini alla innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per la categoria finale C e B (livelli 6A, 7 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 6, 8A dei settori della produzione non meccanizzati):

- organizzazione e funzioni degli enti e uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali amministrazione finanziaria, banche, revisori e sindaci etc.

2) Area professionale: Commerciale e Logistica.

Per la categoria finale E (livelli 2, 3 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livello 3 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento, della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- gestione degli spazi di magazzino a conoscenza delle tecniche di magazzinaggio;
- movimentazione interna delle merci;
- acquisizione della abilitazione all'utilizzo dei mezzi di movimentazione interna;
- trattamento dei dati del magazzino;
- preparazione dei documenti per il trasporto;
- conoscenza, utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- conoscenza di base delle normative relative al trasporto delle merci, inclusi gli aspetti relativi alla circolazione e sicurezza;
- attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli;
- nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione del rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per le categorie finali D e C (livelli 4, 5, 6A del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 4, 5, 6 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenze sulla rete commerciale e distributiva dell'azienda;
- conoscenza delle procedure relative alla gestione dai rapporti con la clientela in merito a termini di consegna, prezzi, modifiche agli ordini etc.;
- programmazione delle azioni di vendita ed elementi di base del 'marketing' aziendale;
- gestione della trattativa commerciale;
- organizzazione e programmazione della logistica aziendale;
- conoscenza delle tipologie di spedizione a trasporto delle merci;
- gestione dei flussi informativi delle merci;
- nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose;

- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per la categoria finale B (livello 7 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livello 8A dei settori della produzione non meccanizzati):

- nozioni sui contenuti dei contratti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- conoscenze sulla conduzione delle ricerche di mercato;
- organizzazione e funzioni degli enti e uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali vettori di spedizione, centri logistici etc.;
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative alle aree di appartenenza.

3) Area professionale: Manutenzione.

Per la categoria finale E (livelli 2, 3 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livello 3 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento dall'azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nella azienda e relative tecniche di manutenzione;
- conoscenza delle macchine utensili;
- interpretazione del disegno tecnico;
- conoscenza degli standard e delle modalità operative per la realizzazione dei programmi di manutenzione;
- conoscenza o utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per la categoria finale D (livelli 4, 5 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 4, 5 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenze delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche d'impiego;
- conoscenza del sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria aziendale;
- conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nella azienda e relative tecniche di manutenzione;
- messa a punto, regolazione dei parametri di qualità delle macchine;
- individuazione ed eliminazione dei guasti e malfunzionamenti;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per la categoria finale C e B (livelli 6A, 7 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 6, 8A dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenze sulla modalità di predisposizione dei programmi di manutenzione, ivi comprese le priorità di intervento in relazione agli obiettivi aziendali;
- conoscenza e funzionamento degli altri enti, anche esterni, coinvolti nel processo di manutenzione delle macchine e degli impianti;
- nozioni per il coordinamento e la gestione della normativa di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza.

4) Area professionale: Personale, Organizzazione e Sistemi Informatici.

Per le categorie finali E e D (livelli 2, 3, 4, 5 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 3, 4, 5 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti aziendali;
- conoscenza della organizzazione e gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico;
- conoscenze di base delle tecniche di selezione del personale e sviluppo organizzativo;
- conoscenze di base necessarie alla elaborazione delle retribuzioni e ai conseguenti adempimenti contributivi e fiscali;
- organizzazione delle riunioni di lavoro;
- conoscenza dei principi e delle tecniche di tutela della 'privacy';
- conoscenza della struttura 'hardware' di un elaboratore;
- conoscenza e utilizzo dei principi basilari dalla programmazione, dei linguaggi informatici e della terminologia tecnica della propria area di attività;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati e dei mezzi periferici che interagiscono col sistema operativo principale;
- conoscenza e applicazione delle tecniche in materia di sicurezza informatica;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici per le categorie finali C e B (livelli 6A,7 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 6, 8A dei settori della produzione non meccanizzati);

- organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali ad esempio gli enti previdenziali e assicurativi etc.;
- nozioni sulla conduzione delle trattative sindacali;
- elaborazione di piani retributivi e dei sistemi incentivanti per il personale;
- nozioni sui criteri per una corretta conduzione di un Centro elaborazione dati e per l'addestramento all'uso dei programmi da parte del personale utente;
- conoscenza delle norme riguardanti la 'privacy' e la gestione degli impianti di videosorveglianza e controllo.

5) Area professionale: Produzione.

Per la categoria finale E (livelli 2, 3 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 2, 3 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento delle aziende e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale dell'organizzazione delle aziende;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari;
- conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo;
- conoscenza della struttura e delle principali caratteristiche dei prodotti realizzati, delle relative tecnologie e dei principali processi di trattamento del prodotto;
- conoscenza delle operazioni di base per l'avvio, la gestione, l'uso e la regolazione delle macchine in dotazione;

- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione del rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per la categoria finale D (livelli 4, 5 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 4, 5 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti;
- conoscenza generale della organizzazione dall'azienda;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari;
- capacità di interagire con le altre aree aziendali interessate, in particolare con logistica e manutenzione;
- conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo;
- conoscenza delle procedure volte alla predisposizione di programmi di produzione e di piani produttivi di dettaglio;
- conoscenza delle procedure volte a definire gli standard qualitativi prodotti e di processo;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per la categoria finale C e B (livelli 6A, 7 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 6, 8A dei settori della produzione non meccanizzati):

- nozioni sulla ottimizzazione degli obiettivi produttivi, qualità e di efficienza della unità di appartenenza;
- modalità di predisposizione dei consuntivi utili al controllo dei fattori di produzione;
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normativa di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza;
- nozioni sulla conduzione di impianti e programmazione della produzione;
- nozioni sulla composizione del costo di produzione con riferimento ai fattori che lo compongono.

6) Area professionale: Qualità.

Per la categoria finale E (livelli 2, 3 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 2, 3 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione;
- conoscenza dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la verifica e valutazione del livello qualitativo del prodotto;
- conoscenza delle procedure per segnalare le anomalie non risolvibili mediante intervento immediato;
- saper predisporre, sulla base di istruzioni ricevute, i campioni da analizzare e le strumentazioni relative;
- conoscenza e utilizzazione dei sistemi informativi e del 'software' applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per la categoria finale D (livelli 4, 5 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 4, 5 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento delle aziende e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione generale delle aziende;
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione;
- conoscenza dei principi base delle procedure di certificazione;
- conoscenza delle procedure volte alla predisposizione dei piani di controllo, prova o collaudo;
- conoscenze delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di laboratorio;
- conoscenza delle problematiche relative al comportamento dei materiali nelle lavorazioni successive;
- conoscenza delle problematiche legate alla industrializzazione e alla emissione di specifiche di processo;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per la categoria finale C e B (livelli 6A, 7 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 6, 8A dei settori della produzione non meccanizzati):

- modalità di predisposizione dei piani di controllo, prova e collaudo e analisi e certificazione dei risultati;
- interazione con le altre funzioni aziendali interessate all'applicazione delle procedure di qualità;
- capacità di gestione delle procedure per il conseguimento e mantenimento delle certificazioni di qualità e rapporto con i relativi enti;
- conoscenza delle POS, relazioni con la clientela post-vendita, gestione reclami del consumatore;
- nozioni su certificazione ISO 9000 con particolare riferimento ai processi di standardizzazione.

7) Area professionale: Ricerca e Sviluppo.

Per la categoria finale D (livelli 4, 5 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 4, 5 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del ciclo di lavorazione e delle principali macchine;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza delle attrezzature di officina e del loro corretto impiego;
- conoscenza degli strumenti di misura e del loro uso;
- conoscenza delle modalità per esecuzioni di prove fisico-chimiche e tecnologiche su materiali, semilavorati e prodotti finiti;
- conoscenze di base per la lettura dei disegni tecnici;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- lettura e interpretazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, dei risultati relativi alle prove effettuate;
- sviluppo di attenzione all'innovazione del metodo e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materie di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per la categoria finale C (livello 6A del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livello 6 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;

- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di laboratorio;
- conoscenze di base del disegno tecnico;
- conoscenza e utilizzo dei programmi CAD-CAM;
- conoscenza delle modalità per l'esecuzione di prove complesse di laboratorio per la verifica delle caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e tecnologiche di materiali, semilavorati e prodotti finiti;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- lettura e interpretazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, dei risultati relativi alle prove effettuate;
- conoscenza degli strumenti di misura, loro uso e predisposizione;
- conoscenza di programmi per l'interpretazione dei risultati ottenuti delle prove di laboratorio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per la categoria finale B (livello 7 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 8A dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza di metodologie e tecniche di sperimentazione finalizzate allo studio di nuove reazioni, processi, composti e materiali;
- utilizzo di modelli matematici di simulazione;
- nozioni sugli sviluppi scientifici e tecnologici dell'area di specializzazione;
- conoscenza delle norme aziendali e di legge relative alla efficienza e alla taratura delle apparecchiature di laboratorio.

8) Area professionale: Servizi vari.

Per la categoria finale E (livelli 2, 3 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 2, 3 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza della organizzazione degli uffici e delle funzioni aziendali;
- attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli;
- conoscenza dell'uso delle principali attrezzature d'ufficio e di lavoro;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per la categoria finale D e C (livelli 4, 5, 6A del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 4, 5, 6 dei settori della produzione non meccanizzati):

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza della organizzazione dell'ufficio e delle funzioni aziendali;
- conoscenza della gestione dei flussi informativi;
- conoscenza della organizzazione e della gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico;
- organizzazione delle riunioni di lavoro;
- conoscenza di lingue straniere in relazione alle esigenze del servizio;
- conoscenza dei principi e delle tecniche di tutela della 'privacy';
- conoscenza di base dei sistemi informativi e del 'software' applicativo;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;

- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione a protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per la categoria finale B (livello 7 del settore delle seconde lavorazioni del vetro - livelli 8A dei settori della produzione non meccanizzati):

- organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali Società di sorveglianza, autorità di pubblica sicurezza etc.;
- conoscenza delle norme riguardanti la 'privacy' e la gestione degli impianti di videosorveglianza e controllo.

Per tutte le Aree professionali:

- le attività formative a carattere professionalizzante potranno inoltre riguardare il recupero delle conoscenze scolastiche linguistico-matematiche.

Specificità settoriali lampade e display.

Le qualifiche professionali conseguibili con il contratto formativo professionalizzante sono quelle proprie dei livelli C, D, E, F, G, H, I della scala classificatoria.

- 1) Area professionale: Amministrazione
(con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 11).

Per i livelli finali E, F, G, H, I:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del servizio di amministrazione;
- conoscenza degli elementi del bilancio aziendale;
- gestione dei flussi informativi;
- sistemi di contabilità generale e analitica;
- elaborazione del 'budget';
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- conoscenza della organizzazione, gestione e utilizzo dell'archivio cartaceo ed elettronico;
- organizzazione delle riunioni di lavoro;
- conoscenza generale dei principi in tema di trattamento di dati personali;
- sviluppo delle attitudini all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli C, D:

- organizzazione e funzioni degli enti e uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali amministrazione finanziaria, banche, revisori e sindaci etc.

- 2) Area professionale: Commerciale e Logistica
(con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 11).

Per i livelli finali G, H, I:

- conoscenza generale del mercato di riferimento, della azienda e dei suoi prodotti/servizi;

- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- gestione degli spazi di magazzino e conoscenza delle tecniche di magazzinaggio;
- movimentazione interna merci;
- acquisizione della abilitazione all'utilizzo dei mezzi di movimentazione interna;
- trattamento dei dati del magazzino;
- preparazione dei documenti per il trasporto;
- conoscenza, utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- conoscenza di base delle normative relative al trasporto delle merci, inclusi gli aspetti relativi alla circolazione e sicurezza;
- attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli;
- nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose;
- innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per i livelli finali E, F:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenze sulla rete commerciale e distributiva dell'azienda;
- conoscenza delle procedure relative alla gestione dei rapporti con la clientela in merito a termini di consegna, prezzi, modifiche agli ordini etc.;
- programmazione delle azioni di vendita ed elementi di base del 'marketing' aziendale;
- gestione della trattativa commerciale;
- organizzazione e programmazione della logistica aziendale;
- conoscenza delle tipologie di spedizione e trasporto delle merci;
- gestione dei flussi informativi delle merci;
- nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli C, D;

- nozioni sui contenuti dei contratti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- conoscenza sulla conduzione delle ricerche di mercato;
- organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali vettori di spedizione, centri logistici etc.;
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative alle aree di appartenenza.

3) Area professionale: Manutenzione
(con riferimento alle posizioni professionali descritte,
in via esemplificativa, nell'art. 11).

Per i livelli finali G, H, I:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti e servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;

- conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nella azienda e relative tecniche di manutenzione;
- conoscenza delle macchine utensili;
- interpretazione del disegno tecnico;
- conoscenza degli standard e delle modalità operative per la realizzazione di programmi di manutenzione;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per i livelli finali E, F:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza delle principali materie prime in termine di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche d'impiego;
- conoscenza del sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria aziendale;
- conoscenza di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nella azienda e relative tecniche di manutenzione;
- messa a punto, regolazione dei parametri di qualità delle macchine;
- individuazione ed eliminazione dei guasti e malfunzionamenti;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e dei 'software' applicativi in relazione alle esigenze di servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli finali C, D:

- conoscenze sulle modalità di predisposizione dei programmi di manutenzione, ivi comprese le priorità di intervento in relazione agli obiettivi aziendali;
- conoscenza e funzionamento degli altri enti, anche esterni, coinvolti nel processo di manutenzione delle macchine e degli impianti;
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza.

4) Area professionale: Personale - Organizzazione - Sistemi informativi
(con riferimento alle posizioni professionali descritte,
in via esemplificativa, nell'art. 11).

Per i livelli finali E, F, G, H, I:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti aziendali;
- conoscenza della organizzazione e gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico;
- conoscenza di base delle tecniche di selezione del personale e sviluppo organizzativo;
- conoscenze di base necessarie alla elaborazione delle retribuzioni e ai conseguenti adempimenti contributivi e fiscali;
- organizzazione delle riunioni di lavoro;
- conoscenza dei principi in tema di trattamento dei dati personali;
- conoscenza della struttura 'hardware' di un elaboratore;
- conoscenza e utilizzo dei principi basilari della programmazione, dei linguaggi informatici e della terminologia tecnica della propria area di attività;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati e dei mezzi periferici che interagiscono col sistema operativo principale;

- conoscenza e applicazione delle tecniche in materia di sicurezza informatica;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici per i livelli finali C, D:

- organizzazione e funzioni degli enti e uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali ad esempio gli enti previdenziali e assicurativi etc.;
- nozioni sulla conduzione delle trattative sindacali;
- elaborazione di piani retributivi e dei sistemi incentivanti per il personale;
- nozioni sui criteri per una corretta conduzione di un Centro elaborazione dati e per l'addestramento all'uso dei programmi da parte del personale utente;
- conoscenza delle norme riguardanti il trattamento dei dati personali e la gestione degli impianti di videosorveglianza e controllo.

5) Area professionale: Produzione
(con riferimento alle posizioni professionali descritte,
in via esemplificativa, nell'art. 11).

Per i livelli finali H, I:

- conoscenza generale del mercato di riferimento delle aziende e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione delle aziende;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari;
- conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo;
- conoscenza della struttura e delle principali caratteristiche dei prodotti realizzati, delle relative tecnologie e dei principali processi di trattamento del prodotto;
- conoscenza delle operazioni di base per l'avvio, la gestione, l'uso e la regolazione delle macchine in dotazione;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per i livelli finali E, F, G:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari;
- capacità di interagire con le altre aree aziendali interessate, in particolare con logistica e manutenzione;
- conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo;
- conoscenza delle procedure volte alla predisposizione di programmi di produzione e di piani produttivi di dettaglio;
- conoscenza delle procedure volte a definire gli standard qualitativi prodotti e di processo;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per 1 livelli finali C, D:

- nozioni sulla ottimizzazione degli obiettivi produttivi, qualità ed efficienza dell'unità di appartenenza;
- modalità di predisposizione dei consuntivi utili al controllo dei fattori di produzione;
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza;
- nozioni sulla conduzione di impianti e programmazione della produzione;
- nozioni sulla composizione del costo di produzione con riferimento ai fattori che lo compongono.

6) Area professionale: Qualità
(con riferimento alle posizioni professionali descritte,
in via esemplificativa, nell'art. 11).

Per i livelli finali H, I:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione;
- conoscenza dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la verifica e valutazione del livello qualitativo del prodotto;
- conoscenza delle procedure per segnalare le anomalie non risolubili mediante intervento immediato;
- saper predisporre, sulla base di istruzioni ricevute, i campioni da analizzare e le strumentazioni relative;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per i livelli finali E, F, G:

- conoscenza generale del mercato di riferimento delle aziende e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione generale dell'azienda;
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione;
- conoscenza dei principi base delle procedure di certificazione;
- conoscenza delle procedure volte alla predisposizione dei piani di controllo, prova o collaudo;
- conoscenza delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di laboratorio;
- conoscenza delle problematiche relative al comportamento dei materiali nelle lavorazioni successive;
- conoscenza delle problematiche legate alla industrializzazione e alla emissione di specifiche di processo;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo, in relazione alle esigenze di servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli finali C, D:

- modalità di predisposizione dei piani di controllo, prova e collaudo e analisi e certificazione dei risultati;
- interazione con le altre funzioni aziendali interessate all'applicazione delle procedure di qualità;
- capacità di gestione delle procedure per il conseguimento e mantenimento delle certificazioni di qualità e rapporto con i relativi enti;
- conoscenza delle POS, relazioni con la clientela post-vendita, gestione reclami del consumatore;

- nozioni su certificazioni ISO 9000 con particolare riferimento ai processi di standardizzazione.

7) Area professionale: Ricerca e sviluppo
(con riferimento alle posizioni professionali descritte,
in via esemplificativa, nell'art. 11).

Per i livelli finali H, I:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e i suoi prodotti e servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del ciclo di lavorazione e delle principali macchine;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza delle attrezzature di officina e del loro corretto impiego;
- conoscenza degli strumenti di misura e del loro uso;
- conoscenza delle modalità per esecuzione di prove fisico-chimiche e tecnologiche su materiali, semilavorati e prodotti finiti;
- conoscenze di base per la lettura dei disegni tecnici;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e dei 'software' applicativi in relazione alle esigenze del servizio;
- lettura e interpretazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, dei risultati relativi alle prove effettuate;
- sviluppo di attenzione all'innovazione del metodo e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per i livelli finali E, F, G:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di laboratorio;
- conoscenza di base del disegno tecnico;
- conoscenza e utilizzo dei programmi CAD-CAM;
- conoscenza delle modalità per l'esecuzione di prove complesse di laboratorio per la verifica delle caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e tecnologiche di materiali, semilavorati e prodotti finiti;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio;
- lettura e interpretazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, dei risultati relativi alle prove effettuate;
- conoscenza degli strumenti di misura, loro uso e predisposizione;
- conoscenza di programmi per l'interpretazione dei risultati ottenuti delle prove di laboratorio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli C, D:

- conoscenza di metodologie e tecniche di sperimentazione finalizzate allo studio di nuove reazioni, processi, composti e materiali;
- utilizzo di modelli matematici di simulazione;
- nozioni sugli sviluppi scientifici e tecnologici dell'area di specializzazione;
- conoscenza delle norme aziendali e di legge, relative alla efficienza e alla taratura delle apparecchiature di laboratorio.

8) Area professionale: Servizi vari

(con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 11).

Per i livelli finali G, H, I:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda
- conoscenza della organizzazione degli uffici e delle funzioni aziendali;
- attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli;
- conoscenza dell'uso delle principali attrezzature d'ufficio e di lavoro;
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del 'software' applicativo in relazione alle esigenze del servizio;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per i livelli finali E, F:

- conoscenza generale del mercato di riferimento della azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale della organizzazione dell'azienda;
- conoscenza della organizzazione dell'ufficio e delle funzioni aziendali;
- conoscenza della gestione dei flussi informativi;
- conoscenza della organizzazione e della gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico;
- organizzazione delle riunioni di lavoro;
- conoscenza di lingue straniere in relazione alle esigenze del servizio;
- conoscenza dei principi e delle tecniche di tutela della 'privacy';
- conoscenza di base dei sistemi informativi e del 'software' applicativo;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e della organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli C, D:

- organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali Società di sorveglianza, Autorità di pubblica sicurezza etc.;
- conoscenza delle norme riguardanti il trattamento dei dati personali e la gestione degli impianti di videosorveglianza e controllo.